

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 255

37° anno

12 settembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
94/C 255/01	E-112/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Programma di azione sociale	1
94/C 255/02	E-456/93 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali e iniziative comunitarie	1
94/C 255/03	E-724/93 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna della direttiva sui prodotti a base di carne	2
94/C 255/04	E-795/93 di Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Contratti stipulati dalla Commissione nel quadro del programma Phare	2
94/C 255/05	E-838/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Misure di salvaguardia e sviluppo delle manifestazioni popolari e culturali	3
94/C 255/06	E-994/93 di Alan Donnelly alla Commissione Oggetto: Prestiti alla conversione a titolo dell'articolo 56 del Trattato CECA	3
94/C 255/07	E-1294/93 di Marie-José Denys alla Commissione Oggetto: Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali	3
94/C 255/08	E-1305/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Disoccupati nella Comunità	4
94/C 255/09	E-1394/93 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Capacità di deposito nelle centrali nucleari della Comunità europea	5
94/C 255/10	E-1484/93 di Christos Papoutsis alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione a privati della costruzione di unità per la produzione di energia elettrica in Grecia	6

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/11	E-1573/93 di Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Discriminazioni contro gli studenti sulla base della loro nazionalità	6
94/C 255/12	E-1633/93 di James Ford alla Commissione Oggetto: Razzismo e xenofobia: progressi compiuti relativamente alle raccomandazioni contenute nella relazione Ford	6
94/C 255/13	E-1635/93 di Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Programma Tacis	7
94/C 255/14	E-1642/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Vendita clandestina di materiali nucleari	8
94/C 255/15	E-1685/93 di Richard Simmonds alla Commissione Oggetto: Regolamenti del segretariato di Stato francese per gli affari marittimi relativi all'occupazione	9
94/C 255/16	E-1735/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Messa a disposizione della Grecia dei fondi del programma Retex	9
94/C 255/17	E-1744/93 di James Ford alla Commissione Oggetto: Assicurazioni automobilistiche del Regno Unito che contemplano un «meccanico autorizzato»	9
94/C 255/18	E-1774/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Ritrattamento di combustibile nucleare esaurito	10
94/C 255/19	E-1804/93 di Christian de la Malène e Alain Pompidou alla Commissione Oggetto: La politica carboniera della Comunità	10
94/C 255/20	E-1829/93 di Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Azioni contro la recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa	11
94/C 255/21	E-1915/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Caccia alle balene	11
94/C 255/22	E-1965/93 di Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Atteggiamento della Comunità europea verso la dittatura haitiana	12
94/C 255/23	E-1995/93 di Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Rischio di trasmissione nella catena alimentare degli effetti dell'incorporazione nell'alimentazione animale di ormoni o prodotti che provocano l'encefalopatia spongiforme	13
94/C 255/24	E-2025/93 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Importazioni di prodotti chimici provenienti dai PECO	14
94/C 255/25	E-2043/93 di Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la Comunità e i paesi dell'Europa dell'Est nel settore automobilistico	15
94/C 255/26	E-2063/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti politici ed eliminazione dell'opposizione in Albania	15
94/C 255/27	E-2071/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Circolazione dei giornalisti	16
94/C 255/28	E-2074/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita di grano comunitario	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/29	E-2075/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita della produzione greca di frumento di quest'anno	17
94/C 255/30	E-2083/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Fitofarmaco Benomyl	17
94/C 255/31	E-2095/93 di Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Immatricolazione di automobili straniere in Spagna	17
94/C 255/32	E-2105/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Commercio ambulante in Grecia	18
94/C 255/33	E-2113/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di un nuovo servizio abilitato ad effettuare controlli sui contributi comunitari concessi alla Grecia	19
94/C 255/34	E-2124/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: GATT e ambiente	19
94/C 255/35	E-2135/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esodo rurale e inurbamento come causa della disoccupazione in Grecia	19
94/C 255/36	E-2192/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Ricerche tecniche nell'ambito della CECA	20
94/C 255/37	E-2244/93 di Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Rispetto delle quote agricole	21
94/C 255/38	E-2245/93 di Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Piani strutturali per i macelli onde evitare il «pendolarismo» degli animali	21
94/C 255/39	E-2253/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Sussidio ai produttori di pomodori del Ribatejo (regione del Portogallo)	22
94/C 255/40	E-2275/93 di Helwin Peter alla Commissione Oggetto: Contrassegni di nazionalità sulle vetture private	22
94/C 255/41	E-2314/93 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Autorizzazione del governo italiano ad operare voli con aeromobili e personale extracomunitari	23
94/C 255/42	E-2315/93 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Voli di linea di vettore comunitario effettuati con aeromobili e personale extracomunitari	23
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2314/93 e E-2315/93	23
94/C 255/43	E-2334/93 di Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Impossibilità per gli istituti di formazione di pianificare a lungo termine i progetti nel quadro del programma Erasmus	24
94/C 255/44	E-2352/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Adozione di un quadro comunitario di sostegno per le piccole e medie imprese di trasformazione	24

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/45	E-2368/93 di José Álvarez de Paz e Pedro Bofill Abeilhe alla Commissione Oggetto: Misure concrete per l'occupazione nella CE	24
94/C 255/46	E-2393/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Pacificazione nell'Azerbaigian	25
94/C 255/47	E-2422/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Organizzazioni non governative che hanno rapporti con la Comunità	26
94/C 255/48	E-2435/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Impiego di reti derivanti nel Mediterraneo	26
94/C 255/49	E-2440/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Impiego di attrezzi da pesca nelle regioni insulari greche e loro caratteristiche tecniche	26
94/C 255/50	E-2445/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Collaudi di granate contenenti uranio impoverito	27
94/C 255/51	E-2447/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Rischi derivanti alla salute e all'ambiente dall'uso di uranio impoverito	27
94/C 255/52	E-2448/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Granate contenenti uranio impoverito	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2445/93, E-2447/93 e E-2448/93	27
94/C 255/53	E-2485/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Prevenzione dei rischi nucleari negli Stati membri	28
94/C 255/54	E-2077/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Costituzione di un fondo per lo sviluppo dei boschi	28
94/C 255/55	E-2495/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Proposta della Comunità per lo sviluppo della silvicoltura	28
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2077/93 e E-2495/93	29
94/C 255/56	E-2525/93 di Mauro Chiabrando, Ferruccio Pisoni, Giuseppe Mottola, Franco Borgo e Agostino Mantovani alla Commissione Oggetto: Importazione illegale di vino «Barbera d'Asti» dall'Argentina	29
94/C 255/57	E-2542/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Competitività dei prodotti di base dell'agricoltura greca	30
94/C 255/58	E-2568/93 di Ioannis Stamoulis alla Commissione Oggetto: Esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'aeroporto di Chaniá (Creta) iscritti nel programma Interreg	30
94/C 255/59	E-2574/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Accresciute difficoltà per il settore agricolo	31
94/C 255/60	E-2594/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Autorizzazione per proseguire la commercializzazione di taluni medicinali	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/61	E-2595/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Cardiopatie in gravidanza	32
94/C 255/62	E-2674/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Soppressione degli ostacoli al riconoscimento reciproco dei diplomi professionali in materia di formazione	32
94/C 255/63	E-2675/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mercato unico dei servizi postali	32
94/C 255/64	E-2677/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Instaurazione di una politica integrata a favore delle isole	33
94/C 255/65	E-2721/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore dei privati — Esclusione degli enti locali dai trasporti urbani	33
94/C 255/66	E-2734/93 di Jean-Marie Vanlerenberghe alla Commissione Oggetto: Fuorviante dicitura francese nel regolamento (CEE) n. 1274/91 concernente talune norme sulla commercializzazione delle uova	34
94/C 255/67	E-2765/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Creazione di un fondo del patrimonio europeo	34
94/C 255/68	E-2773/93 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Comitato per la tutela degli interessi delle minoranze e dei territori autonomi	35
94/C 255/69	E-2782/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Ente pubblico per l'energia elettrica e valutazioni d'impatto ambientale	35
94/C 255/70	E-2803/93 di Ian White alla Commissione Oggetto: Conservazione dei legnami tropicali pregiati	37
94/C 255/71	E-2824/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Aiuti sul terreno a centrali nucleari russe e ucraine	37
94/C 255/72	E-2833/93 di Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Mancata erogazione contributi legge 72/92 — Fondo di solidarietà nazionale della pesca nel golfo di Salerno — Pesca del tonno con ami e coffe nel periodo autunnale — Conferenza europea sulla pesca	38
94/C 255/73	E-2862/93 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Decisione del Consiglio dei ministri sull'organizzazione comune del mercato delle banane del 12 febbraio 1993	38
94/C 255/74	E-2882/93 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Regime transitorio d'imposta sul valore aggiunto e numero individuale di identificazione ai fini della tassazione degli scambi	39
94/C 255/75	E-2831/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Cisterna galleggiante illegale carica di combustibile nelle acque di Chio	40
94/C 255/76	E-2911/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Installazione di un serbatoio galleggiante di combustibili nella baia di Thols a Chio	40
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2831/93 e E-2911/93	41

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/77	E-2958/93 di José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria contro le emissioni sonore eccessive	41
94/C 255/78	E-2994/93 di Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Bilancio dell'azione della Comunità per la protezione delle foreste contro gli incendi	42
94/C 255/79	E-3012/93 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Negoziati GATT nel settore audiovisivo	43
94/C 255/80	E-3013/93 di Michael Elliott, Léon Schwartzenberg, Bárbara Dührkop Dührkop, Roberto Barzanti, Gepa Maibaum, Lissy Gröner, Marie-José Denys, Ernest Glinne, Nora Mebrak-Zaïdi, António Coimbra Martins, Marc Galle, Nereo Laroni, Ben Fayot, Juan de la Cámara Martínez, Janey Buchan, Achille Occhetto, Roberto Speciale, Carole Tongue, Giulio Fantuzzi, Frédéric Rosmini, Paraskevas Avgerinos, Artur da Cunha Oliveira, Bernard Frimat, Dimitrios Pagoropoulos, Andrea Raggio, Maurice Duverger, Claude Desama, Rinaldo Bontempi, Biagio De Giovanni, Renzo Trivelli, Anna Catasta, João Cravinho, Dieter Rogalla, Luigi Colajanni, Marie-Claude Vayssade, Josep Verde i Aldea, Arthur Newens, Martine Buron, Claude Delcroix, Raymonde Dury, Konstantinos Tsimas, Renzo Imbeni, Pasqualina Napoletano, Luis Planas Puchades, Barbara Schmidbauer, Christos Papoutsis, Jannis Sakellariou, Michel Hervé, Gérard Fuchs, Claude Cheysson, Jean-Paul Benoit, Gérard Caudron, Adriana Ceci, André Sainjon, Barbara Simons, Klaus Hänsch, Maria Santos, Carlos Bru Purón, Alain Bombard, Annemarie Goedmakers, Manuel Medina Ortega, Lode Van Outrive e José Happart alla Commissione Oggetto: Inserimento di una clausola culturale negli accordi del GATT	43
94/C 255/81	E-3014/93 di Georgios Anastassopoulos, Doris Pack, Manuel García Amigo, Arie Oostlander, Nicole Fontaine, Karsten Hoppenstedt e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Aspetti audiovisivi dei negoziati multilaterali del GATT	44
94/C 255/82	E-3015/93 di Yves Frémion, Eva-Maria Quistorp, Marco Taradash e Paul Staes alla Commissione Oggetto: I negoziati GATT e le necessità del settore audiovisivo europeo	44
94/C 255/83	E-3168/93 di Christian de la Malène e Louis Lauga alla Commissione Oggetto: Negoziati del GATT nel settore degli audiovisivi e inclusione di una clausola culturale	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3012/93, E-3013/93, E-3014/93, E-3015/93 e E-3168/93	44
94/C 255/84	E-3032/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Fondo di coesione	44
94/C 255/85	E-3034/93 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Intensificazione dei controlli sul «turismo dei rifiuti»	45
94/C 255/86	E-3058/93 di François Musso alla Commissione Oggetto: Esecuzione del programma Leader in Corsica	45
94/C 255/87	E-3063/93 di Günter Lüttge alla Commissione Oggetto: Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/88	E-3085/93 di Víctor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Silenzio sui piani della Commissione	46
94/C 255/89	E-3117/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: GEIE Promotive	47
94/C 255/90	E-3135/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Assenza di un'organizzazione comune dei mercati per il settore per le verdure e gli ortaggi	47
94/C 255/91	E-3136/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mancanza di un'organizzazione comune di mercato per i legumi	47
94/C 255/92	E-3137/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Assenza di un'organizzazione comune dei mercati per il settore della frutta secca ...	48
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3135/93, E-3136/93 e E-3137/93	48
94/C 255/93	E-3148/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Approfondimento delle conoscenze del diritto comunitario	48
94/C 255/94	E-3152/93 di Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Ampliamento impianti di stoccaggio ed incenerimento rifiuti speciali e tossico-nocivi in località Pitelli (La Spezia — Italia)	49
94/C 255/95	E-3207/93 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Inquinamento del Mare del Nord	49
94/C 255/96	E-3233/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sufficienza delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali	49
94/C 255/97	E-3266/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Adozione del regolamento concernente la tutela della patata	50
94/C 255/98	E-3282/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Igrotopo di Alikí nell'isola di Cos	50
94/C 255/99	E-3409/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mercato unico anche per le estradizioni dei criminali	50
94/C 255/100	E-3533/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esclusione del settore cinematografico e della televisione dal GATT	51
94/C 255/101	E-3567/93 di Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Programma «Giovani» nella comunità autonoma delle Canarie	52
94/C 255/102	E-3622/93 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Prevista modifica della direttiva CEE sui preparati	52
94/C 255/103	E-3388/93 di Pedro Canavarro alla Commissione Oggetto: Interpretazione simultanea durante le riunioni di esperti nazionali	53
94/C 255/104	E-3706/93 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Interpretazione simultanea durante le riunioni di esperti nazionali	53
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3388/93 e E-3706/93	53

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 255/105	E-3918/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Protezione delle industrie che producono merci autentiche (non contraffatte)	54
94/C 255/106	E-4012/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programmi di vaccinazione contro l'epatite B	54
94/C 255/107	E-38/94 di Emmanouil Karellis alla Commissione Oggetto: Direttiva relativa ai viaggi organizzati	55
94/C 255/108	E-203/94 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Elaborazione di uno speciale programma che assicuri la protezione delle isole dell'Unione europea	55
94/C 255/109	E-442/94 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Sistema di informazioni POLREP sull'inquinamento	55
94/C 255/110	E-683/94 di Raphaël Chanterie alla Commissione Oggetto: Direttiva concernente informazioni nutrizionali nel settore dei prodotti alimentari	55
94/C 255/111	E-684/94 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Lavoratori anziani nel mercato del lavoro	56

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-112/93

di Lord O'Hagan (PPE)

alla Commissione

(10 febbraio 1993)

(94/C 255/01)

Oggetto: Programma di azione sociale

In che misura il programma di azione sociale sarà interessato dall'introduzione del principio di sussidiarietà?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione

(29 ottobre 1993)

L'elaborazione del programma di azione sociale ha tenuto ampio conto del principio di sussidiarietà. L'adozione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ha formato oggetto, nell'ambito del dialogo tra le parti sociali, di un'approfondita analisi sotto il profilo sia della necessità che dell'intensità delle azioni programmate. Il protocollo sulla politica sociale allegato al Trattato sull'Unione europea sancisce il ruolo fondamentale delle parti sociali in sede di elaborazione non meno che di attuazione delle azioni comunitarie.

Quanto al riesame della legislazione vigente alla luce del principio di sussidiarietà, la Commissione ha fatto mettere a verbale nelle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo che,

«in materia di politica sociale, la Commissione ritiene che tutte le direttive fondate sull'articolo 118A del Trattato siano troppo recenti per essere riesaminate; si dovrebbe piuttosto privilegiare il loro completamento mediante l'applicazione di tutte le disposizioni della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-456/93

di Thomas Megahy (PSE)

alla Commissione

(11 marzo 1993)

(94/C 255/02)

Oggetto: Fondi strutturali e iniziative comunitarie

Alla luce delle decisioni del Consiglio di Edimburgo quali sono le implicazioni per le iniziative comunitarie seguenti:

1. Se le iniziative comunitarie devono concentrarsi sulla cooperazione interregionale, quale flessibilità avrà la Comunità nell'introdurre nuovi settori d'iniziativa?
2. È probabile che vi sia un nuovo programma Rechar 2? Sarà finanziato a titolo degli stanziamenti per le iniziative comunitarie ovvero a titolo degli stanziamenti per l'obiettivo 2?
3. Le iniziative comunitarie avranno una componente FESR?
4. Le iniziative comunitarie continueranno a comprendere iniziative per le risorse umane (ad esempio Euroform, Now, Horizon)?
5. Quale meccanismo sarà utilizzato dalla Comunità per l'approvazione di nuove proposte di azione? Gli Stati membri svolgeranno un ruolo più importante nell'approvazione delle proposte comunitarie, attraverso un'apposita commissione del Consiglio dei ministri?

Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione

(11 novembre 1993)

La Commissione ha già parzialmente risposto alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare nella sua comunica-

zione del 16 giugno 1993 ⁽¹⁾ sul futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei fondi strutturali (Libro verde). Tuttavia la Commissione ha appena iniziato a studiare l'impostazione da seguire, e prenderà posizione solo al termine delle discussioni che avranno luogo sul Libro verde, in particolare in sede di Parlamento europeo.

Per quanto riguarda i meccanismi relativi alla decisione, il Consiglio ha deciso di creare un comitato di gestione.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 282 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-724/93

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(14 aprile 1993)

(94/C 255/03)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna della direttiva sui prodotti a base di carne

La Spagna non sta adempiendo la direttiva 88/658/CEE ⁽¹⁾.

A che punto si trova la procedura d'infrazione?

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 15.

Risposta data dal sig. Delors

a nome della Commissione

(21 dicembre 1993)

La Spagna non ha ancora comunicato alla Commissione i provvedimenti di attuazione della direttiva 88/658/CEE.

La Commissione ha quindi avviato una procedura d'infrazione nei confronti di tale Stato membro e ha adito la Corte di giustizia il 12 ottobre 1992. Con sentenza del 13 ottobre 1993 la Corte ha dichiarato che la Spagna è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-795/93

di Ursula Braun-Moser (PPE)

alla Commissione

(19 aprile 1993)

(94/C 255/04)

Oggetto: Contratti stipulati dalla Commissione nel quadro del programma Phare

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1682/92 ⁽¹⁾ concernente la classificazione delle società di consulenza contrattate per singole imprese e singoli paesi, il commissario

Andriessen, a nome della Commissione, il 5 gennaio 1993 ha comunicato che la Commissione «non dispone di informazioni precise sulla ripartizione dei contratti sulla base della cittadinanza dei contraenti...».

Da altre fonti risultano tuttavia dati sulla suddivisione dei contratti per paesi:

	(milioni di ECU)
Francia	49 445
Belgio	30 952
Regno Unito	28 185
Germania	20 368
Paesi Bassi	19 228

Perché la Commissione non elabora e non pubblica di sua iniziativa statistiche in materia? Alla luce dei dati statistici disponibili, come commenta la Commissione la critica che:

1. una quota sproporzionata dei contratti sia attribuita agli stessi paesi, ovvero Francia e Belgio, nonché
2. nei singoli paesi i contratti vengano stipulati e rinnovati con le stesse società di consulenza?

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 7. 5. 1993, pag. 11.

Risposta data da Sir Leon Brittan

a nome della Commissione

(22 novembre 1993)

Le cifre fornite dall'onorevole parlamentare sono estratte da tabelle statistiche trasmesse dalla Commissione al comitato Phare degli Stati membri in occasione della sua seduta del dicembre 1992: questi dati comprendono soltanto i contratti stipulati e firmati a Bruxelles, con l'esclusione di quelli che, nel contesto della gestione decentrata, rientrano sotto la responsabilità dei paesi beneficiari.

Tenuto conto del numero notevole dei nuovi contratti firmati ogni mese, si nota che essi indicano un'evoluzione costante delle ripartizioni per nazionalità. A titolo d'informazione complementare, e per illustrare il fatto che le ripartizioni sono soggette a variazione, si presentano qui di seguito le statistiche relative all'inizio del maggio 1993, confrontate con quelle del dicembre 1992:

	(migliaia di ECU)			
	7 dicembre 1992		7 maggio 1993	
	Totale	di cui servizi	Totale	di cui servizi
Francia	49 445	25 354	56 101	30 281
Belgio	30 952	14 278	43 144	24 609
Regno Unito	28 185	17 024	50 900	34 224
Germania	20 368	11 172	51 916	25 398
Paesi Bassi	19 228	7 683	22 456	8 945

L'informazione riguardante la parte dei «mercati di servizi» nell'ammontare totale relativo ad ogni singolo Stato membro è stata aggiunta allo scopo di attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sui seguenti punti:

- a) è soltanto sulla parte relativa al «mercato dei servizi» che si potrebbero sollevare questioni a proposito dell'uguaglianza di opportunità per i diversi Stati membri, poiché l'altra parte «mercato delle forniture» è attribuita unicamente in base a gare d'appalto internazionali, pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*;
- b) l'uguaglianza di opportunità tra i vari Stati membri riguardo alla parte dei «mercati di servizi» è garantita dalla presenza di liste limitate, nelle quali la Commissione si preoccupa di rispettare una ripartizione il più possibile armoniosa.

Infine, quanto al numero di contraenti a cui si riferisce la categoria dei «mercati di servizi», il 7 maggio 1993 c'erano 480 contraenti diversi per 1 220 mercati di servizi, il che è sufficiente a dimostrare che i contratti non sono stati «sempre» stipulati con le stesse società di consulenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-838/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(26 aprile 1993)
(94/C 255/05)

Oggetto: Misure di salvaguardia e sviluppo delle manifestazioni popolari e culturali

Il retaggio popolare, culturale e artistico (canzoni, musica, danze, teatro popolare, ecc.) tuttora palpitante di vita in Europa costituisce un elemento essenziale dell'identità comunitaria. Dato che questo aspetto del patrimonio culturale è stato finora trascurato, intende la Commissione proporre un'azione comunitaria volta alla salvaguardia e allo sviluppo delle manifestazioni culturali, popolari e regionali in Europa?

Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(8 febbraio 1994)

La conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea rientrano tra gli obiettivi dell'azione comunitaria riconosciuti dall'articolo 128 del Trattato CE. In conformità del principio di sussidiarietà, tuttavia, la Comunità può intervenire soltanto quando l'azione degli Stati membri o delle autorità locali o regionali non sia sufficiente per conseguire tali obiettivi.

La Commissione, sebbene in modo indiretto o limitato, contribuisce già alla promozione della musica, della can-

zone, della danza e del teatro popolare e alla sensibilizzazione al patrimonio culturale in generale, attraverso il programma «Caleidoscopio». A titolo d'esempio, nel 1993 il programma ha contribuito al finanziamento in Grecia di una mostra dedicata alla scenografia per la tragedia antica, di un festival folcloristico (Festival della Parola e dell'Arte) e di un congresso paneuropeo sul tema: tutelare e promuovere la traduzione orale della musica in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-994/93

di Alan Donnelly (PSE)
alla Commissione
(3 maggio 1993)
(94/C 255/06)

Oggetto: Prestiti alla conversione a titolo dell'articolo 56 del Trattato CECA

In considerazione della situazione finanziaria, invero disperata, in cui versano numerose PMI in tutta la Comunità, quali disposizioni ha preso la Commissione per garantire un ragionevole grado di flessibilità nel procedere alla ripetizione dei bonifici d'interesse su prestiti alla conversione a titolo dell'articolo 56 del Trattato CECA?

Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione
(21 dicembre 1993)

La Commissione sta attualmente esaminando la possibilità di introdurre maggiore flessibilità nelle procedure inerenti alla richiesta di rimborso dei bonifici d'interessi sui prestiti erogati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1294/93

di Marie-José Denys (PSE)
alla Commissione
(1° giugno 1993)
(94/C 255/07)

Oggetto: Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali

Nella risoluzione del 22 gennaio 1993 (A3-393/92) il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione ad elaborare un pacchetto di proposte per l'attuazione del mercato unico dei servizi postali.

Il Parlamento europeo si era opposto all'adozione di tali misure sulla base dell'articolo 90, paragrafo 3 del Trattato

CEE, insistendo sul fatto che l'unica base giuridica delle proposte, tutte concernenti la realizzazione del mercato interno, era l'articolo 100 A del Trattato.

Di conseguenza la definizione del servizio universale e del servizio riservato va ricercata in collaborazione con il Parlamento europeo.

La Commissione intende utilizzare l'articolo 90, paragrafo 3, quale base giuridica per la definizione dei servizi rientranti nel settore riservato, quando il Parlamento europeo aveva deliberato in senso contrario?

In via generale, in quale misura la Commissione intende tener conto dell'insieme del parere espresso a grandissima maggioranza dal Parlamento europeo nel corso della consultazione sul Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1993)

Attualmente la priorità della Commissione è quella di trarre le conclusioni dalla consultazione pubblica e di finalizzare le sue proposte, inserendo anche un calendario per l'attuazione. In tal modo la Commissione sarà in grado di decidere la base giuridica più appropriata per i testi legislativi relativi al settore postale.

La Commissione è consapevole dell'importanza delle implicazioni economiche e sociali che hanno tutte le misure adottate nel settore postale. Per tale motivo essa ha scelto di adottare un approccio prudente, caratterizzato da una consultazione approfondita con i responsabili del settore.

Fino ad oggi, dunque, la Commissione non ha ancora deciso la base giuridica delle misure legislative che dovrà presentare, tuttavia essa intende mantenere lo scambio dei punti di vista e un dialogo costruttivo con il Parlamento sul fascicolo postale.

Per quanto riguarda il secondo punto la Commissione ha appena concluso l'analisi dei contributi raccolti nella fase di consultazione, che ha visto la partecipazione di numerose parti interessate del settore. I pareri formulati sono spesso di alto valore e le osservazioni si sono rivelate di grande utilità per precisare il progetto comunitario.

Quasi all'unanimità i pareri appoggiano l'orientamento generale proposto dalla Commissione, anche se sono state espresse valutazioni divergenti su taluni punti specifici.

Inoltre la Commissione tiene massimo conto di tutte le osservazioni del Parlamento formulate sulla base della relazione del sig. Brian Simpson, adottata durante la seduta plenaria del 26 gennaio 1993. Tali osservazioni saranno inserite, nella misura del possibile, nei prossimi orientamenti

sul fascicolo postale che la Commissione sta preparando al fine di dotare la Comunità di servizi postali efficienti che rispondano alle esigenze dei cittadini europei.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1305/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° giugno 1993)

(94/C 255/08)

Oggetto: Disoccupati nella Comunità

I nuovi posti di lavoro finora creati negli Stati membri della Comunità non bastano a soddisfare le esigenze di milioni di disoccupati. Le notizie che giungono da molti paesi comunitari sono particolarmente scoraggianti. Taluni dati relativi alla disoccupazione in Europa sono stati di recente resi noti nel corso della conferenza internazionale svoltasi nel comune di Aghia Paraskeví (Attica) sul tema «Iniziative comunitarie Euroform-Horizon, due anni dopo».

Secondo quanto riferito agli oratori partecipanti alla conferenza i gruppi maggiormente interessati dalla disoccupazione sono quelli degli operai non specializzati, delle persone che svolgono mestieri superati, degli handicappati, delle donne e degli appartenenti a minoranze nazionali. Per quanto riguarda gli handicappati, ad esempio, solo il 13 % è riuscito a trovare un lavoro.

Vi sono possibilità di una contrazione nel breve periodo delle percentuali di disoccupati di lunga durata allo stato eccessivamente elevate? Quali provvedimenti prenderà la Commissione per venire concretamente incontro ai summenzionati gruppi di disoccupati e in particolare a quello degli handicappati?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(11 novembre 1993)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Kostopoulos non solo per quanto concerne l'entità dei problemi legati alla disoccupazione di lunga durata che la Comunità si trova ad affrontare, ma anche il modo iniquo in cui sono colpite le persone più vulnerabili nella società.

Come la comunicazione della Commissione discussa il 1° giugno 1993 in seno al Consiglio «Lavoro e affari sociali» dimostra chiaramente, si tratta di un problema di occupazione oltre che di disoccupazione. È stato ora posto in atto un quadro destinato non soltanto a promuovere il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro, ma anche a consentire alla Comunità di portare avanti una strategia di crescita economica foriera di un più alto livello occupazionale. Tali obiettivi saranno perseguiti sulla base di un programma di lavoro che interesserà i mesi e gli anni venturi.

La Commissione ha dato il suo sostegno alle categorie di persone più vulnerabili facendo leva su diverse misure nell'ambito degli interventi attuali del Fondo sociale e la riforma in corso è concepita per assicurare un aiuto più flessibile e mirato a coloro la cui partecipazione al mercato del lavoro è preclusa da ostacoli particolari.

Si continuerà a fornire un sostegno diretto alle iniziative condotte negli Stati membri per promuovere l'occupazione dei portatori di handicap per il tramite del Fondo sociale europeo, dell'iniziativa Horizon e di altri programmi comunitari.

La formazione professionale, la rieducazione professionale e l'integrazione economica sono tutti settori d'azione specifica contemplati nel terzo programma d'azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II) 1993-1996. Lo scambio d'informazioni previsto dal programma è volto a promuovere lo sviluppo di una politica, a livello comunitario, di cooperazione con gli Stati membri e con le organizzazioni ed associazioni interessate, basata sulle migliori e più efficaci prassi innovatrici vigenti negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1394/93

di Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione
(8 giugno 1993)
(94/C 255/09)

Oggetto: Capacità di deposito nelle centrali nucleari della Comunità europea

1. Quali sono attualmente le capacità di deposito di combustibili usati nelle centrali nucleari europee e nei reattori utilizzati per la ricerca e in che modo tali capacità si ripartiscono in dette centrali nucleari per:

- nucleo del reattore,
- capacità complessiva del bacino di deposito,
- capacità da mantenere libera per il nucleo del reattore,
- strutture di supporto?

2. Quanti combustibili usati vengono depositati nelle singole centrali nucleari, e di quale tipo di combustibili usati si tratta?

3. Quanti combustibili usati sono stati prodotti negli ultimi cinque anni nelle singole centrali nucleari?

4. Quando si ritiene che le capacità di deposito delle singole centrali nucleari saranno esaurite nel caso in cui i combustibili usati non vengano più ritrattati ovvero trasferiti in un deposito provvisorio?

5. Quali sono le quantità di rifiuti radioattivi a scarsa produzione di calore prodotte annualmente nelle singole centrali nucleari?

6. Quali capacità hanno i depositi interni delle centrali nucleari di assorbire tali rifiuti e in che misura sono attualmente usati?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione

(29 novembre 1993)

Relativamente alle informazioni chieste ai punti da 1 a 4, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa svolge periodicamente indagini presso gli Stati membri sulla gestione dei combustibili esauriti. Il primo studio ⁽¹⁾ è stato svolto nel 1982, nel quadro del comitato consultivo ad hoc in materia di ritrattamento dei combustibili nucleari irradiati (CORECOM), istituito con decisione del Consiglio del 18 febbraio 1990. Lo studio è stato aggiornato l'ultima volta nel 1988 ⁽²⁾. La comunicazione sull'attuale situazione e sulla probabile evoluzione della gestione dei residui radioattivi nella Comunità europea ⁽³⁾ contiene dati più recenti sulle quantità di elementi combustibili esauriti, prodotti in passato, in ogni Stato membro, dalle centrali nucleari della Comunità, compresi dati sulla capacità di deposito temporaneo di essi. La comunicazione contiene anche informazioni particolareggiate relative ai punti 5 e 6 dell'interrogazione. Tutti questi documenti contengono cifre relative a ciascun Stato membro e non centrale per centrale in quanto, secondo la Commissione, non spetta a quest'ultima divulgare informazioni di natura commerciale.

Tutti gli studi sopra citati hanno dimostrato che, tenendo conto di tutti i tipi di deposito temporaneo (a livello di centrali nucleari, di impianti di deposito centralizzati al di fuori dei siti di reattori e delle capacità di stoccaggio presso gli impianti di ritrattamento), sono disponibili nella Comunità riserve di deposito di elementi combustibili esauriti sufficienti per far fronte, oggi e in futuro, al fabbisogno in materia.

Considerati i tempi piuttosto brevi della costruzione di un impianto di deposito temporaneo e la buona conoscenza delle quantità prevedibili in futuro, è possibile evitare senza grandi difficoltà carenze di capacità al riguardo.

La Commissione inoltre, considerando che la probabilità di un'interruzione del trasporto degli elementi combustibili verso gli impianti di deposito temporaneo esistenti al di fuori dei siti delle centrali nucleari è minima, non condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare al punto 4 della sua interrogazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(82) 37 def.

⁽²⁾ Doc. SEC(88) 751.

⁽³⁾ Doc. COM(93) 88 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1484/93**di Christos Papoutsis (PSE)****alla Commissione***(14 giugno 1993)**(94/C 255/10)*

Oggetto: Aggiudicazione a privati della costruzione di unità per la produzione di energia elettrica in Grecia

A seguito delle denunce di responsabili sindacali e della viva inquietudine suscitata nell'opinione pubblica greca dal progetto di aggiudicare a taluni privati la costruzione di unità per la produzione di energia elettrica in Grecia, intende la Commissione intervenire preventivamente presso le autorità greche affinché vengano evitate procedure poco trasparenti nonché violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza, di appalti pubblici e di forniture statali?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(23 novembre 1993)

La Commissione ha esaminato il caso descritto dall'onorevole parlamentare. Dalle informazioni di cui dispone non risulta che le procedure d'aggiudicazione di appalti per la costruzione di unità di produzione di energia elettrica in Grecia manchino di trasparenza o che le disposizioni comunitarie sulla concorrenza e sugli appalti pubblici non siano rispettate.

Se l'onorevole parlamentare è in grado di fornire dati precisi sulle presunte violazioni, la Commissione non mancherà di indagare al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1573/93**di Michael Welsh (PPE)****alla Commissione***(17 giugno 1993)**(94/C 255/11)*

Oggetto: Discriminazioni contro gli studenti sulla base della loro nazionalità

La sentenza della Corte europea di giustizia nel caso Gravier stabilisce che è illegittimo il rifiuto da parte di un'università comunitaria della domanda di iscrizione di uno studente, sulla base della nazionalità.

La facoltà di Medicina dell'università di Edimburgo ha recentemente respinto la domanda di una cittadina britannica, appartenente al mio collegio elettorale, per il solo motivo che essa non è scozzese.

Non ritiene la Commissione che dovrebbe intervenire in un caso del genere trattandosi di una grossolana violazione del principio stabilito dal caso Gravier?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

La sentenza della Corte europea di giustizia nel caso Gravier (193/83) ed in altri casi successivi fornisce un'interpretazione dell'art. 7 del Trattato CEE riguardo al divieto di trattamento discriminatorio di cittadini comunitari per quanto riguarda le condizioni di accesso a corsi superiori di studio impartiti in altri Stati membri.

L'art. 7 del Trattato CEE nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia che lo interpreta non si applicano a situazioni a carattere prettamente nazionale quale quella evocata nell'interrogazione. L'accesso dei cittadini di uno Stato membro, che vivono sul suo territorio, al suo sistema di istruzione è di competenza dello Stato membro e la Commissione non può interferire.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1633/93**di James Ford (PSE)****alla Commissione***(22 giugno 1993)**(94/C 255/12)*

Oggetto: Razzismo e xenofobia: progressi compiuti relativamente alle raccomandazioni contenute nella relazione Ford

Può la Commissione indicare i progressi compiuti nel recepimento delle sottoelencate raccomandazioni specifiche, formulata dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul razzismo e la xenofobia:

- Raccomandazione n. 15: nomina di un incaricato comunitario per le questioni di immigrazione;
- Raccomandazione n. 19: campagna d'informazione;
- Raccomandazione n. 24: formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;
- Raccomandazione n. 31: direttiva comunitaria per una normativa quadro contro le discriminazioni;
- Raccomandazione n. 32: direttiva che stabilisce il divieto di diffusione di materiale a sfondo razzista;
- Raccomandazione n. 33: carta dei residenti in Europa;

- Raccomandazione n. 35: proposta di convenzione basata sulla Convenzione dell'ONU sullo status dei rifugiati;
- Raccomandazione n. 36: nomina di un incaricato per le questioni in materia di diritto d'asilo;
- Raccomandazione n. 40: disposizioni per l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia delle decisioni di Schengen e del gruppo ad hoc «Immigrazione»?

Può inoltre la Commissione riferire in modo particolareggiato in merito ad altri progressi compiuti in questo settore, anche se non direttamente connessi alle suddette raccomandazioni, in modo da far conoscere ad un pubblico più vasto gli eventuali sviluppi positivi?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(2 dicembre 1993)

Per quanto riguarda le azioni intraprese dalla Commissione e le raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia, la Commissione rinvia l'onorevole interrogante alla risposta della Commissione al dibattito in data 21 aprile 1993 sulla relazione dell'onorevole De Piccoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/93
di Hemmo Muntingh (PSE)
alla Commissione
(22 giugno 1993)
(94/C 255/13)

Oggetto: Programma Tacis

1. Può la Commissione fornire un elenco dei progetti effettivamente finanziati nel quadro dell'azione Tacis a favore della regione siberiana del Tyumen, indicando luogo di esecuzione, organizzazioni beneficiarie ed i particolari relativi all'ambito dei progetti?
2. È al corrente la Commissione della seria controversia scoppiata in Russia sulla prevista costruzione di un oleo-metanodotto nella penisola di Jamal in Siberia? Intende prestare assistenza alla realizzazione dell'opera?
3. In Siberia, come in Alaska, l'estrazione di petrolio e gas naturale è particolarmente difficile ed il suo impatto ambientale è molto elevato. Oltre a fornire assistenza tecnica alle attività d'estrazione di petrolio e gas naturale nel Tyumen (Siberia occidentale), sta la Commissione svolgendo opera di consulenza sugli effetti ambientali di tali attività estrattive nelle zone artiche?
4. Il programma di assistenza tecnica per il Tyumen stanziava 0,8 Mecu destinati all'«assistenza alle autorità

provinciali e all'Ente di pianificazione regionale per la formulazione della strategia economica dell'oblast' e delle relative politiche settoriali nonché alla consulenza sulle tecniche di bilancio, sulle procedure decisionali, sulle procedure di applicazione e la gestione amministrativa». Tutto ciò prevede anche un rafforzamento della capacità da parte dell'amministrazione di applicare o introdurre controlli di carattere ambientale sulle attività delle imprese operanti nel settore del petrolio e gas naturale? In caso affermativo, in che modo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**
(9 novembre 1993)

L'onorevole parlamentare chiede precisazioni circa l'azione intrapresa riguardo alla componente petrolio e gas del settore energetico dei programmi Tacis, per quanto riguarda in particolare la regione di Tjumen (Siberia occidentale).

1. Relativamente alla regione di Tjumen sono stati concordati con le autorità russe progetti per i due esercizi finanziari 1991 e 1992.

Nel 1991 l'azione principale è stata la costituzione della task force di Tjumen con l'obiettivo di fornire assistenza per arrestare il declino della produzione di petrolio e di gas nella regione. Poiché le autorità regionali volevano evitare che l'economia locale diventasse troppo dipendente dal petrolio e dal gas, la task force ha anche prestato assistenza nel settore dello sviluppo regionale, al fine di individuare azioni che potessero contribuire alla diversificazione dell'economia. Nello schema di lavoro del progetto, messo a punto dopo un'importante missione di individuazione, sono state inserite altre due attività di sostegno, ossia consulenza in campo legislativo e fiscale in funzione degli investimenti occidentali nel settore in questione e formazione in materia di gestione in vista della trasformazione in un'economia di mercato. Queste componenti fanno parte anche del lavoro attuale della task force.

Il carico di lavoro della task force si è recentemente modificato per soddisfare la domanda di assistenza della Banca mondiale nella messa a punto del secondo prestito a favore del settore petrolifero (1 Mrd di USD), che implica la preparazione di tre studi di fattibilità, compresa la valutazione dell'impatto ambientale. I beneficiari di questa assistenza sono le organizzazioni che operano nel settore della produzione del petrolio.

I beneficiari della componente regionale sono le autorità regionali dell'oblast di Tjumen riunite nel consiglio regionale per la pianificazione. L'università di Tjumen e i vari istituti di formazione tecnica che lavorano per l'industria petrolifera saranno i principali beneficiari delle azioni di formazione intraprese nel 1991 e previste nel 1992. La consulenza in campo legislativo e fiscale viene fornita principalmente al ministero per l'Energia a Mosca, il cui responsabile ricopre anche la carica di presidente del consiglio regionale di Tjumen per la pianificazione.

La task force ha stabilito uffici permanenti a Mosca, Tjumen e Nijnivartovsk, dai quali viene intrapresa la maggior parte del lavoro.

Il programma d'azione del 1992 è stato predisposto per portare avanti il lavoro della task force. Esso comprende ulteriori attività relative ai giacimenti petroliferi, in gran parte incentrate sul fabbisogno di risanamento ambientale, comprese la riduzione delle perdite e la valorizzazione dei prodotti attualmente bruciati. La forma precisa del relativo schema di lavoro dipenderà da quello dei progetti definitivamente risultati ammissibili al sostegno della Banca, per garantirne la coerenza. Vi è inoltre un progetto di formazione da portare avanti sulla base delle azioni d'individuazione intraprese dalla task force.

- 2 e 3. La Commissione è a conoscenza della controversia circa lo sfruttamento della zona gassifera della penisola di Jamal e il relativo gasdotto. La missione d'individuazione per il programma del 1992 ha lungamente discusso la questione con un rappresentante dell'industria della regione. I presenti programmi non comprendono progetti relativi a gasdotti per il trasporto del gas artico, nonostante i passi fatti presso l'unità di coordinamento del programma Tacis di Mosca perché ne fosse preso uno in considerazione. Qualora il programma del 1993 o i programmi successivi dovessero comprendere progetti di assistenza in materia, la Commissione garantirà che essi comportino un approfondito esame delle conseguenze ambientali e che gli esperti incaricati del lavoro abbiano l'esperienza necessaria.

Si fa presente per inciso che l'estrazione e il trasporto del petrolio in condizioni artiche non hanno necessariamente conseguenze ambientali catastrofiche. Si consideri a questo riguardo l'esperienza dell'Alaska, complessivamente positiva nonostante l'incidente Exxon Valdez. Questo non è stato infatti un disastro artico, bensì un tipo di incidente che avrebbe potuto verificarsi dovunque e si è effettivamente verificato lungo molto coste (Cornovaglia, Bretagna, Shetland, Galizia ...).

4. Lo schema della consulenza tecnica al ministero comprende una dimensione ambientale, principalmente per uno sviluppo non associato al petrolio nell'industria e nell'agricoltura, nonché nel risparmio energetico, cui è stato assegnato nel 1992 1 Mio di ECU. Inoltre il programma prevede un progetto inteso a determinare il tasso di sfruttamento forestale sostenibile e ad introdurre tecniche forestali valide dal punto di vista ambientale.

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente in relazione al petrolio e al gas, essa rientrerà nello studio di fattibilità citato sopra alla fine del punto 1. Ciascuno degli aspetti relativi alla riduzione delle perdite e al ripristino di giacimenti o pozzi prevede una dimensione ambientale che renderà necessaria la messa a punto di un manuale delle procedure appropriate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1642/93

di Llewellyn Smith (PSE)

alla Commissione

(22 giugno 1993)

(94/C 255/14)

Oggetto: Vendita clandestina di materiali nucleari

Quali accordi esistono nella Comunità sulla collaborazione tra le forze di polizia per combattere l'importazione illecita e la vendita clandestina di materiali nucleari?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione

(22 novembre 1993)

Le attività di polizia sono di competenza esclusiva degli Stati membri. La Commissione è stata informata del fatto che sono già state decise azioni coordinate di polizia sotto l'egida di Interpol. Sebbene non sia direttamente coinvolta in tali accordi, la Commissione ha preso iniziative fin dal 1991 allo scopo di:

- ottenere informazioni dai governi nazionali;
- organizzare efficacemente la comunicazione e la cooperazione con gli Stati membri e, dietro specifica richiesta, fornire loro consulenza;
- applicare misure di sicurezza al materiale nucleare sequestrato;
- analizzare il materiale nucleare sequestrato qualora richiesto dalle magistrature o dai governi nazionali;
- avviare l'allestimento delle pertinenti basi di dati.

Inoltre, date le responsabilità della Commissione in materia di misure di sicurezza e radioprotezione, la Commissione intende occuparsi della questione a livello europeo nel prossimo futuro. L'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, in particolare del titolo VI sulla cooperazione nei campi della giustizia e degli affari interni, offrirà a tale scopo nuove possibilità, associando a pieno titolo la Commissione alla cooperazione delle forze di polizia degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1685/93**di Richard Simmonds (PPE)****alla Commissione***(28 giugno 1993)**(94/C 255/15)*

Oggetto: Regolamenti del segretariato di Stato francese per gli affari marittimi relativi all'occupazione

A seguito della mia interrogazione originaria presentata nell'ottobre 1992 (interrogazione scritta n. 3014/92), la Commissione potrebbe accertare se dal 1° gennaio 1993 il segretariato di Stato per gli affari marittimi francese riconosca il diritto all'occupazione dei cittadini europei e la validità delle patenti britanniche «DOT/RYA Yacht Master» per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto che battono bandiera francese?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

Per quanto riguarda il merito, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione alla precedente interrogazione scritta n. 3014/92 ⁽¹⁾, che verteva sul medesimo argomento.

La Commissione non dispone di informazioni che evidenzino il mancato rispetto da parte della Francia del diritto comunitario in questo settore. Nel caso in cui l'onorevole parlamentare sia a conoscenza di casi precisi sostanziati un eventuale comportamento costitutivo di infrazione, la Commissione lo invita a comunicarle tutte le informazioni necessarie ad avviare un esame della pratica.

⁽¹⁾ GU n. C 264 del 29. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1735/93**di Alexandros Alavanos (GUE)****alla Commissione***(29 giugno 1993)**(94/C 255/16)*

Oggetto: Messa a disposizione della Grecia dei fondi del programma Retex

È noto che tra breve verranno messi a disposizione della Grecia fondi del programma Retex, il cui gestore è l'ETBA (Banca greca per lo sviluppo industriale).

Può la Commissione dire quali sono le linee direttrici del programma relative alla ristrutturazione del settore tessile e dell'abbigliamento greco e quali fondi verranno assegnati alle varie iniziative prese al riguardo?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

Gli obiettivi del programma operativo per l'attuazione dell'iniziativa Retex in Grecia, le misure scelte per conseguirli e i dati finanziari pertinenti figurano nel programma stesso, adottato dalla Commissione con decisione del 18 giugno 1993.

Il testo della decisione viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

La Commissione ricorda che l'iniziativa Retex è intesa ad accelerare la diversificazione delle attività economiche nelle regioni fortemente dipendenti dall'industria tessile e dall'abbigliamento. Il programma Retex per la Grecia mira soprattutto al miglioramento delle conoscenze tecniche e interessa tutti i settori economici.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1744/93**di James Ford (PSE)****alla Commissione***(29 giugno 1993)**(94/C 255/17)*

Oggetto: Assicurazioni automobilistiche del Regno Unito che contemplano un «meccanico autorizzato»

Ha la Commissione già svolto indagini sulla prassi seguita da compagnie d'assicurazione di specificare un meccanico autorizzato o raccomandato per effettuare i lavori risarciti dalle assicurazioni automobilistiche?

Questa prassi rientra nell'ambito delle competenze del commissario preposto alla concorrenza? Qualora non l'avesse già fatto, potrebbe il commissario effettuare una ricerca sugli effetti di questa prassi sulla concorrenza per altri meccanici?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(23 novembre 1993)

La Commissione non ha finora svolto indagini sulla prassi descritta dall'onorevole parlamentare.

L'onorevole parlamentare è forse già al corrente del fatto che l'Office of Fair Trading (OFT) britannico ha proceduto ad un esame generale del funzionamento dei sistemi che prevedono il ricorso ad un meccanico autorizzato o raccomandato. L'OFT non ha riscontrato elementi atti a provare che tali regimi abbiano eliminato talune imprese dal mercato né a suffragare la tesi secondo la quale permetterebbero

l'applicazione di prezzi eccessivi per le riparazioni (cfr. comunicato stampa OFT n. 48/93 del 22 luglio 1993). Il direttore generale dell'OFT ha pertanto deciso di non intervenire in forza della legislazione britannica sulla concorrenza.

Nonostante il graduale sviluppo di un mercato unico nel settore assicurativo, non sembrano esistere attualmente prestazioni transfrontaliere di servizi assicurativi di una certa entità per quanto riguarda i veicoli a motore. La prassi descritta dall'onorevole parlamentare sembrerebbe pertanto non avere effetti apprezzabili sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e non ricaderebbe quindi nel campo d'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza.

Date le conclusioni raggiunte dall'OFT e la palese assenza di effetti apprezzabili sugli scambi commerciali fra Stati membri, la Commissione non intende per il momento effettuare indagini per conto proprio. Tuttavia, qualora l'onorevole parlamentare o altri fornissero prove del fatto che tale prassi limita la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri, la Commissione potrebbe esaminare questo problema in maniera più approfondita.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1774/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(2 luglio 1993)

(94/C 255/18)

Oggetto: Ritrattamento di combustibile nucleare esaurito

Quali notifiche ha ricevuto la Commissione, a partire dal 1970, dal governo e dalle autorità nucleari francesi, compresa la società del settore Cogema, riguardo all'esportazione nell'ex Unione Sovietica di 300-400 t di combustibile nucleare esaurito da ritrattare negli impianti di Toms-7 e altri?

Quali dati sulle importazioni ed esportazioni di combustibile nucleare esaurito e di materiali nucleari ritrattati vengono trasmessi abitualmente all'agenzia di fornitura e di sicurezza dell'Euratom?

Quali dati su tale import-export sono pubblicati dall'Euratom e in quale forma?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(11 novembre 1993)

La Commissione non è a conoscenza di dichiarazioni, da parte del governo francese o di operatori nucleari, in merito ad esportazioni di combustibile nucleare usato verso l'ex Unione Sovietica, a scopo di ritrattamento.

Per quanto riguarda la questione generale sui dati relativi all'importazione o all'esportazione di combustibili nucleari usati e di materiali nucleari trattati, la direzione Controllo di

sicurezza dell'Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom riceve normalmente, per il materiale nucleare di uso civile, notifiche anticipate e relazioni sui mutamenti intervenuti nell'inventario, ai sensi delle relative norme comunitarie (ai sensi, soprattutto, del regolamento (Euratom) n. 3227/76). Tali informazioni comprendono, tra l'altro, la quantità del materiale, la forma fisica e chimica, le date e i mezzi di trasporto, l'uso cui il materiale è destinato, il destinatario e lo spedizioniere, nonché i relativi dati del contratto di fornitura.

Talune informazioni sulle importazioni e le esportazioni vengono pubblicate nella «Relazione sull'attività del Controllo di sicurezza Euratom», preparata ogni due anni per essere presentata al Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1804/93

di Christian de la Malène (RDE) e Alain Pompidou (RDE)

alla Commissione

(12 luglio 1993)

(94/C 255/19)

Oggetto: La politica carboniera della Comunità

Non ritiene la Commissione necessario rivedere i suoi orientamenti in materia di politica carboniera della Comunità alla luce dello sviluppo di tecnologie che hanno permesso di registrare da vari anni consistenti aumenti della produttività in questo settore?

Intende la Commissione prendere tra l'altro posizione sulla relazione elaborata al 31 dicembre 1992 da esperti indipendenti sulla situazione dell'industria carboniera nella Comunità e pensa di seguirne le conclusioni?

Intende infine la Commissione proporre in questo settore una politica comunitaria coerente, piuttosto che misure puntuali e limitate, qualora condivida le ipotesi di competitività a breve termine tra il prezzo del carbone comunitario e quello del carbone importato, nell'intento di veder realizzate l'indipendenza energetica della Comunità, la sicurezza degli approvvigionamenti e la salvaguardia dell'occupazione in regioni con industrie di tipo tradizionale?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

La Commissione è consapevole dei notevoli progressi che sono stati realizzati in termini di produttività dall'industria carboniera comunitaria nel corso degli ultimi anni. Deve tuttavia constatare che, nonostante questi sforzi, che hanno avuto un'intensità irregolare nei diversi bacini comunitari, l'obiettivo della competitività con il mercato mondiale

sembra irraggiungibile per gran parte di questa industria poiché il costo medio di produzione nella Comunità è dell'ordine di 100 ECU/tec contro un prezzo sul mercato mondiale inferiore ai 40 ECU/tec. Queste informazioni sono del resto confermate dalla relazione degli esperti indipendenti ai quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, relazione che sottolinea che i prezzi praticati sul mercato mondiale non dovrebbero subire, in un futuro prevedibile, nessun aumento notevole.

Per quanto riguarda le imprese comunitarie competitive, esse non dovrebbero incontrare alcun problema di smaltimento poiché il consumo di carbone nella Comunità aumenterà probabilmente nel corso dei prossimi due decenni.

Con riferimento alla critica situazione di numerose imprese produttrici di carbone, la Commissione ha trasmesso al Consiglio un progetto di decisione che permette di autorizzare, a determinate condizioni, per il periodo che va dal 1994 al 2002, la concessione di aiuti da parte degli Stati membri alla loro industria carboniera.

Questa procedura dovrebbe permettere di adottare le misure a favore del miglioramento della competitività dell'industria e di attenuare i problemi sociali e regionali legati alla riconversione delle regioni carboniere in declino.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1829/93

di Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione

(13 luglio 1993)

(94/C 255/20)

Oggetto: Azioni contro la recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa

Premesso che il 21 aprile 1993 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione A3-0127/93 sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa, quali azioni concrete ha varato la Commissione in tal senso o quali progetti d'azione intende essa varare, con specifico riferimento alla promozione dei collegamenti e degli scambi di esperienze fra coloro che lottano contro il razzismo e l'antisemitismo e si adoperano per la parità dei diritti per gli immigrati?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(9 dicembre 1993)

Finora la Commissione ha finanziato, o sta ancora finanziando, in otto Stati membri, tredici progetti del 1993 per combattere il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. Le sarà inviato un elenco di tali progetti, che trasmetteremo anche al segretariato generale del Parlamento. In molti altri

progetti è possibile individuare elementi di lotta al razzismo, nell'ambito dell'obiettivo generale di integrazione delle minoranze etniche.

Nel 1993 saranno inoltre spesi circa 500 000 ECU della linea di bilancio della Commissione riservata alla promozione dell'integrazione degli immigrati (B3-4110) in collaborazione con la Confederazione dei sindacati europei dedicato alla lotta contro la xenofobia.

Infine, la Commissione ha recentemente pubblicato una relazione sugli strumenti giuridici per combattere il razzismo e la xenofobia, trasmessa al Parlamento europeo il 29 aprile 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 255/21)

Oggetto: Caccia alle balene

Norvegia, Islanda e Giappone hanno unilateralmente ripreso su grande scala la caccia alle balene per fini commerciali. Tale decisione è stata resa nota il 10 maggio scorso durante i lavori del comitato internazionale per la balene riunito per il suo 45° congresso. Stante che i metodi utilizzati per la caccia alle balene sono considerati particolarmente disumani e crudeli da parte delle organizzazioni europee per la tutela degli animali, intende la Commissione prendere immediati provvedimenti per salvare le balene che rischiano l'estinzione a causa anche del fatto che i paesi summenzionati hanno deciso di liberalizzare la caccia degli esemplari femmina?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(6 dicembre 1993)

La commissione baleniera internazionale (IWC) è l'organizzazione internazionale responsabile della protezione delle balene. La Commissione attribuisce molta importanza alle attività di tale organizzazione e, nel luglio 1992, ha raccomandato al Consiglio l'adesione della Comunità a tale organizzazione. Il Consiglio non si è ancora espresso al riguardo. Attualmente Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito sono parti contraenti dell'IWC.

In occasione dell'assemblea annuale del 10-14 maggio 1993, la commissione baleniera internazionale ha deciso di prolungare la moratoria sulla caccia commerciale alla balena. La Commissione europea si rammarica che alcune parti contraenti abbiano deciso, malgrado ciò, di riprendere tale caccia.

La caccia alla balena è proibita nelle acque poste sotto la giurisdizione o la sovranità degli Stati membri della Comunità. Inoltre, conformemente al regolamento (CEE) n. 348/81 ⁽¹⁾, a partire dal 1982 è proibito importare nella Comunità prodotti ricavati dai cetacei.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1965/93

di Ernest Glinne (PSE)
alla Commissione
(19 luglio 1993)
(94/C 255/22)

Oggetto: Atteggiamento della Comunità europea verso la dittatura haitiana

Il presidente Aristide si è recentemente dichiarato disposto a negoziare sulla base di un compromesso diverso da quello menzionato dall'Assemblea paritetica ACP/CEE. Elaborato dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'ONU e dagli Stati Uniti, il progetto, che sembra convenire al generale Raul Cedras, principale autore del colpo di Stato del 30 settembre 1991, si articolerebbe sui seguenti elementi:

1. riconoscimento di Padre Aristide quale presidente per il resto del suo mandato di cinque anni;
2. un'amplissima amnistia per i militari e gli «squadroni della morte», responsabili di almeno 3 000 omicidi dal settembre 1991 nonché per i sostenitori del presidente coinvolti in omicidi al «collare» (un pneumatico impregnato di benzina è attaccato al collo della vittima e vi è dato fuoco);
3. gli Stati Uniti «professionalizzerebbero» l'esercito, separandolo dalla polizia e dai poteri civili;
4. l'ONU invierebbe ad Haiti 300 osservatori e l'Organizzazione degli Stati americani rafforzerebbe con 200 uomini il gruppo troppo esiguo dei 16 osservatori già presenti a Port-au-Prince;
5. gli USA, la Francia e il Canada riprenderebbero i loro programmi di aiuto, trasformando gradualmente gli osservatori in squadre di assistenza tecnica;
6. l'embargo sarebbe tolto.

Gli inconvenienti di tale progetto sono evidenti: il presidente Aristide resterebbe fuori dal paese fino all'estate del 1994,

ossia fino alla scadenza del mandato del generale Cedras e non sarebbero annullate le «elezioni» che hanno rinnovato un terzo del Senato per un terzo.

Qual è la posizione della Commissione verso tale progetto?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(21 dicembre 1993)

La Commissione non si è mai pronunciata sul compromesso descritto dall'onorevole parlamentare. Essa ha sempre raccomandato un ritorno all'ordine costituzionale e alla democrazia ad Haiti con un presidente eletto democraticamente e una soluzione negoziata fra le due parti.

Dall'inizio della crisi sono stati tentati diversi approcci, in particolare il compromesso di Washington al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare. Quest'ultimo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte di cassazione haitiana nel marzo del 1992.

Dal 4 luglio 1993 sono stati siglati gli accordi di Governors Island e il patto di New York che definiscono e regolano rispettivamente il ritorno all'ordine costituzionale (accordi di Governors Island) e le modalità sulla base delle quali raggiungere un accordo politico fra le parti haitiane (patto di New York). Gli accordi di Governors Island si articolano in 10 punti:

- 1) organizzazione di un dialogo politico fra haitiani;
- 2) nomina di un Primo ministro;
- 3) ratifica della nomina del Primo ministro e del Parlamento;
- 4) sospensione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza (embargo petrolifero);
- 5) ripresa della cooperazione internazionale in particolare in materia di riforma dell'esercito e delle forze di polizia;
- 6) voto e proclamazione delle leggi di amnistia;
- 7) adozioni delle leggi di riforma dell'esercito e del corpo di polizia;
- 8) dimissione del generale Cédras e la nomina di un nuovo comandante in capo delle forze armate haitiane;
- 9) rientro del presidente Aristide ad Haiti il 30 ottobre 1993;

- 10) verifica del rispetto degli impegni assunti precedentemente dall'ONU e dall'OSA.

Questi accordi sono stati riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati membri quale tappa molto importante nella soluzione della questione haitiana. Oltre ad offrire il loro pieno appoggio a tale procedimento, la Comunità nonché i suoi Stati membri hanno deciso di riprendere le relazioni di cooperazione a seguito degli accordi intervenuti e in applicazione del quinto punto degli impegni assunti. Tutto ciò è stato confermato al presidente Aristide in occasione della sua visita alla Commissione l'8 settembre 1993.

Allo scopo di negoziare le modalità relative all'arrivo ad Haiti dei 1 300 «assistenti allo sviluppo» incaricati di prestare il loro aiuto per la modernizzazione dell'esercito e la riforma del corpo di polizia (punti 5 e 7 dell'accordo) sono stati organizzati alcuni incontri con le autorità de facto. Nonostante fossero state finalmente accordate le autorizzazioni, gli oppositori degli accordi di Governors Island, animati da sentimenti «ultranazionalisti», hanno dato luogo a manifestazioni sempre più violente. Queste ultime erano orchestrate dal Fraph, un gruppuscolo di «neo-duvallieristi» tollerato dall'esercito e dalla polizia. Tutto questo ha portato alle violente manifestazioni di lunedì 11 ottobre che hanno impedito l'attracco alla nave americana che trasportava gli «assistenti allo sviluppo» e al dirottamento verso Santo Domingo non solo dei membri della missione civile «diritti dell'uomo» ONU/OSA, ma anche degli assistenti canadesi che si trovavano già sul posto. Dopo l'assassinio del sig. A. Izmer, è stato il ministro di Giustizia G. Mallery a pagare con la vita, il 14 ottobre, il proprio impegno nella vita politica del paese. La Comunità e gli Stati membri hanno condannato severamente questi omicidi.

Da quel momento il Consiglio di sicurezza ha deciso di ripristinare, a partire dal 18 ottobre, l'embargo sulle forniture di armi e di petrolio e di congelare con la collaborazione delle autorità statunitensi i visti e i depositi bancari dei dirigenti haitiani. A loro volta la Commissione e gli Stati membri hanno rinnovato l'embargo petrolifero nei confronti di Haiti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/93

di Ernest Glinne (PSE)

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 255/23)

Oggetto: Rischio di trasmissione nella catena alimentare degli effetti dell'incorporazione nell'alimentazione animale di ormoni o prodotti che provocano l'encefalopatia spongiforme

Ha esaminato la Commissione i lavori della Southwood commission creata nell'aprile 1988 e il rapporto Tyrell

disponibile dal gennaio 1990 nei quali il ministero britannico dell'Agricoltura, della pesca e delle foreste ha cercato di valutare i rischi di trasmissione, nella catena alimentare che arriva all'uomo, degli effetti dell'incorporazione nell'alimentazione dei bovini e degli ovini di ormoni che causano l'encefalopatia spongiforme?

Secondo il dottore R.G. Will, che esercita ad Edimburgo (cfr. *New Scientist* del 16 giugno 1990), l'incubazione nell'uomo può durare più di un decennio e portare alla comparsa di sintomi simili a quelli delle malattie di Alzheimer o di Creutzfeldt-Jakob, tutte e due fatali . . . La trasmissibilità a vari mammiferi (visone, maiale, capra, scimmia . . .) è stata accertata e quindi resta insoluto l'inquietante interrogativo in merito al feto, nel tempo, dell'uomo consumatore di carne e latte contaminati.

Quali sono attualmente le misure essenziali giuridiche e amministrative prese in Gran Bretagna, in Francia e senza alcun dubbio in altri paesi della Comunità ed in base a quali concertazioni?

Quanti sono i capi di bestiame abbattuti (folia bovina, ecc.) visto che talune statistiche affidabili parlano di 885 vacche abbattute e soggette a incinerazione ogni settimana in Gran Bretagna rispetto a 675 l'anno scorso?

Non è necessario prendere misure severissime per proteggere dal rischio di degenerazione mentale i consumatori di carne e latte?

Cosa avverrà inoltre delle eccedenze di latte che il ricorso agli ormoni in causa e a proteine animali non sane aggiungerà alle normali eccedenze?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

La Commissione è a conoscenza dei rapporti elaborati dai comitati Southwood Tyrell nonché del recente rapporto sugli alimenti per animali redatto da un gruppo di esperti britannici sotto la guida del prof. Lamming. Anche il comitato scientifico veterinario che è stato consultato sul contenuto di tali rapporti e il suo parere in merito ai temi trattati è alla base della legislazione comunitaria intesa a proteggere la salute degli animali e dell'uomo dal gruppo di malattie considerate.

L'encefalopatia spongiforme animale è stata diagnosticata da oltre 250 anni. La scrapie è presente nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi terzi, mentre l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), constatata per la prima volta nel 1986, è stata denunciata ufficialmente in sette paesi, tra i

quali il Regno Unito, la Francia, l'Irlanda, la Danimarca, la Svizzera, l'Oman e le isole Falkland. In riferimento alla diffusione della BSE, l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) suddivide i paesi contaminati nei seguenti tre gruppi:

- a) incidenza elevata: Regno Unito;
- b) bassa incidenza: Francia, Irlanda e Svizzera;
- c) paesi ove si sono manifestati pochi casi, e tutti in animali importati provenienti da un paese contaminato: Danimarca, Oman e isole Falkland.

Le misure prese dai vari paesi contro le malattie in questione riflettono tale suddivisione e prendono anche in considerazione la presenza della scrapie, la consistenza del patrimonio ovino e l'affidabilità delle operazioni delle sardigne.

Per tale motivo il Regno Unito ha adottato le norme più rigorose in materia, vietando l'integrazione di proteine di ruminanti negli alimenti destinati ai ruminanti e l'impiego di determinate frattaglie bovine in tutti gli alimenti sia per gli animali che per l'uomo.

Altri Stati membri hanno adottato norme analoghe e vietano l'impiego di proteine di ruminanti o unicamente di determinate frattaglie bovine negli alimenti per animali.

Le norme comunitarie proibiscono il commercio di determinate frattaglie bovine e di alcuni altri tessuti provenienti dal Regno Unito. Sebbene la direttiva 90/667/CEE ⁽¹⁾ stabilisca norme sanitarie per l'eliminazione e la trasformazione dei rifiuti di origine animale, non contempla disposizioni particolari per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi; tali disposizioni verranno prese in base ai risultati di una ricerca comunitaria in corso.

Finora non è provato che encefalopatie spongiformi siano state trasmesse agli animali attraverso la somministrazione di sostanze a base ormonale, mentre è dimostrato che l'impiego di estratto pituitario proveniente da cadaveri umani ha contribuito alla propagazione della malattia di Creutzfeldt-Jakob. D'altro canto la somatotropina bovina è una sostanza sintetica e non è quindi soggetta a tale infezione.

Attualmente è dimostrato che la scrapie non è trasmissibile all'uomo ed il rischio per quest'ultimo di contrarre la BSE è praticamente inesistente. Tuttavia, per evitare anche questo potenziale rischio, vi sono norme comunitarie che escludono dalla catena alimentare umana i tessuti che potrebbero veicolare l'infezione. Prove recenti dimostrerebbero l'eccessiva cautela di tali norme elaborate in funzione della scrapie, in quanto la contagiosità nella BSE è limitata al sistema

nervoso centrale, mentre nella scrapie riguarda anche la milza, il timo ed altri tessuti del sistema linforeticolare.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2025/93

di Raymonde Dury (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 255/24)

Oggetto: Importazioni di prodotti chimici provenienti dai PECO

Il settore chimico della Comunità europea è in crisi. Il primo gruppo chimico belga, la Solvay, ha deciso di chiudere i suoi stabilimenti di Couillet in Belgio e di Heilbronn in Germania. Oltre 500 posti di lavoro sono minacciati.

Le difficoltà delle industrie chimiche hanno cominciato a manifestarsi nel 1990. Dette industrie risentono pesantemente delle massicce importazioni di prodotti a basso prezzo provenienti dai paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Si vorrebbe conoscere l'evoluzione delle importazioni di detti prodotti provenienti dai PECO negli ultimi cinque anni, per singola azienda, per prodotto e per paese.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(11 novembre 1993)

Le importazioni comunitarie di prodotti chimici dai paesi dell'Europa centrale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania e Bulgaria) sono aumentate da 698 Mio di ECU nel 1988 a 1 086 Mio di ECU nel 1992. Si noti tuttavia che nello stesso periodo le esportazioni di prodotti chimici dalla Comunità verso i medesimi paesi hanno registrato un aumento considerevole da 1 480 Mio di ECU nel 1988 a 2 097 Mio di ECU nel 1992, con un conseguente saldo attivo per la Comunità di oltre 1 Mrd di ECU nel 1992.

Per informazioni dettagliate per prodotto e per paese la Commissione rinvia alle basi di dati dell'Ufficio statistico delle Comunità europee, direttamente accessibili per i servizi del Parlamento europeo. Non sono tuttavia disponibili dati statistici relativi ai singoli importatori o esportatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2043/93**di Robert Delorozoy (LDR)****alla Commissione***(23 luglio 1993)**(94/C 255/25)*

Oggetto: Relazioni tra la Comunità e i paesi dell'Europa dell'Est nel settore automobilistico

In applicazione del principio dell'asimmetria, tutte le restrizioni comunitarie alle importazioni di prodotti dell'industria automobilistica originari dei paesi dell'Est europeo saranno abolite entro il 31 dicembre 1996.

Per parte loro, i paesi dell'Est europeo daranno avvio allo smantellamento delle loro barriere tariffarie in modo molto graduale solo fra il 1995 e il 2002.

È prevista altresì l'introduzione di un cumulo generale dell'origine fra la Comunità, i PECO e i paesi dell'EFTA.

Quali disposizioni intende adottare la Comunità per rimettere a punto dei meccanismi di sorveglianza efficaci, onde evitare che vengano rimesse in discussione le regole stabilite negli accordi di associazione, come già avvenuto nel caso delle importazioni di autovetture dalla Cecoslovacchia, per le quali il massimale tariffario è stato ampiamente superato (236,4 milioni di ECU rispetto ai 96,5 previsti dall'accordo) senza che venisse adottata alcuna misura di ripristino dei dazi?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(6 dicembre 1993)

Conformemente alle disposizioni contenute negli accordi intermedi rispettivi e secondo il principio dell'asimmetria, al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, la Polonia, l'Ungheria, le Repubbliche ceca e slovacca nonché la Romania termineranno lo smantellamento delle loro barriere tariffarie nei confronti della Comunità al termine di un periodo transitorio più lungo di quello di quest'ultima, seguendo dei calendari differenziati a seconda dei prodotti e dei paesi.

Fatta eccezione per la Bulgaria, il cui accordo non è ancora entrato in vigore, e della Romania, il cui accordo è entrato in vigore solo nel maggio del 1993, i paesi interessati stanno già applicando una preferenza tariffaria nei confronti di alcuni prodotti dell'industria automobilistica, originari della Comunità. Le Repubbliche ceca e slovacca, ad esempio, hanno ridotto del 20 % i loro dazi doganali sulle autovetture il 1° gennaio di quest'anno; la Polonia e l'Ungheria hanno entrambe aperto, a partire dal 1992, un contingente a dazio nullo (aumentato ogni anno) rispettivamente di 30 000 e 50 000 vetture; la Romania, alla fine del 1993, ridurrà del 20 % i suoi dazi doganali sulle importazioni di autovetture di piccola cilindrata.

Riconoscendo l'importanza decisiva degli scambi commerciali al fine di favorire la transizione di questi paesi verso

l'economia di mercato, il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha deciso che la Comunità terminerà lo smantellamento tariffario per determinati prodotti (sarà interessato anche il settore delle autovetture) due anni prima dell'epoca inizialmente prevista nei rispettivi accordi.

La gestione dei massimali tariffari, che la Comunità applicherà fino al 1995 conformemente a questa decisione, rimane identica a quella di tutti gli altri massimali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i resoconti mensili delle importazioni effettuate nel corso del mese precedente. Nel momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi di cui trattasi su richiesta espressa di uno Stato membro o di sua propria iniziativa. Dal momento che, nel corso del 1992, nessuno Stato membro ha presentato tale richiesta per quanto riguarda la Cecoslovacchia, la Commissione non aveva ragione di ritenere che le esportazioni di questo paese verso la Comunità giustificassero il ripristino dei dazi.

Il cumulo generale dell'origine fra la Comunità, i paesi dell'EFTA e i paesi dell'Europa centrale e orientale, menzionati dall'onorevole parlamentare, non è previsto in nessuno degli accordi. La Commissione esaminerà pertanto questa eventualità conformemente alla domanda formulata dal Consiglio europeo di Copenaghen.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2063/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(23 luglio 1993)**(94/C 255/26)*

Oggetto: Violazione dei diritti politici ed eliminazione dell'opposizione in Albania

A quanto risulta il governo del Presidente Belisha, nel tentativo di soffocare ogni voce democratica, ricorre negli ultimi tempi a metodi autoritari e cerca di limitare la libertà di parola e le attività dei partiti politici. Più precisamente ha accusato il capo dell'opposizione ufficiale di aver amministrato in modo scandaloso, quando era Primo ministro, l'aiuto comunitario fornito attraverso l'Italia.

Ha inoltre cercato con metodi legalisti e antidemocratici di limitare i diritti di difesa politica del più grande partito del paese, anche in seno al Parlamento, chiamando le forze di polizia a bloccare il dialogo democratico e il confronto parlamentare.

Siffatti metodi, che caratterizzano tutti i regimi autoritari, non sono compatibili con l'importanza accordata dalla Comunità al rispetto dei diritti dell'uomo e allo sviluppo di relazioni economiche e commerciali con paesi terzi.

Può dire la Commissione quali azioni concrete intende avviare presso il Presidente Belisha e il governo albanese affinché non si ripetano più comportamenti analoghi nei confronti dell'opposizione che conducono inevitabilmente ad una forma di Stato autoritario e antidemocratico?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
(3 dicembre 1993)**

Le autorità albanesi sono consapevoli dell'importanza attribuita dalla Comunità e dagli Stati membri alla democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo. La stima di questi valori è stata manifestata nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, concluso nel febbraio 1992 tra l'Albania e la Comunità, a norma del quale «il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo è alla base delle politiche interna ed internazionale della Comunità e dell'Albania e costituisce un elemento fondamentale dell'accordo».

Tanto la Commissione quanto gli Stati membri seguono attentamente l'evolversi del processo di democratizzazione e il rispetto dello Stato di diritto in Albania. Le autorità albanesi hanno chiaramente fatto capire che tengono in alta considerazione i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, e che prenderanno le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle regole internazionali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2071/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 luglio 1993)
(94/C 255/27)**

Oggetto: Circolazione dei giornalisti

Secondo la Federazione della stampa greca il fatto di esser costretti a sostenere onerose spese di viaggio costituisce un impedimento sostanziale alla libera circolazione dei membri delle associazioni giornalistiche e ostacola gravemente l'esercizio dell'informazione e della libertà di stampa.

Alla luce di quanto precede intende la Commissione dare la possibilità ai giornalisti europei di muoversi sul territorio comunitario senza essere «ostacolati» dalle spese di viaggio, cioè a dire di viaggiare esibendo speciali tesserini senza dover pagare alcun biglietto ovvero usufruendo di tariffe ridotte?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(25 febbraio 1994)**

Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per quanto riguarda i consumatori, è di migliorare l'accessibilità e la qualità dei trasporti. Questi obiettivi si collocano nel quadro della rete del «cittadino» e di una Carta di qualità. Tuttavia la competenza della Commissione è limitata rispetto a quella delle autorità nazionali e particolarmente ancora a quelle locali.

Per quanto riguarda le tariffe preferenziali (ridotte), la decisione di accordarle a talune categorie di passeggeri è di competenza dell'autonomia commerciale delle imprese di trasporto, siano esse pubbliche o private.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2074/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 luglio 1993)
(94/C 255/28)**

Oggetto: Vendita di grano comunitario

Con ogni probabilità, durante la prossima campagna commerciale, la vendita di grano attraverserà momenti di grande difficoltà dato che, secondo quanto risulta dalle stime fornite dal consiglio internazionale del grano, la produzione mondiale raggiungerà nel 1993-1994 i 575 milioni di t. Giacché esistono anche notevoli eccedenze di cereali, oggetto dell'intervento comunitario, in che modo ritiene la Commissione di dover affrontare il problema?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(14 dicembre 1993)**

La Commissione ha avviato operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento di grano sin dall'inizio della campagna 1993/94. A tre mesi da tale data la situazione si presenta come segue:

4 997 000 t vendute, di cui 4 672 000 t di grano tenero e 325 000 t di grano duro

ripartite nel modo seguente:

Mercato interno: 565 000 t, di cui 302 000 t di grano tenero e 263 000 t di grano duro.

Esportazioni: 4 266 000 t di grano tenero.

Aiuto alimentare: 166 000 t, di cui 104 000 t di grano tenero e 62 000 t di grano duro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2075/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 255/29)

Oggetto: Vendita della produzione greca di frumento di quest'anno

I produttori greci di frumento nutrono profonde preoccupazioni per quanto riguarda la vendita della loro produzione di quest'anno. Questo loro stato d'animo è determinato dal fatto che si teme lo scioglimento della società cooperativa KIDEP e che la vendita dei quantitativi prodotti quest'anno dovrà avvenire attraverso i canali dell'iniziativa privata. Consapevole che la produzione di frumento della campagna di quest'anno sarà elevata, intende la Commissione provvedere affinché si evitino soprusi a danno dei produttori del settore?

Risposta data dal sig. Steichen

a nome della Commissione

(10 novembre 1993)

Le autorità greche hanno recentemente informato la Commissione della loro decisione di aggiornare la legislazione nazionale concernente le cooperative nell'intento di rendere le cooperative agricole più efficienti e più adeguate alle leggi del mercato.

Risulta tuttavia che i produttori di cereali continueranno ad avere la possibilità di commercializzare la loro produzione tramite le cooperative, a prescindere dalla decisione presa nei riguardi dell'organizzazione KYDEP.

L'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali funziona in base al presupposto che sia i privati che le cooperative abbiano la possibilità di operare sul libero mercato. D'altro canto le misure di sostegno che consolidano l'organizzazione comune del mercato in tutta la Comunità assicurano ai produttori le garanzie opportune.

La Commissione non vede perciò la necessità di adottare misure specifiche per tutelare i produttori greci di cereali nei confronti di quello che è il normale funzionamento del mercato nel quadro della politica agraria comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2083/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 255/30)

Oggetto: Fitofarmaco Benomyl

Il fitofarmaco Benomyl utilizzato nelle colture cerealicole, frutticole e delle leguminose è ritenuto responsabile dell'anoftalmia infantile dai sanitari della I clinica oftalmologica del Mourfield Hospital di Londra. Tale fitofarmaco non va adoperato in dosi superiori a 30 mg per kg al giorno secondo quanto disposto dal ministero dell'Agricoltura britannico.

Può la Commissione riferire se e quando la Comunità si è occupata di questa questione e se dai dati disponibili è emerso che nella CE venga proibito (o quanto meno limitato) l'uso del fitofarmaco Benomyl?

Risposta data dal sig. Steichen

a nome della Commissione

(9 dicembre 1993)

Il 18 febbraio 1993 la Commissione ha consultato gli Stati membri, in sede di comitato fitosanitario permanente, riguardo a possibili interventi nei confronti del Benomyl. Persuasi della validità delle proprie valutazioni nazionali, gli Stati membri non hanno proposto interventi particolari, a parte un assiduo controllo della situazione.

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle proprie risposte alle interrogazioni scritte n. 247/93 delle onorevoli Ceci e Vertemati e n. 1130/93 della onorevole Pollack ⁽¹⁾, ugualmente relative al Benomyl.

⁽¹⁾ GU n. C 219 dell'8. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2095/93

di Madron Seligman (PPE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 255/31)

Oggetto: Immatricolazione di automobili straniere in Spagna

È oltremodo deplorabile che disposizioni burocratiche apparentemente insignificanti, che vanno a svantaggio dei

cittadini di altri Stati membri, accrescano il sentimento di disillusione nei confronti della Comunità e di tutto ciò che essa rappresenta, proprio nel momento in cui si auspica il sostegno dei cittadini al Trattato di Maastricht.

Un membro del collegio elettorale dell'interrogante, che come molti altri cittadini britannici ama passare parte dell'anno in un altro Stato membro, fa sapere che a Maiorca ha dovuto pagare per sette anni una targa turistica per la sua automobile e che ora non può fare domanda per la targa spagnola a meno che non ottenga un permesso di residenza.

Egli fa sapere inoltre che, assieme ad altri cittadini britannici residenti in Spagna, è costretto a perdere molto tempo e denaro negli studi di avvocati e di pubblici funzionari nel tentativo di risolvere «problemi di carattere comunitario» che contraddicono gli aspetti positivi del mercato interno e ciò che si spera di conseguire quando il Trattato di Maastricht sarà finalmente ratificato.

L'interrogante è consapevole che la Commissione non ha alcuna competenza in merito all'immatricolazione di veicoli negli Stati membri. Ciononostante, è possibile fare qualcosa per aiutare i cittadini che si trovano nella situazione descritta?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione
(9 novembre 1993)**

Nell'interrogazione l'onorevole parlamentare menziona il caso delle persone non residenti a Maiorca che si vedrebbero rifiutare, da parte dell'amministrazione dell'isola, l'immatricolazione dei loro veicoli con la targa nazionale, e che sono obbligate ad ottenere una targa «turistica» per poter circolare sul territorio spagnolo. In particolare l'onorevole parlamentare chiede se la Commissione può intervenire per aiutare coloro che si trovano in tale situazione.

Il 14 luglio 1993, in occasione di una riunione organizzata in Spagna con le autorità fiscali del paese, la Commissione ha ottenuto chiarimenti sulla situazione specifica di Maiorca. Le autorità spagnole hanno fatto riferimento alla circolare n. 74/993 della direzione generale del traffico del ministero dell'Interno, del 4 giugno 1993, in base alla quale le persone che non possiedono una residenza regolare in Spagna possono comunque far immatricolare i propri veicoli con una targa nazionale, purché il loro soggiorno sul territorio spagnolo non sia inferiore a tre mesi l'anno.

Va segnalato che il caso in questione sembra essere stato risolto, poiché si tratta comunque di un episodio isolato, certamente dovuto ad un'errata interpretazione del diritto comunitario da parte delle autorità di Maiorca.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2105/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 255/32)

Oggetto: Commercio ambulante in Grecia

Come denuncia l'associazione greca dei piccoli esercenti e commercianti ambulanti la legge greca n. 2000/91 (art. 30, par. 1) e l'ordinanza n. 559 del 1992 del ministro del Commercio greco colpiscono il commercio ambulante pur essendo in contrasto con gli artt. 54 e 86 del Trattato CEE e con la direttiva 75/369/CEE ⁽¹⁾. Alla luce di quanto precede quali iniziative intende prendere la Commissione per far sì che il diritto greco venga adeguato a quello comunitario e il settore del piccolo commercio ambulante venga tutelato dagli arbitri delle autorità greche?

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(3 dicembre 1993)**

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare riguarda la compatibilità delle disposizioni di legge greche relative al commercio ambulante con le disposizioni del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi (art. 59) e le disposizioni della direttiva 75/369/CEE relativa alle misure transitorie destinate a favorire l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi nel settore del commercio ambulante.

Le disposizioni della legge greca richiamate dall'onorevole parlamentare limitano l'esercizio di quest'attività a talune categorie di persone (ad es. i portatori di handicap) e a talune attività tradizionali.

La Commissione è conscia del fatto che l'attività dei venditori ambulanti ha una funzione sociopolitica importante per la rivitalizzazione del mercato delle città.

Tale attività costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 60 del Trattato CE e ricade nel disposto talvolta dell'articolo 52 (diritto di stabilimento) e talvolta dell'articolo 59 (libera circolazione dei servizi) di detto Trattato. La delimitazione fra queste due libertà fondamentali sancite dal Trattato può risultare delicata.

Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate, occorre che la prestazione del servizio comporti un elemento transfrontaliero.

Il problema posto dall'onorevole parlamentare non comporta alcun elemento transfrontaliero in quanto riguarda

una situazione interna dello Stato membro e non rientra quindi nella competenza della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2113/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 255/33)

Oggetto: Creazione di un nuovo servizio abilitato ad effettuare controlli sui contributi comunitari concessi alla Grecia

I controlli finora eseguiti in Grecia dai servizi del ministero dell'Agricoltura a proposito degli scandali collegati ai contributi comunitari si sono dimostrati per lo più insufficienti. Di conseguenza ritiene la Commissione indispensabile la creazione di un nuovo servizio nell'ambito della direzione «Controllo del Fondo agricolo di garanzia» del Didagep, servizio che avrà il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento lo giudichi opportuno e avrà anche compiti di indagine?

Risposta data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione

(28 ottobre 1993)

Non spetta alla Commissione prendere posizione sull'organizzazione interna dell'amministrazione greca incaricata di controllare l'uso delle sovvenzioni comunitarie in campo agricolo.

Va tuttavia ricordato l'obbligo che incombe agli Stati membri, da quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 4054/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo ad opera degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento da parte del FEAOG-Sezione garanzia ⁽¹⁾, di disporre di servizi specifici incaricati del controllo a posteriori delle operazioni finanziate dal FEAOG, servizi che siano organizzati in modo indipendente da quelli che procedono ai controlli prima del pagamento.

La Commissione bada a che la Grecia, che ha avviato procedure di cofinanziamento per potenziare il servizio citato, si conformi all'applicazione di questo regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2124/93

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 255/34)

Oggetto: GATT e ambiente

Quali progressi sono stati finora compiuti in merito all'iscrizione di un obiettivo di tutela ambientale nel testo dell'accordo GATT?

Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione

(9 novembre 1993)

La Comunità crede fermamente in una forte organizzazione commerciale multilaterale in grado di affrontare le sfide poste dalla tutela dell'ambiente nel quadro delle norme del commercio multilaterale liberalizzato.

La Comunità ha invitato altri membri del GATT ad adoperarsi affinché questo importante aspetto sia precisato nello statuto di fondazione e nel programma di lavoro dell'organizzazione suddetta, che sarà elaborato al termine dei negoziati in corso. Soltanto in questo modo i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati, nell'osservare le norme sul commercio mondiale, terranno conto anche degli obiettivi ambientali evitando abusi unilaterali o protezionistici.

Sebbene siano stati fatti progressi nelle discussioni informali, la questione rimane delicata per alcuni partner. La Commissione spera che nella fase finale del negoziato si possa giungere a una soluzione soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2135/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 255/35)

Oggetto: Esodo rurale e inurbamento come causa della disoccupazione in Grecia

In un'intervista stampa rilasciata collettivamente dai rappresentanti dell'Unione nazionale greca delle cooperative

dei prodotti vitivinicoli e della Lega panellenica che raggruppa le associazioni cooperative agricole, in occasione della XII esposizione internazionale sull'alimentazione, «Dentrop», il vicepresidente della Paseges, sig. Markulis, ha ricordato che esistono in Grecia segnali preoccupanti circa un nuovo esodo rurale e conseguente inurbamento, e che questi fenomeni sono all'origine della disoccupazione e della sottoccupazione soprattutto nelle regioni agricole del paese.

Ha aggiunto che questa nuova ondata migratoria che si riversa sui centri urbani è dovuta alla contrazione del reddito agricolo a sua volta indotta dalla nuova PAC e dalla chiusura delle grandi imprese cooperative. Può far sapere la Commissione se dispone di dati su questo fenomeno e se la Comunità intende provvedere a eliminare o perlomeno a contenere questa tendenza all'esodo rurale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

Alla Commissione non risulta che in Grecia si stiano verificando movimenti migratori preoccupanti dalle regioni agricole verso le città, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

La Commissione ritiene che non vi siano motivi che potrebbero giustificare movimenti di questo genere. La struttura delle aziende agricole greche è tale che la riforma della PAC non potrebbe avere ripercussioni negative sull'agricoltura ellenica. In generale, gli aiuti al reddito compensano integralmente le perdite dovute alla diminuzione dei prezzi e, inoltre, la riforma della PAC riguarda soltanto una parte relativamente piccola dei prodotti greci.

D'altro canto, a parte le misure di accompagnamento, le misure strutturali già in applicazione e soprattutto quelle adottate per la nuova fase della riforma dei fondi strutturali (che prevedono l'avvio di una politica di sviluppo rurale di importanza specifica per le zone agricole) possono dar luogo ad alternative o a complementi di reddito considerevoli.

Inoltre il recente regolamento per le isole del mar Egeo darà un impulso ancora maggiore agli interventi comunitari per il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2192/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1993)

(94/C 255/36)

Oggetto: Ricerche tecniche nell'ambito della CECA

Può la Commissione fornire informazioni in merito al risultato della consultazione del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c) del Trattato CECA, circa l'opportunità di assegnare fondi per finanziare una serie di ricerche tecniche?

In particolare, può essa comunicare le osservazioni eventualmente formulate dalle associazioni imprenditoriali, le quali disponevano di un periodo di tempo scaduto il 31 marzo 1993?

Inoltre può la Commissione informare in merito alle relazioni eventualmente esistenti tra progetti di ricerca ivi contemplati — come quelli concernenti il «Sistema esperto per l'ottimizzazione di una fabbricazione di acciaio secondaria», i «Sistemi intelligenti di supervisione e diagnostica per il controllo dei processi», la «Modellazione di processi» ecc. — da una parte, e analoghi capitoli dei successivi programmi quadro di R&S, dall'altra?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

Nell'ambito del programma di ricerca «Acciaio» 1993 CECA, il 2 aprile 1993 la Commissione ha ricevuto i risultati della consultazione del comitato consultivo della CECA e, il 24 maggio 1993, il parere conforme del Consiglio, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c) del Trattato CECA.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Trattato CECA ⁽¹⁾, con una comunicazione alle imprese CECA, la Commissione ha invitato dette imprese ad inviare le loro osservazioni sul programma citato. Nessuna osservazione è pervenuta entro la scadenza fissata del 31 marzo 1993. Di conseguenza, il 9 giugno 1993, la Commissione ha adottato la decisione di finanziamento di cui sopra (H/93/2580).

Per quanto riguarda il contenuto tecnico dei progetti citati, si tratta rispettivamente di:

- migliorare l'efficacia dei reattori di fabbricazione di acciaio secondaria;
- controllare le linee di produzione per effettuare le colate di acciai speciali secondo il programma previsto;
- valutare l'impiego di un sistema esperto per diminuire le tolleranze dimensionali dei prodotti a colata continua.

Tali temi corrispondono alle preoccupazioni dell'industria siderurgica europea e sono complementari ai progetti di ricerca finanziati dal programma quadro la cui natura è maggiormente multisettoriale.

(¹) GU n. C 70 del 12. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2244/93

di Ursula Braun-Moser (PPE)

alla Commissione

(30 luglio 1993)

(94/C 255/37)

Oggetto: Rispetto delle quote agricole

Può la Commissione far sapere in che modo intende far rispettare le quote agricole, ad esempio la quota lattiera, dato che finora taluni paesi non si sono attenuti alle quote fissate, contribuendo in tal modo all'incremento delle eccedenze di produzione, e visto che non sono state previste neppure delle sanzioni contro queste violazioni a tutto svantaggio dei paesi che rispettano le disposizioni?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione

(9 dicembre 1993)

Nel quadro della riforma della PAC, la Commissione ha proposto di codificare e semplificare la normativa comunitaria relativa alle quote lattiere. Adottando il regolamento (CEE) n. 3950/92 (¹), il Consiglio si è in gran parte attenuto alla proposta della Commissione. Il risultato atteso è un migliore funzionamento complessivo del regime, grazie in particolare ad uno snellimento delle norme, alla ricerca dell'uniformità ovunque questa risulti compatibile con l'esperienza degli Stati membri, nonché all'eliminazione sistematica di tutti i provvedimenti che rischiano di ritardare il calcolo o il pagamento del prelievo dovuto sui quantitativi commercializzati eccedenti il limite garantito.

Il predetto regolamento è stato inoltre completato dal regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (²) che stabilisce le modalità d'applicazione relative in particolare al computo finale, ai termini di pagamento del prelievo — tanto ad opera dei produttori ed acquirenti che degli Stati membri — nonché ai controlli da effettuare, compreso il numero e la frequenza di questi. In quest'ambito la Commissione ha precisato gli obblighi in materia di dichiarazioni, contabilità, pagamenti, scadenze, ecc., unitamente alle sanzioni previste in caso di inadempienza, a cui sono soggetti i produttori di latte, gli acquirenti, i trasportatori, nonché gli stessi Stati membri per quanto riguarda i termini per la comunicazione e il pagamento del prelievo dovuto alla Comunità in caso di superamento delle quote.

Tra le sanzioni previste figurano in particolare il pagamento di ammende, di interessi di mora e, per gli Stati membri, la riduzione degli anticipi concessi sulle spese agricole.

In definitiva la Commissione ritiene che le nuove disposizioni istituite dovrebbero garantire il rigoroso rispetto delle quote lattiere. Tuttavia, al fine di accertare la loro effettiva attuazione, la Commissione ha intrapreso una serie di indagini in loco in Spagna, in Grecia e in Italia, i cui risultati incoraggianti sono stati comunicati al Consiglio e al Parlamento (³). Nuove indagini complementari sono in corso nei medesimi Stati e i risultati saranno trasmessi al Consiglio e al Parlamento nel marzo 1994. La Commissione ha infine avviato un'indagine ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 (⁴) per verificare in che misura gli Stati membri abbiano assolto ai propri obblighi in materia di contabilizzazione degli scambi intracomunitari di prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0401 nel periodo 1991-1992. Il primo Stato membro visitato è la Germania. Ulteriori missioni saranno effettuate nei Paesi Bassi e, successivamente, in altri Stati membri.

Per quanto le compete, la Commissione ritiene pertanto di poter garantire, nel settore lattiero-caseario, come del resto negli altri settori, il rispetto delle quote fissate dal Consiglio.

(¹) GU n. L 405 del 31. 12. 1992.

(²) GU n. L 57 del 10. 3. 1993.

(³) Doc. COM(93) 109 del 9. 3. 1993 e doc. COM(93) 169 del 21. 4. 1993.

(⁴) GU n. L 94 del 28. 4. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2245/93

di Ursula Braun-Moser (PPE)

alla Commissione

(30 luglio 1993)

(94/C 255/38)

Oggetto: Piani strutturali per i macelli onde evitare il «pendolarismo» degli animali

Può la Commissione far sapere in che modo s'intende elaborare piani strutturali realistici per i mattatoi, controllabili dalla Commissione, al fine di evitare in futuro il «pendolarismo» degli animali da macello?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione

(3 dicembre 1993)

La Commissione può controllare la situazione dei mattatoi a due livelli. Da un lato, essi possono essere incentivati mediante sovvenzioni statali, delle quali la Commissione controlla l'ammissibilità ai sensi degli articoli 92-94 del Trattato CEE. D'altro lato, progetti del genere possono essere cofinanziati anche dalla Comunità. In questo caso la Commissione controlla, nel quadro del regolamento (CEE)

n. 866/90 ⁽¹⁾, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, se l'ammodernamento o la ricostruzione di mattatoi è ammissibile alla sovvenzione. Nel quadro di detto regolamento viene elaborato, in cooperazione con lo Stato membro, un regime di sovvenzione comunitaria. Il programma, di durata pluriennale, si prefigge il miglioramento delle strutture nei vari settori.

Per entrambe le decisioni sono vincolanti i criteri di scelta ⁽²⁾ da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura. Sono quindi esclusi, nel settore della carne e delle uova, «gli investimenti che comportano un incremento della capacità di macellazione di suini, bovini, ovini o pollame — a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa azienda o in altre aziende o se, per i suini, bovini, ovini e per i prodotti avicoli diversi dal pollo, la situazione nella regione di produzione indica un deficit di capacità» (decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990) ⁽³⁾.

Una capacità di macellazione eccessiva rispetto al numero dei capi a livello regionale può provocare inutili spostamenti di bestiame da macello. D'altro lato, per motivi di ordine economico, i mattatoi non devono essere di dimensioni inferiori a un dato minimo, sicché, in alcuni casi, non si può evitare una certa situazione di squilibrio.

È evidente che la Commissione può agire soltanto nell'ambito delle sue competenze a norma del Trattato CEE, per cui non è possibile limitare investimenti privati che vengono effettuati senza sovvenzioni statali, anche se essi possono provocare delle sovraccapacità.

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 6. 4. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 29. 6. 1990.

⁽³⁾ Ibidem, punto 2.10.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2253/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(30 luglio 1993)

(94/C 255/39)

Oggetto: Sussidio ai produttori di pomodori del Ribatejo (regione del Portogallo)

I produttori di pomodori del Ribatejo (regione portoghese) hanno pubblicamente manifestato la propria insoddisfazione per il fatto che nel 1991 l'INGA ha concesso all'impresa di trasformazione di pomodori ECRIL circa 500 milioni di ESC a titolo di sussidi comunitari che avrebbero dovuto essere ripartiti fra i produttori e che non sono mai arrivati a destinazione a causa del fallimento della suddetta impresa.

Può la Commissione far sapere quali iniziative ha avviato per risarcire i produttori e come valuta la situazione?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

I produttori di pomodori destinati alle imprese di trasformazione ricevono indirettamente l'aiuto comunitario. Un importo per chilo di prodotto trasformato viene infatti concesso a tali imprese solo a condizione che esse abbiano acquistato i pomodori almeno ad un prezzo minimo.

La Commissione era venuta a conoscenza del caso denunciato dall'onorevole parlamentare tramite un articolo apparso sul giornale *Diário de Noticias* del 15 maggio 1992, che aveva dato origine ad una richiesta di informazioni al Portogallo. Nella loro risposta le autorità portoghesi hanno indicato che l'aiuto all'impresa ECRIL era stato erogato, così come prescritto dalla normativa comunitaria, previa dimostrazione che gli agricoltori avevano ricevuto il prezzo minimo, e che l'INGA portoghese era in possesso dei documenti giustificativi. Esse hanno aggiunto che sarebbe stata comunque condotta un'indagine in proposito, i cui risultati sarebbero stati trasmessi alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2275/93

di Helwin Peter (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/40)

Oggetto: Contrassegni di nazionalità sulle vetture private

Nell'ambito degli obiettivi dell'Europa dei cittadini le istituzioni comunitarie hanno intrapreso numerose iniziative incisive allo scopo di avvicinare la Comunità al cittadino europeo. Nel contesto di un'Europa senza frontiera è stato possibile fra l'altro realizzare quanto segue: passaporto europeo, patente di guida comunitaria, carta verde assicurativa, diritto di soggiorno.

Secondo l'Automobile club tedesco ADAC, alcuni Stati membri (fra l'altro l'Italia e la Germania) prescrivono che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato membro che viaggiano nel resto d'Europa continuino a dover essere dotati dei contrassegni di nazionalità (adesivo ovale con lettere nere su sfondo bianco).

1. La Commissione può confermare l'esistenza di queste regolamentazioni?
2. Come giudica la Commissione quest'obbligo?

3. Che cosa intende fare la Commissione per avvicinarsi maggiormente, anche in questo settore, all'idea di un'«Europa dei cittadini»?
4. Non sarebbe possibile, nell'ipotesi in cui la Commissione non individui alcuna possibilità di esimere gli automobilisti comunitari da quest'obbligo, attribuire una validità generale all'emblema europeo (dodici stelle dorate su sfondo azzurro) con integrato il contrassegno di nazionalità?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**
(6 dicembre 1993)

1. La Commissione può confermare l'esistenza di una normativa che impone ai veicoli che circolano fuori del loro paese d'immatricolazione di essere muniti del contrassegno di nazionalità corrispondente. Questa normativa, tuttavia, pur se traspare dalle legislazioni nazionali, non è che il risultato delle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, l'ultima delle quali, quella di Vienna, risale al 1968.
2. Poiché questa materia non è di competenza del diritto comunitario, la Commissione non ha alcuna particolare opinione in proposito ma sottolinea, tuttavia, come l'associazione del contrassegno del paese e del numero d'immatricolazione permetta di facilitare, nel caso di infrazioni commesse in un paese straniero, l'identificazione del proprietario del veicolo.
- 3 e 4. Da parte della Commissione non è prevista alcuna proposta di modifica della suddetta normativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2314/93

di Francesco Speroni (NI)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 255/41)

Oggetto: Autorizzazione del governo italiano ad operare voli con aeromobili e personale extracomunitari

Pur in presenza di una forte crisi a livello internazionale con pesanti riflessi gestionali ed occupazionali sul trasporto aereo in ambito comunitario, le autorità aeronautiche italiane hanno concesso al vettore di origine austriaca Lauda Air di operare su base italiana con aeromobili ed equipaggi extra-comunitari.

È tale azione delle autorità italiane da considerarsi conforme alle norme dei trattati ed alla politica comunitaria nel settore aeronautico?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2315/93

di Francesco Speroni (NI)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 255/42)

Oggetto: Voli di linea di vettore comunitario effettuati con aeromobili e personale extracomunitari

A seguito dell'acquisizione di quote azionarie della compagnia aerea ungherese Malev da parte della compagnia Alitalia, taluni voli di linea di quest'ultima sono effettuati con equipaggi ed aeromobili della prima. Tale situazione si riflette negativamente sulle prospettive occupazionali e contrattuali del personale navigante italiano e comunitario in generale.

Si chiede di conoscere se l'attuazione delle indicate operazioni possa ritenersi compatibile con le norme comunitarie.

**Risposta comune data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**
alle interrogazioni scritte E-2314/93 e E-2315/93
(3 marzo 1994)

La reciproca accettazione delle licenze nella Comunità è prevista dalla direttiva 670/91/CEE del Consiglio sull'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile ⁽¹⁾. A norma dell'art. 6, ogni Stato membro, per ragioni di equivalenza, può rilasciare una licenza in base ad una licenza rilasciata da un paese terzo a condizione che quest'ultima soddisfi i requisiti sanciti nell'articolo 1 della Convenzione di Chicago.

Perciò, rilasciando licenze a piloti austriaci e ungheresi, il governo italiano non infrange la normativa comunitaria. Per quanto riguarda gli operatori nella cabina di pilotaggio non è stato adottato alcun provvedimento a livello comunitario.

Per quanto riguarda l'aeromobile, l'articolo 8 ⁽²⁾ del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei prevede come regola generale che l'aeromobile utilizzato da un vettore comunitario possa essere immatricolato a scelta dello Stato membro che rilascia la licenza d'esercizio, nel suo registro nazionale o nella Comunità. Limitate deroghe a questa regola generale sono contenute nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento in relazione ad alcune forme di contratto di utilizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2334/93**di Marie Jepsen (PPE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/43)*

Oggetto: Impossibilità per gli istituti di formazione di pianificare a lungo termine i progetti nel quadro del programma Erasmus

L'Istituto di ricerca sulla formazione presso l'università di Roskilde (Danimarca) partecipa, con 14 università di altri 8 paesi CE e di uno Stato EFTA, ad un ampio programma di ricerca sulla formazione per gli adulti in Europa. In una comunicazione inviata ai deputati danesi al Parlamento europeo, tale Istituto sostiene l'inadeguatezza degli attuali orientamenti di gestione del programma Erasmus, in quanto essi renderebbero difficile la pianificazione a lungo termine dei relativi progetti. L'Istituto ritiene, tra l'altro, che le norme vigenti per il finanziamento dei progetti, tra cui quelle relative alla ripartizione dei contributi tra scambi di studenti, scambi di insegnanti e definizione dei contenuti dei progetti, rappresentino un ostacolo all'adeguata pianificazione e realizzazione dei progetti stessi.

Concorda la Commissione con tale critica e, in caso affermativo, alla luce della prevista revisione del programma Erasmus, intende adottare iniziative volte ad assicurare ai singoli istituti di formazione migliori opportunità per quanto concerne la pianificazione e la realizzazione di ciascun progetto Erasmus?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(17 novembre 1993)

La seconda fase del programma Erasmus, avviato nell'anno accademico 1991/1992, prevedeva un finanziamento triennale per i programmi di cooperazione interuniversitaria (ICP), approvati dalla Commissione per beneficiare di un aiuto finanziario nel quadro di Erasmus, subordinatamente alla valutazione dei loro risultati.

L'approvazione della cooperazione interuniversitaria proposta nello stesso ICP (mobilità degli studenti, mobilità degli insegnanti, programmi comuni, corsi intensivi) dipende dalla qualità dei programmi e dalla disponibilità di risorse della Comunità per ciascun tipo di cooperazione. La mobilità degli studenti rimane la priorità di Erasmus.

Poiché attualmente la Commissione sta preparando le sue proposte per l'azione della Comunità nel campo dell'istruzione, compresa l'istruzione superiore, si prenderà maggiormente in considerazione la programmazione complessiva dei progetti. Va tuttavia sottolineato che il finanziamento della Commissione ha un ruolo catalizzatore e non può

rispondere a tutte le richieste o garantire il loro proseguimento oltre il periodo previsto nella decisione del Consiglio che adotta il programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2352/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/44)*

Oggetto: Adozione di un quadro comunitario di sostegno per le piccole e medie imprese di trasformazione

Dato che a partire dal 1° luglio 1993 in Grecia è stato abolito il regime speciale per i finanziamenti all'artigianato in vigore dal 1966, per cui per la schiacciante maggioranza delle imprese greche di trasformazione è venuta meno ogni possibilità di accesso al sistema bancario, può la Commissione riferire se intende adottare un quadro comunitario di sostegno per le piccole e medie imprese di trasformazione che stabilisca:

- chiare zone di riferimento (ad esempio imprese che occupano da 1 a 9 addetti, ovvero da 10 a 49, da 20 a 99, da 100 a 250, ecc),
- i dati economici di ciascun paese e il grado di arretratezza delle singole regioni?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(9 dicembre 1993)

Il nuovo quadro comunitario di sostegno per la Grecia dovrebbe contenere azioni specifiche in grado di favorire la creazione e lo sviluppo delle PMI. La Commissione esaminerà attentamente eventuali proposte presentate in questo senso dalla Grecia nell'ambito del suo piano di sviluppo regionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2368/93**di José Álvarez de Paz (PSE) e Pedro Bofill Abeilhe (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/45)*

Oggetto: Misure concrete per l'occupazione nella CE

Durante la riunione informale dei ministri «Lavoro e affari sociali» (3-4 maggio 1993) la Commissione è stata sollecitata a presentare proposte concrete in materia di occupazione nella Comunità.

A che punto è la preparazione delle proposte e quali sono le colonne direttrici degli interventi concreti previsti? Quali saranno a grandi linee la dotazione finanziaria e l'incidenza numerica prevista sulla creazione di posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(20 dicembre 1993)**

Il 26 maggio 1993 la Commissione adottava il quadro comunitario di sostegno per l'occupazione ⁽¹⁾, documento accolto con favore dal Consiglio per l'occupazione e gli affari sociali.

Il documento contempla quattro direttrici d'azione fra loro collegate, seguendo le quali ci si propone di elevare il tasso d'occupazione e ridurre la disoccupazione nella Comunità, conservando nello stesso tempo, ed anzi accrescendo, la competitività e il potenziale di sviluppo dell'economia europea:

- potenziare l'intensità di manodopera della produzione in genere ed incentivare attività ad alta intensità di manodopera nei settori appropriati, allo scopo di equilibrare l'offerta e la domanda di lavoro e le altre risorse;
- prevedere in anticipo ed accelerare la creazione di nuove mansioni ed attività, al fine di adattare il ritmo delle trasformazioni e dei cambiamenti strutturali all'evoluzione economica e sociale;
- utilizzare e coltivare le risorse umane con modalità che ne elevino la qualità e il valore e provvedere affinché esse siano impiegate al massimo dell'efficacia, in rispondenza ai bisogni sociali e del mercato;
- rafforzare la lotta contro le disparità, sia tra le regioni della Comunità che tra le categorie sociali.

Dopo la pubblicazione del documento, il comitato permanente per l'occupazione ha esaminato una nutrita serie di proposte particolareggiate. Benché sia ancora prematuro in questo momento formulare previsioni sugli effetti quantitativi dell'iniziativa, sulla scorta di indicazioni concrete si può tuttavia sin d'ora presumere che, sfruttando opportunamente le possibilità esistenti per le industrie dell'ambiente, si potrebbero creare almeno 1,4 milioni di posti di lavoro; le arti e la cultura costituiscono un altro settore ad alta intensità d'occupazione che, secondo stime, dà già direttamente od indirettamente lavoro ad oltre 3 milioni di persone e che, con gli opportuni incentivi, potrebbe generare un'altra grande quantità di occasioni di lavoro. Per quanto riguarda il fabbisogno di mezzi, è ancora troppo presto per trarre conclusioni, visto che alcune delle iniziative previste richiederanno interventi a più livelli e che per altre non ci sarà in effetti bisogno d'impegnare risorse finanziarie.

In applicazione del mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Copenaghen, la Commissione — la quale ha assunto a principio della propria azione in questo settore l'obiettivo di

ricavare il massimo possibile di occupazione dal livello di crescita, qualunque esso sia, che la Comunità riuscirà a conseguire — si muove attualmente lungo le linee tracciate dal Libro bianco, che sarà presentato al Consiglio europeo di Bruxelles.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 238 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2393/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/46)

Oggetto: Pacificazione nell'Azerbaigian

I rapporti tra i due uomini forti della ex Repubblica sovietica dell'Azerbaigian (Ebulfez Elcibey e Surat Huseinof) sono sfociati in un aperto scontro armato, accendendo così un nuovo pericoloso focolaio di guerra civile ai confini meridionali della Russia.

Può la Commissione riferire se la Comunità ha la possibilità di prendere una qualche iniziativa a favore della pacificazione dell'Azerbaigian?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1993)

La Commissione ha seguito con grande preoccupazione i recenti sviluppi in Azerbaigian, in particolare la rivolta di Surat Huseinof contro Ebulfez Elcibey nel giugno scorso. Il 17 giugno 1993 la Comunità e i suoi Stati membri hanno espresso con una dichiarazione il loro timore circa la possibilità che la ribellione armata conduca ad una guerra civile. Essi hanno condannato ogni tentativo di destituire con mezzi anticostituzionali il Presidente democraticamente eletto, ed hanno esortato tutti i capi politici dell'Azerbaigian ad adoperarsi per una soluzione pacifica e costituzionale della crisi.

Nel frattempo il rischio di una e propria guerra civile è stato evitato e la situazione si è ristabilizzata. La Commissione si è compiaciuta per lo svolgersi delle elezioni presidenziali il 3 ottobre 1993.

La crisi politica e militare in Azerbaigian ha coinciso con lo scoppio del conflitto con l'Armenia nel Nagorno-Karabakh, avente per oggetto questo stesso territorio. Il 3 settembre 1993 la Comunità e i suoi Stati membri hanno condannato le recenti offensive da parte delle forze locali armene del Nagorno-Karabakh nel territorio dell'Azerbaigian, che hanno causato il grave problema dei rifugiati nell'Azerbaigian ed hanno minacciato la sicurezza della regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2422/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/47)*

Oggetto: Organizzazioni non governative che hanno rapporti con la Comunità

Nel corso di una recente riunione della commissione per lo sviluppo cui ha partecipato il vicepresidente della Commissione europea Marín è stato fornito il quadro completo delle organizzazioni non governative (ONG) che hanno rapporti con la Comunità.

Può la Commissione mettere a disposizione l'elenco nominativo completo di dette ONG?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

Nel maggio 1993 la Commissione ha approvato un modello di contratto-quadro per il finanziamento delle operazioni compiute nell'ambito dell'aiuto umanitario. L'iniziativa si prefigge di accelerare le procedure e di aumentare l'efficacia delle azioni umanitarie finanziate dalla Comunità.

In base ai principi contenuti nel contratto-quadro, l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) ha intrapreso dei negoziati con le ONG e con un'ampia gamma di agenzie internazionali. Tali negoziati sono stati svolti in uno spirito di dialogo e di apertura, al fine di rendere istituzionali e di razionalizzare le relazioni dell'ECHO con i partner tradizionali della Commissione nel settore degli aiuti umanitari.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, nonché alla segreteria generale del Parlamento, la lista delle organizzazioni che hanno firmato tali contratti-quadro con la Commissione. Prossimamente dovrebbero aggiungersi una ventina di firme.

La Commissione desidera mettere in evidenza il fatto che i contratti-quadro di partenariato nel settore umanitario sono aperti a tutte le organizzazioni che agiscono in questo campo, e che nella scelta dei firmatari non sarà fatta alcuna discriminazione. Nondimeno, bisogna anche sottolineare che, come il Consiglio ha notato nelle sue conclusioni del 25 maggio 1993, l'efficacia dell'azione umanitaria deve costituire un obiettivo fondamentale delle iniziative della Comunità in questo settore. Di conseguenza la Commissione ritiene che i partner della Comunità nel settore dell'aiuto umanitario debbano disporre delle capacità e dell'esperienza richieste per affrontare situazioni talvolta critiche e rischiose.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2435/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/48)*

Oggetto: Impiego di reti derivanti nel Mediterraneo

Intende la Commissione — e in caso affermativo quando — vietare senza eccezioni l'impiego nel Mediterraneo di reti derivanti, indipendentemente dal modo in cui esse sono calate in mare?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1994)

La pesca con attrezzi del tipo a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non è di per sé una pratica incompatibile con una buona gestione della risorse. Occorre tuttavia disciplinarla per evitare eventuali abusi. La proposta della Commissione che stabilisce talune misure tecniche ⁽¹⁾ risponde a tale esigenza.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 533 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2440/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 255/49)*

Oggetto: Impiego di attrezzi da pesca nelle regioni insulari greche e loro caratteristiche tecniche

Concorda la Commissione che nel caso delle regioni insulari greche occorre procedere con un'attenzione particolare all'adozione di misure specifiche relative all'impiego degli attrezzi da pesca e alle loro caratteristiche, in considerazione delle peculiarità geomorfologiche dell'ambiente marino circostante e delle condizioni socioeconomiche di tali regioni (in cui la pesca costituisce l'unica attività economica)?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(5 gennaio 1994)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sulla necessità di applicare accuratamente ogni disposizione relativa alle caratteristiche tecniche ed all'impiego degli attrezzi da pesca, in particolare nelle zone in cui la pesca

costituisce l'attività economica principale. È appunto per questo motivo che la Commissione nella sua proposta di regolamento relativa all'armonizzazione di determinate misure tecniche in vigore nel Mediterraneo — proposta attualmente all'esame del Consiglio — si è impegnata ad introdurre la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri interessati di affrontare i problemi specifici di cui trattasi.

Indipendentemente dal seguito riservato alla proposta in questione, le autorità elleniche hanno la facoltà di proporre le disposizioni che ritengano necessarie al completamento dei regolamenti comunitari, a condizione che venga perseguita una migliore conservazione, che vengano adempiuti gli obblighi generali di non discriminazione e che la Commissione ne sia informata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2445/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/50)

Oggetto: Collaudi di granate contenenti uranio impoverito

La fabbricazione e i collaudi di granate perforanti contenenti uranio impoverito presso i poligoni militari di Dundrennan, Kirkcudbright e West Freugh (Scozia), di Eskmeals (Cumbria, Inghilterra) e di Gramat (Francia) hanno destato viva preoccupazione nell'opinione pubblica e negli ambienti politici britannici e europei, come testimonia, ad esempio, la proposta di risoluzione B3-0658/93 del 14 maggio 1993 dell'on. Staes.

Può la Commissione indicare quali informazioni le sono state trasmesse dai governi britannico e francese a norma del Capo III del Trattato Euratom sulla protezione sanitaria e in special modo dell'articolo 34 relativo agli esperimenti particolarmente pericolosi che riguardano sostanze radioattive?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2447/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/51)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute e all'ambiente dall'uso di uranio impoverito

Intende la Commissione cercare di ottenere copia degli studi condotti sugli effetti nocivi sulla salute e sui rischi ambientali derivanti dall'uso di uranio impoverito nella fabbricazione di granate perforanti, elaborati:

1. dal ministero della Difesa degli Stati Uniti l'11 e il 14 giugno 1993;
2. da John M. Miller del centro di scambio di informazioni sui settori militare e ambientale, con sede a Brooklyn, New York;
3. dal ministero della Difesa britannico nel marzo 1979 sulle munizioni utilizzate contro mezzi corazzati e munite di elementi perforanti contenenti uranio impoverito?

Intende inoltre la Commissione istituire un gruppo ad hoc all'interno del suo gruppo di lavoro sulle questioni nucleari per analizzare le implicazioni di tali rapporti e di altri studi scientifici in materia sulla relazione esistente tra l'uso di uranio impoverito recuperato mediante ritrattamento del combustibile esaurito derivante da impianti civili e talune patologie riscontrate tra i militari degli Stati membri della CE?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2448/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/52)

Oggetto: Granate contenenti uranio impoverito

Può la Commissione far sapere se risoluzioni della commissione di Parigi sull'inquinamento dei mari, che la Commissione ha sostenuto, si applicano ai collaudi di granate contenenti uranio impoverito svolti presso taluni poligoni militari della Comunità, quali Dundrennan e Kirkcudbright (Scozia)?

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2445/93, E-2447/93
e E-2448/93
(22 novembre 1993)**

A parte un'unica eccezione possibile, la Commissione non è al corrente di alcun problema specifico di protezione radiologica associato all'uso di uranio impoverito. Problemi del genere dovrebbero essere affrontati in prima istanza dagli Stati membri conformemente alle norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti (direttiva 80/836/Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio ⁽²⁾).

L'unica eccezione possibile riguarda notizie riportate circa l'esposizione a granate perforanti lanciate durante la guerra del Golfo e successivamente abbandonate senza protezione. Comunque dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che gli effetti di tale esposizione non sono

accertati e le aree in questione non rientrano in ogni caso nella competenza della Commissione.

Per quanto riguarda il collaudo di tali granate sul territorio comunitario, tale pratica esiste da molti anni e non si è ritenuto che essa debba essere oggetto delle disposizioni dell'articolo 32 del trattato Euratom.

Infine, la Commissione prende atto del fatto che tali attività militari non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Parigi. Comunque, per quanto riguarda una possibile contaminazione marina, si può affermare che l'esperienza acquisita con gli scarichi di quantità molto più grandi di uranio in forma liquida da parte di impianti nucleari dimostra che le eventuali conseguenze della dissoluzione, dispersione e assorbimento conseguente dell'uranio associato a granate lanciate nel quadro di operazioni militari di collaudo non sono significative per l'ambiente.

(¹) GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

(²) GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

revisione dell'attuale direttiva (80/836/Euratom, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom) al fine di recepire le ultime raccomandazioni della ICRP.

L'articolo 2 del trattato Euratom dispone inoltre che la Comunità stabilisca con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. La Comunità opera pertanto in stretta cooperazione con gli organismi del settore, in particolare con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). La Commissione sta attualmente cooperando con l'AIEA per assicurare la coerenza tra le norme di sicurezza della Comunità e le norme che vengono elaborate sotto il patrocinio dell'AIEA.

La legislazione negli Stati membri è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie. La Commissione controlla le misure nazionali di attuazione delle direttive negli Stati membri mediante la procedura prevista nell'articolo 33 del trattato Euratom.

(¹) GU n. C 245 del 9. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2485/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/53)

Oggetto: Prevenzione dei rischi nucleari negli Stati membri

Quando pensa la Commissione di armonizzare le varie disposizioni, norme e standard esistenti in materia di prevenzione dei rischi nucleari negli Stati membri della Comunità sulla scorta delle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) e dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione

(22 novembre 1993)

L'articolo 2 del trattato Euratom dispone che la Comunità stabilisca norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e che vigili sulla applicazione delle medesime. Alla fine del 1959 la Commissione ha fondato le proprie direttive che definiscono gli standard fondamentali di sicurezza per la protezione dalle radiazioni, sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). È stata inviata al Consiglio nel luglio 1993 (¹) una proposta di

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2077/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 255/54)

Oggetto: Costituzione di un fondo per lo sviluppo dei boschi

Sarebbe favorevole la Commissione a che fosse costituito, a livello comunitario, un fondo per lo sviluppo dei boschi?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2495/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/55)

Oggetto: Proposta della Comunità per lo sviluppo della silvicoltura

La proposta della Comunità per lo sviluppo della silvicoltura deve contenere, a giudizio unanime dei silvicoltori, norme in materia di assetto dello spazio boschivo basate su criteri scientifici e sociali tali da consentire, da un lato, di organizzare le attività edafologiche e di altro genere su ogni singolo spazio boschivo e, dall'altro, di evitare conflitti tra silvicoltura, allevamento, agricoltura di montagna, sviluppo urbano e industriale.

Alla luce di quanto precede con quali mezzi intende la Commissione formulare la proposta della Comunità per lo sviluppo della silvicoltura e come pensa di intervenire in futuro per organizzare l'assetto dello spazio boschivo con l'ausilio dei finanziamenti comunitari?

**Risposta comune data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2077/93 e E-2495/93
(18 gennaio 1994)**

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che sono in corso diverse azioni forestali, finanziate dagli Stati membri con la partecipazione della Comunità, nell'ambito dello sviluppo regionale e rurale, nonché misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune, misure di protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e programmi comunitari di ricerca. Tra gli strumenti principali è opportuno citare il regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità ⁽¹⁾; il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ⁽²⁾; il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽³⁾; il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽⁴⁾.

Anche se non sono finanziate da un fondo specifico, le azioni della Comunità in materia forestale si sono estese tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Negli ultimi dieci anni la Comunità ha stanziato più di 1 Mrd di ECU solo per lo sviluppo, il miglioramento e la protezione delle foreste, senza contare le azioni di ricerca nel settore forestale che godono del contributo comunitario.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle foreste a livello comunitario, la Commissione sta attualmente esaminando, nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo (Rio, giugno 1992), fino a che punto è possibile rafforzare la strategia e il programma di azione forestale adottati dal Consiglio nel 1989. Qualsiasi iniziativa comunitaria nel settore dovrà comunque basarsi sulla dichiarazione di principio relativa alla gestione, alla conservazione e allo sviluppo durevoli delle foreste, adottata dalla Comunità a Rio nel 1992, e dovrà tenere conto delle risoluzioni di Strasburgo e di Helsinki formulate in occasione delle recenti conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2525/93

di Mauro Chiabrando (PPE), Ferruccio Pisoni (PPE),
Giuseppe Mottola (PPE), Franco Borgo (PPE) e Agostino
Mantovani (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/56)

Oggetto: Importazione illegale di vino «Barbera d'Asti»
dall'Argentina

Alla recente manifestazione enologica «Vinexpo» di Bordeaux era presente un'azienda vitivinicola argentina che presentava tra i suoi prodotti del vino indicato come Barbera d'Asti, venduto a prezzi concorrenziali rispetto all'originale prodotto piemontese.

Risulta inoltre che la società Waidatt si avvalga di un importatore olandese per commercializzare il prodotto in tutto il territorio comunitario.

I danni causati al vero Barbera d'Asti da questa forma di concorrenza sleale sono ingenti a causa della diffusione di un prodotto extracomunitario e con una falsa denominazione di origine.

Tutto ciò premesso può dire la Commissione:

1. se sia a conoscenza di tale importazione abusiva;
2. se possa direttamente accertarla;
3. quali iniziative intenda assumere per far rispettare le norme che tutelano la concorrenza e le denominazioni d'origine dei prodotti e di conseguenza il prodotto italiano originale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(20 gennaio 1994)

La Commissione è a conoscenza dei fatti esposti dagli onn. parlamentari anche a seguito di reclami che sono già stati registrati presso il segretariato generale e di una comunicazione ufficiale delle autorità di controllo italiane.

Ove le denunciate importazione e commercializzazione nei Paesi Bassi e nella CEE di vino di provenienza argentina recante una denominazione che imita la D.O. Barbera d'Asti venissero verificate, la Commissione è del parere che tali attività costituiscono violazione dei regolamenti posti a tutela delle D.O. comunitarie e, in particolare, delle specifiche disposizioni previste agli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 823/87 ⁽¹⁾ e agli articoli 29.2. e 40.2. del regolamento (CEE) n. 2392/89 ⁽²⁾.

Al fine di verificare le informazioni ricevute e di invitare le competenti autorità olandesi ad adottare i provvedimenti

necessari in caso di constatata irregolarità, la direzione generale dell'Agricoltura ha già indirizzato loro le opportune comunicazioni, con riferimento sia ad una possibile procedura di infrazione, che nel quadro della collaborazione tra le istanze di controllo degli Stati membri e la Commissione nel settore viti-vinicolo, prevista dal regolamento (CEE) n. 2048/89 ⁽³⁾.

I servizi della Commissione decideranno in merito ad eventuali future azioni in funzione del tenore della risposta delle autorità olandesi.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2542/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/57)

Oggetto: Competitività dei prodotti di base dell'agricoltura greca

Può far sapere la Commissione se i prodotti di base dell'agricoltura greca hanno acquistato competitività grazie ai nuovi indirizzi della PAC decisi per garantire prodotti di qualità, sani e rispettosi dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1994)

Nell'ambito dello sviluppo rurale e in risposta alla necessità di elaborare una valida e coerente politica di qualità a livello comunitario, il 26 luglio 1993 sono entrati in vigore:

- il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e
- il regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾.

Si era infatti d'avviso che l'incentivazione e la valorizzazione dei prodotti aventi determinate caratteristiche connesse alla loro origine geografica o ai metodi tradizionali di produzione avrebbero permesso di conservare determinati tipi di produzione, altrimenti destinati a sparire. Inoltre questa politica avrebbe potuto spingere gli agricoltori a cercare nuove forme di produzione o a riprendere metodi di produzione ormai abbandonati.

I due regolamenti succitati hanno come obiettivo di proteggere a livello comunitario le denominazioni di origine e i metodi tradizionali di produzione, evitando usurpazioni e imitazioni.

Spetta alle associazioni di produttori e/o di trasformatori europei inoltrare le domande di registrazione all'autorità competente dello Stato membro interessato, la quale la trasmette alla Commissione per ottenere la protezione prevista dai regolamenti suindicati.

Vanno inoltre notificate le misure adottate di recente concernenti la protezione dell'ambiente e le attività agricole.

In tale contesto specifico, il regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽²⁾ relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente provvede alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali per mezzo di programmi zonali. Spetta agli Stati membri presentare le proposte relative a tali programmi.

Oltre alle misure di carattere orizzontale, va rilevata la possibilità di adottare provvedimenti regionali di carattere strutturale. Ad esempio, in Grecia, numerosi programmi regionali dell'obiettivo 1 prevedono l'adozione di misure relative alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente, quali le strutture di controllo della qualità dei prodotti e del loro tenore di residui chimici, il trasporto di sostanze inquinanti, il trattamento di reflui zootecnici, le misure di prevenzione in campo agricolo, ecc.

La Commissione ritiene che tutte queste misure concorrano a incentivare una migliore concorrenza dei prodotti attraverso una politica di qualità e di difesa dell'ambiente rurale.

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2568/93

di Ioannis Stamoulis (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/58)

Oggetto: Esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'aeroporto di Chaniá (Creta) iscritti nel programma Interreg

La costruzione del nuovo scalo aeroportuale di Chaniá figura nel programma comunitario Interreg. Tuttavia sembra che i relativi lavori non procedano regolarmente a causa di inspiegabili e ingiustificate ingerenze da parte dell'amministrazione greca.

Può far sapere la Commissione a che punto si trovano i lavori, qual è la percentuale di impiego del contributo finanziario e entro quando sarà completata l'opera utilizzando interamente la somma messa a disposizione dalla Comunità?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

L'ampliamento dello scalo aeroportuale di Chaniá e la costruzione di una nuova ala dell'edificio per i passeggeri, il riassetto ambientale nonché l'estensione dell'area di sosta degli aerei sono inclusi nel programma Interreg per un costo totale di 13,5 milioni di ECU, con un contributo FESR di 10,125 milioni di ECU.

Dalle ultime informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità responsabili dell'esecuzione risulta che:

- alla fine del 1993 5 milioni di ECU sono stati utilizzati per l'ampliamento dell'edificio passeggeri;
- i problemi amministrativi sembrano risolti e la nuova ala dell'edificio nonché l'estensione dell'area di sosta saranno ultimate entro il 31 dicembre 1994, data limite per l'ammissibilità delle spese secondo l'attuale programma Interreg per la Grecia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2574/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/59)

Oggetto: Accresciute difficoltà per il settore agricolo

Consapevole delle accresciute difficoltà che gli agricoltori, soprattutto greci, hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni per quanto riguarda le possibilità di investimento e, soprattutto, di acquisto di costose attrezzature agricole, difficoltà che nuocciono anche alle industrie produttrici di queste attrezzature, può precisare la Commissione se intende contribuire alla realizzazione di uno studio sulla crisi del settore agricolo, la meccanizzazione dei procedimenti produttivi e sull'impatto che questa meccanizzazione ha avuto sull'occupazione?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1993)

Non si può sostenere che negli ultimi anni gli agricoltori greci abbiano attraversato una situazione di crisi. Se si prende come indicatore della situazione l'evoluzione dei redditi agricoli, se ne constata un aumento pro capite nonostante esistano notevoli fluttuazioni annue. Egualizzando a 100 la media dei redditi negli anni 1984, 1985 e 1986, il reddito agricolo nel 1992 risulta pari a 118. Ciò

significa che il reddito per agricoltore è nel frattempo aumentato in valore reale del 18,1 %.

È vero che in Grecia il tasso di occupazione nell'agricoltura è diminuito, ma in misura inferiore alla media comunitaria. Ancora più modesto è il calo della manodopera familiare, dato che la variazione percentuale tra il 1992 ed il 1991 risulta pari a -0,7 %, rispetto al -3,7 % rilevato a livello comunitario.

Data queste premesse la Commissione desidera segnalare all'onorevole parlamentare che la riforma della PAC da essa proposta, di cui non è ancora terminato il primo anno d'applicazione, costituisce una risposta fondamentale e globale ai problemi del settore agricolo della Comunità. La Commissione sorveglierà l'efficace attuazione della riforma e non mancherà di seguire attentamente l'evoluzione del settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2594/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/60)

Oggetto: Autorizzazione per proseguire la commercializzazione di taluni medicinali

Il livello delle conoscenze scientifiche e tecniche spiega perché le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali abbiano carattere temporaneo. Per assicurare la massima protezione possibile della salute dei cittadini europei, intende la Commissione proporre che nel quadro delle regolamentazioni comunitarie il rilascio dell'autorizzazione per proseguire la commercializzazione dei medicinali non ancora sufficientemente conosciuti sia subordinato ad un obbligo di controllo da eseguire ogni 5 anni?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

Il diritto comunitario prevede che ogni autorizzazione di immissione sul mercato di un medicinale abbia una durata di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi quinquennali successivi. La decisione di rinnovare un'autorizzazione è adottata solo dopo l'esame da parte dell'autorità competente di un fascicolo che riporti in particolare i dati sulla farmacovigilanza e le altre informazioni pertinenti per la sorveglianza del medicinale. Tale esigenza è stata di recente rafforzata nella normativa farmaceutica comunitaria, arti-

colo 10 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965 ⁽¹⁾, modificata in ultimo dalla direttiva 93/39/CEE del 14 giugno 1993 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2595/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 255/61)

Oggetto: Cardiopatie in gravidanza

La gravidanza può non solo aggravare molte cardiopatie (acutizzazione della sintomatologia in caso di insufficienza cardiaca, aumento della cianosi nelle cardiopatie cianogene congenite), ma anche causare la morte delle gestanti affette da ipertensione arteriosa polmonare. È quanto hanno sottolineato, tra l'altro, alcuni cardiologi greci e stranieri intervenuti nel corso della tavola rotonda tenutasi a Salonico sul tema delle cardiopatie in gravidanza il 10 giugno 1993, giornata di apertura del congresso internazionale di cardiologia. Considerato quanto precede, intende la Commissione esaminare la possibilità di finanziare uno studio sulle cardiopatie in gravidanza?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(10 novembre 1993)

La Commissione è pronta ad esaminare la possibilità di contribuire al finanziamento di studi sulle cardiopatie in gravidanza, che rientrino nei criteri dei suoi programmi di ricerca o delle sue attività per la prevenzione delle malattie.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2674/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 255/62)

Oggetto: Soppressione degli ostacoli al riconoscimento reciproco dei diplomi professionali in materia di formazione

La Commissione reputa soddisfacenti le azioni intraprese per eliminare gli ostacoli al riconoscimento reciproco dei diplomi professionali in materia di formazione?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione

(2 dicembre 1993)

Il riconoscimento dei diplomi professionali in materia di formazione è oggetto di due recenti direttive, adottate nell'ambito del completamento del mercato interno. Tali direttive hanno precisamente per scopo il superamento degli ostacoli che sussistono in materia di riconoscimento reciproco delle formazioni professionali non ancora coperte da una direttiva settoriale (per es. direttiva professione di medico ecc. ...).

La direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni è entrata in vigore il 4 gennaio 1991. Lo stato di applicazione di questa direttiva costituirà l'oggetto di una relazione al Parlamento ad al Consiglio entro il mese di gennaio 1996 al più tardi. In tale occasione la Commissione presenterà le proprie conclusioni sulle modifiche che possono essere apportate al sistema.

La direttiva 92/51/CEE ⁽²⁾, che integra la precedente, entrerà in vigore il 18 giugno 1994 dopo il periodo concesso per il recepimento. Anch'essa prevede una relazione per il Parlamento e per il Consiglio sul suo stato d'applicazione al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Per finire, su iniziativa della Commissione ed in conformità all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 89/48/CEE, è stata costituita una rete di punti d'informazione coordinati nei dodici Stati membri. I membri di questa rete informano il lavoratore migrante e lo orientano verso l'autorità competente responsabile per la sua specifica professione.

In presenza di questa situazione la Commissione ritiene che le azioni intraprese finora siano sufficienti ad eliminare gli ostacoli che si frapponivano al riconoscimento dei diplomi professionali in materia di formazione.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2675/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 255/63)

Oggetto: Mercato unico dei servizi postali

Considerando la proposta di risoluzione degli onn. Simpson e Denys sul mercato unico dei servizi postali (B3-0944/93 del 22 giugno 1993) e il proposito di presentare, entro il 1993, proposte legislative al riguardo, può far sapere la Commissione se quale unica base giuridica di queste future proposte sarà scelto l'articolo 100 A del Trattato, come del resto suggerisce anche il Parlamento europeo, e inoltre se

occorre tener conto dei risultati della suddetta proposta di risoluzione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(23 novembre 1993)

La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione ⁽¹⁾ al Consiglio e al Parlamento sulle linee direttrici che la Commissione propone per il settore postale.

Solo in seguito al dibattito al Consiglio e al parere del Parlamento sulle linee direttrici, la Commissione elaborerà le misure legislative che risulteranno necessarie.

Allo stadio attuale è quindi prematuro, senza conoscere il tenore esatto di queste misure legislative, formulare delle ipotesi sulla base legale più appropriata secondo i trattati.

Ad ogni modo, nella sua analisi la Commissione terrà conto delle posizioni del Parlamento e, in particolare, della risoluzione adottata il 25 giugno 1993 (B3-0942 e 0944/93).

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 247.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2677/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 255/64)

Oggetto: Instaurazione di una politica integrata a favore delle isole

Considerando che i problemi che affliggono le regioni insulari, soprattutto l'isolamento, hanno pochissimi punti in comune con i problemi delle zone costiere (accesso ai porti, ambiente, pesca) e che quindi queste regioni necessitano di una politica comunitaria integrata autonoma; considerando altresì che le regioni insulari della Comunità (le isole abitate sono 400) rappresentano il 5 % dell'intera superficie della Comunità e che la loro popolazione è di 23 milioni di abitanti, vorrà la Commissione intervenire immediatamente affinché sia instaurata una politica comunitaria integrata a favore delle isole?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1994)

La Commissione riconosce che le regioni insulari soffrono di svantaggi specifici, come sottolinea l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

La situazione e i problemi di sviluppo sono tuttavia molto diversi e, data tale diversità, non è detto che una politica comunitaria integrata a favore delle isole possa risultare più efficace di strategie di sviluppo messe a punto a livello locale.

I fondi strutturali possono consentire alle autorità delle isole, con l'accordo dei rispettivi Stati membri, di attuare in modo decentralizzato azioni di sviluppo economico rispondenti alle loro esigenze.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2721/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 255/65)

Oggetto: Sovvenzioni a favore dei privati — Esclusione degli enti locali dai trasporti urbani

La TEDKNA, associazione che raggruppa 46 comuni con oltre 10 000 abitanti e 5 comuni con meno di 10 000 abitanti del dipartimento dell'Attica, ha fatto ricorso al consiglio di Stato contro la legge 2078/92 e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo perché questa legge nei fatti priva gli enti locali del diritto di erogare servizi ai cittadini e di esercitare l'attività imprenditoriale alle stesse condizioni dei soggetti privati.

Il 26 luglio 1993 è stata presentata al Parlamento greco l'interrogazione scritta n. 11/93 per denunciare la mancata indicazione dei requisiti necessari per la fornitura di 1 600 autobus, requisiti che però venivano enunciati solo dopo (sic!) l'apertura dei plichi contenenti le offerte e il loro successivo esame; questa circostanza avrebbe consentito di escludere 10 tipi di autobus inizialmente ammessi.

Nella suddetta interrogazione si denunciava altresì che il sottosegretario all'economia, con decreto del 10 giugno 1993, avrebbe deciso di destinare alla società di trasporti urbani una somma di 7,6 miliardi di dracme iscritta nel programma per gli investimenti pubblici (PDE).

Può far sapere la Commissione come valuta:

1. la procedura seguita per l'acquisto dei suddetti autobus, e
2. il sussidio accordato ai privati, quando invece l'ente locale si era già visto escluso dalla possibilità di fornire il servizio?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(3 febbraio 1994)**

La Commissione ha ricevuto un reclamo in merito alla procedura seguita per l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di 1 600 autobus per la regione di Atene. Pare in effetti che, successivamente alla pubblicazione della gara d'appalto da parte delle società di trasporto pubblico (SEP), il ministro dei Trasporti abbia adottato un decreto (n. 18874/1677, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 367, Serie B, del 21 maggio 1993) recante nuovi requisiti tecnici per gli autobus per il trasporto pubblico.

La Commissione si è messa in contatto con le autorità elleniche per ottenere informazioni più dettagliate in vista di un esame della situazione alla luce delle disposizioni del diritto comunitario, ed in particolare delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci (articoli da 30 a 36 del trattato CEE). La Commissione non mancherà di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto del trattato.

L'articolo 222 del Trattato CEE non pregiudica affatto il regime della proprietà negli Stati membri. Di conseguenza compete agli Stati membri definire sia le modalità di gestione dei servizi pubblici che la natura privata o pubblica delle imprese somministratrici di tali servizi, nel rispetto delle norme del Trattato.

A norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1839/91 ⁽²⁾, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono imporre degli obblighi di servizio pubblico alle imprese di trasporto pubblico urbane, suburbane e regionali, in cambio di una compensazione finanziaria, alle condizioni previste dal regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2734/93

**di Jean-Marie Vanlerenberghe (PPE)
alla Commissione
(16 settembre 1993)
(94/C 255/66)**

Oggetto: Fuorviante dicitura francese nel regolamento (CEE) n. 1274/91 concernente talune norme sulla commercializzazione delle uova

In merito alla traduzione francese dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1274/91 ⁽¹⁾ sembra evidente che i

termini «all'aperto — sistema estensivo» risultino agli occhi dei consumatori francofoni meno attraenti che l'espressione «all'aperto».

Consapevoli del fatto che da due anni a questa parte gli industriali della Comunità hanno approfittato, e continuano tuttora a farlo, di tale dicitura fuorviante in Francia per aumentare considerevolmente la loro produzione di uova «prodotte industrialmente» da galline allevate in maniera semiestensiva a danno delle uova «di fattoria» prodotte all'aperto, potrebbe la Commissione ravvisare la possibilità di modificare questo regolamento sostituendo ad esempio:

1. la dicitura «uova di allevamento all'aperto — sistema estensivo» con «uova di allevamento all'aperto» o «uova di allevamento in libertà» corrispondente a 10 m² per gallina,
2. la dicitura «allevate all'aperto» con «allevate in semilibertà» corrispondente a 2,5 m² per gallina?

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(15 novembre 1993)**

I termini relativi al modo di allevamento redatti nelle lingue ufficiali della Comunità e figuranti nell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1274/91 sono stati stabiliti di comune accordo con gli operatori del settore delle uova e con l'amministrazione degli Stati membri in questione.

La Commissione non prevede di modificare tale articolo. Un'eventuale modifica delle norme al riguardo potrebbe essere presa in considerazione solo dopo che i rappresentanti del settore delle uova e le autorità competenti abbiano esaminato il problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2765/93

**di Sir James Scott-Hopkins (PPE)
alla Commissione
(28 settembre 1993)
(94/C 255/67)**

Oggetto: Creazione di un fondo del patrimonio europeo

Quando intende la Commissione patrocinare la creazione di un fondo del patrimonio europeo? Concorda essa sul fatto

che i problemi incontrati dai responsabili della conservazione di grandi edifici storici, come le nostre cattedrali, sono spesso analoghi in tutta la Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(10 dicembre 1993)**

Nella sua risoluzione del 1974 sulla salvaguardia del patrimonio culturale europeo ⁽¹⁾ il Parlamento europeo aveva chiesto l'istituzione di un fondo per la conservazione del patrimonio architettonico. In un'epoca in cui i tassi d'interesse erano molto elevati questo fondo avrebbe avuto l'obiettivo di accordare prestiti a tassi deboli per incoraggiare i proprietari a effettuare i lavori necessari per la buona conservazione dei monumenti.

Visto che il Consiglio non era favorevole all'istituzione di nuovi fondi, l'idea iniziale è stata ben presto abbandonata; tuttavia il nome «fondo per la conservazione del patrimonio architettonico» è stato utilizzato per più anni come titolo della linea di bilancio riservata alle azioni nel settore del patrimonio culturale ⁽²⁾. A tale stadio la linea copre l'azione annuale dei progetti pilota, il sostegno ai lavori di restauro di monumenti e siti d'eccezione, le borse di formazione, il sostegno accordato nel quadro del programma Caleidoscopio dei progetti relativi al patrimonio culturale, nonché una serie di azioni di sensibilizzazione per quanto riguarda il patrimonio.

Tutte queste azioni saranno valutate ed eventualmente riorientate o completate nel quadro di una comunicazione sul patrimonio culturale mobiliare e immobiliare che la Commissione prepara attualmente su domanda del Consiglio (conclusioni dei ministri della Cultura riuniti in seno al Consiglio del 12 novembre 1992, sulle direttive di un'azione culturale della Comunità) ⁽³⁾, e che sarà presentata al Consiglio e al Parlamento nel 1994. In tale occasione la Commissione si impegnerà a considerare i problemi comuni che si pongono alla conservazione del patrimonio negli Stati membri, quali quello della manutenzione dei grandi monumenti ricordata dall'onorevole parlamentare. Le azioni che proporrà nella comunicazione dovranno tuttavia rispondere al criterio della sussidiarietà e formare oggetto di un consenso in previsione delle procedure decisionali quali definite all'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2773/93

**di John Iversen (V)
alla Commissione
(28 settembre 1993)
(94/C 255/68)**

Oggetto: Comitato per la tutela degli interessi delle minoranze e dei territori autonomi

Intende la Commissione istituire un comitato permanente con il compito di vigilare a che vengano garantiti sul piano politico, culturale e giuridico le minoranze nazionali, etniche e culturali, nonché i territori autonomi all'interno della Comunità?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
(7 marzo 1994)**

La condizione giuridica delle minoranze e delle regioni autonome non rientra tra le competenze della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2782/93

**di Alexandros Alavanos (GUE)
alla Commissione
(28 settembre 1993)
(94/C 255/69)**

Oggetto: Ente pubblico per l'energia elettrica e valutazioni d'impatto ambientale

Nell'ambito del programma di elettrificazione delle Cicladi, l'Ente pubblico per l'energia elettrica (DEI) intende realizzare nelle isole di Siros e di Tinos alcune linee aeree ad alta tensione senza procedere in via preliminare a valutazioni di impatto ambientale che tengano conto anche di soluzioni alternative quali il passaggio sotterraneo dei cavi, e senza informare gli abitanti e i comuni interessati dei suoi progetti, nonostante le disposizioni della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, nel cui ambito rientrano espressamente anche le infrastrutture di trasporto di energia elettrica mediante linee aeree e che, pure espressamente, prevede procedure di consultazione. Gli abitanti della zona sono preoccupati tanto per l'impatto dell'opera sull'ambiente naturale delle Cicladi, assai sensibile, quanto per gli eventuali effetti sulla loro salute. Ricordando che la Comunità si è già occupata in passato delle violazioni della legislazione in campo ambientale da parte della DEI (mia interrogazione H-0043/93) ⁽²⁾, si chiede alla Commissione:

1. Cosa intende fare per assicurare che l'elettrificazione delle Cicladi da parte della DEI abbia luogo nel rispetto del diritto comunitario;

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 30. 5. 1974.

⁽²⁾ Attualmente B3-2000 «Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale europeo».

⁽³⁾ GU n. C 336 del 19. 12. 1992.

2. Per quanto riguarda specificamente le Cicladi, in quale misura è stata attuata la politica comunitaria di promozione delle fonti energetiche alternative (soprattutto eolica e solare), come sottolineato dalla DG XVII della Commissione in una sua apposita relazione;
3. È in grado oggi la Commissione di far sapere se la direttiva 85/337/CEE si applica ai progetti cui mi riferivo nella mia interrogazione H-0043/93, e cosa intende fare a tale riguardo?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-427 (febbraio 1993).

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 marzo 1994)

1. La direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si applica solamente a progetti che figurano negli allegati, di conseguenza un progetto di elettrificazione, come quello previsto per le Cicladi, non è stato menzionato in queste disposizioni.

Le infrastrutture di trasporto di energia elettrica mediante linee aeree sono invece contenute nel programma, figurano nell'allegato II di questa direttiva e devono perciò essere sottomesse a tale valutazione, così come richiesto per ognuno di questi progetti, soprattutto a causa della loro dimensione ed ubicazione.

Qualora la Commissione ricevesse informazioni secondo le quali le autorità elleniche avrebbero violato il diritto comunitario, essa potrebbe eventualmente intervenire presso queste stesse autorità.

2. L'attuazione della politica comunitaria di promozione delle fonti energetiche alternative si è formata con il sostegno e il finanziamento di diversi progetti di dimostrazione, il programma Thermie e il programma Valoren, in particolare:

Progetti dimostrativi e Thermie

- 1) Energia eolica e sistema di desalinazione per Ano Syros,
- 2) L'integrazione di un sistema aerogeneratore accoppiato con dei gruppi diesel (Mykonos),
- 3) Un rotore ad asse verticale di potenza pari a 350 Kw sull'isola di Andros (Kavilari),
- 4) Dimostrazione di una turbina eolica di potenza pari a 400 Kw, a costo ridotto, in un clima ad alta turbolenza eolica a Mykonos,
- 5) Alimentazione elettrica fotovoltaica per la desalinazione, il raffrescamento e l'illuminazione,
- 6) Impianto termico solare del centro di telecomunicazione nell'isola di Sifnos,

- 7) Energia della biomassa e dei rifiuti — un'unità di pirolisi per il carbone vegetale e la produzione di olio pirolitico a partire da prodotti derivanti dal legno (Aperanthia-Cicladi),
- 8) Impianto eolico di una potenza pari a 100 Kw a Mykonos,
- 9) Prospezione geotermica per la produzione elettrica a Milos.

Progetti Valoren

- 1) Generatori eolici per ripetitori di telecomunicazione a Syros,
- 2) Generatori eolici per ripetitori di telecomunicazione a Paros,
- 3) Generatori eolici per ripetitori di telecomunicazione a Kea,
- 4) Parco eolico ad Andros,
- 5) L'impianto di 70 unità fotovoltaiche ad uso domestico nelle Cicladi (Antikeri, Kato Koufonis, Danousa).

Le Cicladi sono state d'altronde oggetto di studio per il programma energetico cofinanziato dalla Commissione.

3. La legge ellenica di attuazione della direttiva 85/337/CEE ha ripreso i progetti delle centrali termiche e di altri impianti di combustione nonché di impianti per la produzione di energia idroelettrica rispettando la distinzione fatta dalla direttiva menzionata.

La Commissione non è in grado di concludere che ci sia stata violazione delle disposizioni della direttiva, nei confronti dei programmi menzionati dall'onorevole parlamentare, nell'interrogazione orale H-0043/93, se non conosce la data esatta della concessione di autorizzazione per ogni centrale nonché la sua potenza calorifica.

La politica comunitaria per le fonti di energie e di sostituzione si è attuata attraverso il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo del programma Joule.

Progetti Joule

1. Protezione dei siti archeologici tramite l'uso di fonti di energia rinnovabili (Santorini).
2. Integrazione regionale di energie rinnovabili nel villaggio di Aperathou, isola di Naxos.
3. Sviluppo di un sistema di alimentazione fotovoltaico autonomo per i villaggi più lontani, usando l'accumulo di energia tramite acqua pompata (Donoussa).
4. Sistema eolico fotovoltaico diesel per le isole di Kithnos.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2803/93

di Ian White (PSE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/70)

Oggetto: Conservazione dei legnami tropicali pregiati

La Commissione vorrà far conoscere quali azioni la Comunità ha intrapreso e quali si propone di intraprendere per conservare il patrimonio arboreo tropicale pregiato?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1993)

La Commissione appoggia attivamente l'attuazione della dichiarazione di principi di Rio sulle foreste e la Convenzione sulla biodiversità. Con la linea di bilancio B7-5041 sono state rese disponibili notevoli risorse finanziarie supplementari a favore delle foreste tropicali (nel 1992 e 1993 sono stati programmati oltre 100 Mio di ECU). Per dotare questa linea di bilancio di una base giuridica, è attualmente in fase di discussione nell'ambito del Consiglio e del Parlamento una proposta di regolamento del Consiglio.

Nel quadro della quarta Convenzione di Lomé, nonché del regolamento per l'Asia e l'America latina, particolare enfasi è stata posta sulle questioni ambientali. La protezione e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, la necessità di arrestare il deterioramento del terreno e delle foreste, il ripristino dell'equilibrio ecologico, la conservazione delle risorse naturali e il loro sfruttamento razionale sono gli obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati cercano di raggiungere con il sostegno della Comunità. Nel 1992, ad esempio, sono stati stanziati circa 115 Mio di ECU (9 % dell'aiuto programmabile) per progetti ambientali, tra cui la biodiversità e la conservazione delle foreste. Nell'ambito del 6° FES, la Commissione ha stanziato 24 Mio di ECU per un progetto regionale coordinato sulla conservazione e l'impiego razionale degli ecosistemi forestali dell'Africa centrale.

Per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali, la Comunità sta anche partecipando attivamente all'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (OILT). La Commissione intende includere Target 2000 nel nuovo accordo, affinché entro la fine del secolo tutto il legname tropicale nel commercio mondiale provenga da fonti gestite in modo sostenibile.

Sono attualmente all'esame i risultati di studi svolti per conto della Commissione per permettere la proposta di azioni adeguate. Si studia con particolare attenzione il ruolo che l'etichetta ecologica potrebbe svolgere offrendo incentivi di mercato positivi per la gestione sostenibile delle foreste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2824/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/71)

Oggetto: Aiuti sul terreno a centrali nucleari russe e ucraine

Era previsto che nel secondo semestre dell'anno corrente vari esperti degli Stati comunitari sarebbero stati inseriti in cinque o sei centrali elettronucleari russe e ucraine. A questo scopo la Comunità europea ha dovuto superare numerose difficoltà tra cui certamente non ultima la mancanza di fiducia da parte delle autorità interessate.

La Commissione può far sapere come si stanno svolgendo queste missioni, chi ne fa parte, quali sono stati i luoghi di lavoro, quali impressioni hanno trasmesso sulla sicurezza delle centrali in questione e se queste ultime sono tutte dotate di reattori dei differenti tipi VVR o hanno anche altri tipi di reattore, come l'RBMK, meno conosciuti in Occidente? Qualsiasi altra informazione su questa parte significativa del programma Tacis sarà accolta con il più vivo interesse.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in giugno, hanno avuto inizio le missioni di assistenza in loco a cinque centrali nucleari russe (Kola, Belakovo, Kaninin, Smolensk, Beloyarsk) e a due impianti dell'Ucraina (Rovno, Ucraina del sud). Le attività da svolgere nel sesto sito in Russia (Leningrado), che non erano ancora state avviate per un cambiamento di programma dell'ultimo minuto, sono ormai di imminente attuazione.

Le attività degli operatori comunitari stanno procedendo nei vari siti senza ritardi o difficoltà di rilievo. Infatti le competenti autorità russe e ucraine hanno dimostrato non solo di essere dispostissime a collaborare, ma anche di apprezzare molto gli aiuti della Comunità.

Le centrali nucleari in questione dispongono di tutti i vari tipi di reattori (RBMK, VVER e reattori autofertilizzanti veloci). Gli operatori comunitari che partecipano al programma di assistenza sono: EdF, Tractebel, UNESA, ENEL, GKN, RWE Biblis, Scottish Nuclear, Nuclear Electric e NERSA.

La fase iniziale del programma di aiuti in loco, che è pressoché conclusa, ha permesso alla Commissione di procedere, congiuntamente agli operatori locali, alla definizione delle specifiche tecniche dei vari progetti da attuare in loco. La Commissione sarà così in grado di passare alla seconda fase, consistente, ad esempio, nella fornitura di

apparecchiature o di strumenti tecnici perfezionati. Condizione importante per il successo di questa fase è risolvere in modo soddisfacente la questione relativa alla responsabilità nel settore nucleare, sulla quale la Commissione sta ancora negoziando con i paesi beneficiari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2833/93

di Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/72)

Oggetto: Mancata erogazione contributi legge 72/92 — Fondo di solidarietà nazionale della pesca nel golfo di Salerno — Pesca del tonno con ami e coffe nel periodo autunnale — Conferenza europea sulla pesca

A seguito del fenomeno della «mucillagine» e di eccezionali avversità geomarine manifestatesi nel corso degli ultimi due anni nel golfo di Salerno e sulla costiera amalfitana-cilentana i pescatori sono stati costretti ad un lungo periodo di inattività, con danni rilevanti per gli operatori del settore.

In virtù della legge 72/92, nel solo compartimento marittimo di Salerno sono state presentate 600 richieste di contributo e, a tutt'oggi, nessuna unità di pesca ha usufruito di agevolazioni a fondo perduto.

Le norme troppo restrittive in materia di pesca del «novello» hanno aggravato ulteriormente le condizioni socioeconomiche di migliaia di piccolissimi operatori che effettuano la pesca con ami e coffe.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ritiene opportuno:

1. Intervenire presso lo Stato membro per conoscere le cause che ostacolano l'erogazione dei contributi ai pescatori aventi diritto?
2. Riservare, nel quadro dei nuovi strumenti finanziari della Comunità europea, a tutto il sistema della pesca campana e del Mezzogiorno d'Italia risorse economiche che vadano a sostegno dello sviluppo delle attività di pesca e della salvaguardia degli ecosistemi marini?
3. Intervenire presso le autorità competenti affinché ai pescatori di piccolo cabotaggio sia autorizzata la pesca del «tonno novello» con «ami» e «coffe» nel periodo autunnale, senza peraltro danneggiare le risorse biologiche?
4. Indire altresì ad Amalfi (SA), di concerto con gli operatori economici del settore, una conferenza europea sulla pesca mediterranea, per un rilancio razionale, sostenibile, compatibile e durevole del settore?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(18 gennaio 1994)

1. Sulla base delle conoscenze di cui dispone sul caso citato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non prevede di intervenire presso lo Stato membro interessato.

2. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) potrà finanziare lo sviluppo delle attività di pesca e la salvaguardia degli ecosistemi marini nel Mezzogiorno mediante interventi nel quadro dell'obiettivo 1. La Commissione ha di recente presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di regolamento che fissa le modalità di attuazione dello SFOP.

3. In nessun caso la Commissione può accettare una domanda di autorizzazione alla cattura di tonno rosso senza rispettare le norme raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, secondo cui si dovrebbero vietare le catture di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg.

4. Nel documento di riflessione «Orientamenti per un regime comune della pesca nel Mediterraneo» la Commissione ha chiaramente espresso il parere che l'organizzazione di una conferenza diplomatica dei paesi rivieraschi del Mediterraneo è il mezzo più adeguato per avviare la seconda fase di una politica globale per la conservazione e la gestione razionale delle risorse. Pur auspicando che questa conferenza sia organizzata con la massima sollecitudine, la Commissione non ritiene opportuno, nelle condizioni attuali di messa a punto di questa politica, indicare una data e un luogo per la suddetta conferenza.

Nello stesso contesto riunioni di concertazione con gli operatori economici del settore, in particolare nel quadro di una conferenza europea sulla pesca nel Mediterraneo, sono certamente auspicabili, ma presuppongono un avanzamento della pratica, nonché contatti preliminari; nella fase attuale non è possibile determinarne né il momento né la sede.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2862/93

di Christa Randzio-Plath (PSE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/73)

Oggetto: Decisione del Consiglio dei ministri sull'organizzazione comune del mercato delle banane del 12 febbraio 1993

1. Quale evoluzione hanno registrato le vendite di banane dopo il 1° luglio 1993, suddivise in banane ACP,

comunitarie e di altri paesi? Rispetto allo stesso periodo del 1992, a quale livello si sono collocati i volumi delle vendite di banane in luglio e agosto 1993?

2. Risponde al vero che gli approvvigionamenti della popolazione con banane non sono più assicurati? Come interpreta la Commissione l'evoluzione dei prezzi nella Repubblica federale tedesca? Risponde al vero che l'organizzazione comune del mercato delle banane, comportando maggiori costi unitari per le banane dell'area del dollaro, ha provocato un rialzo dei prezzi al consumo dal 60 al 100 %?

3. Risponde al vero che la quantità di licenze tedesche è diminuita al punto tale che gli importatori della Repubblica federale tedesca vengono discriminati rispetto agli importatori di altri paesi comunitari perché non hanno accesso alle banane ACP?

4. Quanti posti di lavoro sono stati distrutti nella Repubblica federale tedesca e quante navi frigorifere e depositi di frutta sono stati smantellati? Quanti posti di lavoro sono stati persi a causa della decisione della CE nei paesi latinoamericani produttori di banane?

5. Risponde al vero che, a causa dell'impiego di pesticidi nelle piantagioni di banane, il tenore di nitrati delle banane comunitarie e ACP è notevolmente superiore a quello delle banane dell'area del dollaro e quindi viene immessa in commercio merce di qualità più scadente?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(25 gennaio 1994)

1. La Commissione non possiede ancora statistiche precise sull'andamento delle vendite di banane nella Comunità tra luglio e agosto 1993 secondo criteri di provenienza. L'organizzazione comune di mercato (OCM) per le banane vige solo dal 1° luglio 1993, e negli Stati membri devono ancora completarsi le reti d'informazione e comunicazione che possono fornire i dati. Va anche tenuto conto del fatto che occorre un certo periodo per l'elaborazione delle statistiche.

2. La Commissione non ha finora avuto motivo di ritenere che il mercato comunitario sia insufficientemente approvvigionato. Per prevenire tale eventualità la Commissione aveva deciso di assegnare dei quantitativi provvisori agli operatori per i mesi di luglio-ottobre 1993, il periodo in cui andavano applicati i provvedimenti definitivi del regime d'importazione.

Se si paragonano i prezzi di luglio 1993 per le banane all'ingrosso in Germania con quelli relativi allo stesso periodo del 1992, si constata effettivamente un forte rialzo, che non va necessariamente interpretato come un aumento del costo unitario delle banane provenienti dall'area del dollaro. Va comunque osservato che i dati rilevati nel 1992 non sono rappresentativi perché, in particolare sul mercato tedesco, gli operatori delle banane dell'area del dollaro hanno praticato forti speculazioni al ribasso.

Oggi è possibile notare una certa inversione di tendenza, con un livello dei prezzi paragonabile a quello del 1990. L'applicazione definitiva delle norme della OCM sull'importazione dovrebbe confermare questi sviluppi.

3. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità doganali tedesche, i quantitativi di banane che hanno libero accesso al mercato in Germania sono pressapoco equivalenti a quelli degli anni precedenti.

Per quanto riguarda i prodotti ACP, gli operatori comunitari possono acquistare le banane direttamente dai produttori di questi paesi, o formare delle joint-ventures con altri operatori che già commercializzano banane ACP. Si tratta naturalmente di una possibilità che resta a discrezione dell'operatore. Va peraltro notato che la commercializzazione di queste banane consente di ottenere i titoli d'importazione delle banane provenienti dall'area del dollaro.

4. La Commissione non è in grado di valutare l'impatto derivante dalla creazione dell'OCM nei settori delle attività portuali, dell'occupazione e dei trasporti.

5. Non consta alla Commissione che la banane comunitarie e quelle provenienti dai paesi ACP presentino un tenore di nitrati superiore a quello contenuto dalle banane provenienti dall'area del dollaro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2882/93

di Christa Randzio-Plath (PSE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/74)

Oggetto: Regime transitorio d'imposta sul valore aggiunto e numero individuale di identificazione ai fini della tassazione degli scambi

1. Dal 1° gennaio 1993 è entrato in vigore nel contesto del mercato interno un regime transitorio di imposta sul valore aggiunto. Da quel momento le imprese lamentano perdite dovute a ostacoli vari, gli Stati membri un crollo delle entrate e le amministrazioni finanziarie nazionali un aggravio di lavoro insostenibile.

Quali sono, secondo le informazioni della Commissione, le difficoltà incontrate e quali sono dovute all'applicazione del principio del paese di destinazione anziché del paese di origine?

2. Conformemente al punto 22 (articolo 22, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/680/CEE del Consiglio (¹) del 16 dicembre 1991 gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per identificare ogni soggetto passivo tramite un numero individuale che è indispensabile ai fini dell'esenzione fiscale nel traffico intracomunitario.

Di quali dati si dispone fino a questo momento sull'assegnazione dei numeri individuali di identificazione nei singoli Stati membri?

3. Quali misure sono state adottate per garantire l'immediata assegnazione dei numeri individuali di identificazione in modo da evitare intralci al traffico di merci tra gli Stati membri?

4. Quali misure sono previste per ovviare alle difficoltà incontrate dal 1° gennaio 1993 nell'assegnazione dei numeri individuali di identificazione ai fini della tassazione degli scambi?

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione
(21 dicembre 1993)**

1. La Commissione ha svolto una prima valutazione del funzionamento dei nuovi regimi fiscali d'imposizione indiretta applicati dal 1° gennaio 1993. Da questa valutazione, presentata al Consiglio dei ministri ECOFIN del 25 ottobre 1993 e basata sulle informazioni disponibili, risulta che le nuove norme funzionano in linea di massima in maniera soddisfacente. Nonostante il fatto che la legislazione in materia sia stata adottata solo verso la fine del 1992, la maggior parte delle aziende è stata in grado di adeguarsi al nuovo regime. I problemi eventualmente incontrati sono stati rapidamente identificati e soluzioni appropriate sono state trovate o sono in via di elaborazione.

2 e 4. Numeri d'identificazione IVA sono stati automaticamente assegnati agli operatori commerciali prima del 1° gennaio 1993 in tutti gli Stati membri, ad eccezione di uno. Nel caso della Germania tali numeri sono stati emessi solo dietro richiesta. L'elevato numero di richieste pervenute alla fine del 1992 ha causato ritardi nell'assegnazione dei numeri, che sono stati peraltro riassorbiti nel corso del primo trimestre del 1993. Per quanto consta alla Commissione, attualmente i numeri di identificazione vengono emessi senza ritardi in tutti gli Stati membri.

3. Per impedire che questa situazione temporanea ostacolasse il commercio intracomunitario, il comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione indiretta ha deciso di consentire, su base temporanea fino al 28 febbraio 1993, forniture intracomunitarie a imprese tedesche che avevano chiesto ma non ancora ricevuto i loro numeri di identificazione. Successivamente la situazione si è regolarizzata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2831/93

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 255/75)

Oggetto: Cisterna galleggiante illegale carica di combustibile nelle acque di Chio

Il 6 settembre 1993 nella regione di Agios Ioannis Tholos, a Chio, si sono verificati gravissimi incidenti allorché gli abitanti dei villaggi di Sikiada e Langada, per impedire che una cisterna galleggiante carica di combustibile entrasse nel porto, si sono buttati in mare scontrandosi con un servizio d'ordine rafforzato. Le autorità locali e le assemblee degli abitanti denunciano gravi irregolarità e infrazioni commesse in relazione all'arrivo della cisterna galleggiante: violazione delle leggi nazionali 1571 e 1769/88, mancato rispetto delle condizioni a cui talune autorità dell'isola avevano subordinato la concessione del permesso di transito per i carburanti...

Considerando anche il carattere geografico della regione (golfo chiuso) nonché il pericolo di inquinamento delle acque e di altri incidenti,

si chiede alla Commissione:

1. Oltre al mancato rispetto della legislazione nazionale, in che misura l'«azione» voluta dalle autorità greche e il modo in cui queste hanno gestito la situazione hanno violato la legislazione comunitaria?
2. Come intende agire affinché il problema reale del rifornimento dell'isola o anche, eventualmente, delle navi di lungo corso, venga risolto in modo tale da non comportare conseguenze negative per gli abitanti della regione e per l'ambiente naturale?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2911/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(11 ottobre 1993)

(94/C 255/76)

Oggetto: Installazione di un serbatoio galleggiante di combustibili nella baia di Thols a Chio

Di recente durante i lavori per l'individuazione della zona in cui installare un serbatoio galleggiante di combustibili nella baia di Tholós sono avvenuti degli scontri tra gli abitanti di Sykiada e Langada e alcuni portuali. Gli abitanti dei due villaggi di Chio contestano la legalità dell'autorizzazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente.

Può la Commissione dire:

1. come giudica la politica dell'installazione di serbatoi galleggianti di combustibili,
2. se esiste un modo per vanificare la realizzazione dell'impianto al fine di proteggere l'ambiente della zona?

Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2831/93 e E-2911/93
(4 marzo 1994)

Il deposito di carburanti in cisterne galleggianti e l'ormeggio di tali cisterne nelle acque costiere degli Stati membri non sono di competenza esplicita della legislazione comunitaria, visto che la direttiva 85/337/CEE, riguardante la valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, non menziona tali installazioni.

La Commissione considera tuttavia che le autorità elleniche competenti dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per garantire che tali progetti siano realizzati senza pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

D'altronde la Grecia è parte contraente, così come la Comunità, della Convenzione di Barcellona sulla «protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento», nonché del «protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili» (decisione 77/585/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977) ⁽¹⁾.

Qualora una cisterna galleggiante fosse per analogia assimilabile ad una nave, ne consegue che la Grecia che ha ratificato la Convenzione summenzionata avrebbe il dovere di «prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento della zona del mar Mediterraneo causato dallo scarico delle navi e assicurare l'applicazione effettiva, in questa zona, delle norme generalmente ammesse sul piano internazionale relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento» (art. 6, inquinamento causato dalle navi).

Se invece una cisterna galleggiante è assimilabile ad una installazione a terra, la Grecia avrebbe il dovere di «adottare ogni misura idonea a prevenire, ridurre o combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto ... degli stabilimenti costieri ... o provocato da qualsiasi altra fonte situata nel loro territorio» (art. 8, inquinamento di origine tellurica).

Per quanto riguarda la protezione da navi di lungo corso che possono presentare una minaccia per gli abitanti della regione e del loro ambiente, la Commissione fa attualmente una serie di proposte previste essenzialmente nel pro-

gramma di azione della comunicazione per una «politica comune sulla sicurezza dei mari» ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 66.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2958/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(20 ottobre 1993)

(94/C 255/77)

Oggetto: Legislazione comunitaria contro le emissioni sonore eccessive

Il miglioramento delle comunicazioni stradali, attraverso le zone denominate periurbane, ha avuto come conseguenza l'introduzione di emissioni sonore, che necessariamente feriscono la sensibilità degli abitanti delle zone limitrofe alle nuove arterie su cui circolano i mezzi di comunicazione più moderni.

Il manifesto «Vogliamo vivere senza rumori» si vede frequentemente ai balconi di molti appartamenti i cui proprietari, successivamente all'acquisto dei medesimi, hanno assistito alla costruzione delle suddette connessioni stradali periurbane. Ciò nonostante i suddetti proprietari non si rassegnano al proprio destino e sperano nei mezzi legali per far sì che le autorità intraprendano le azioni necessarie per diminuire le emissioni sonore e poter vivere in modo confortevole.

La Commissione può far conoscere quali siano gli strumenti legali comunitari che i cittadini danneggiati dalle emissioni sonore eccessive dovute alla vicinanza delle loro abitazioni alle grandi vie di comunicazione periurbane possono utilizzare, e in quale forma la Comunità europea pensa di lottare contro l'inquinamento acustico in difesa di quanti vengono danneggiati dalle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore che attraversano le circonvallazioni e le zone periurbane?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione

(28 febbraio 1994)

La responsabilità per garantire che le nuove strade non siano dannose (e non causino rumore) alle zone residenziali incombe alle autorità locali, regionali o nazionali. Oltre ad un'attenta pianificazione delle nuove strade, devono rispettare i requisiti della direttiva relativa alla valutazione dell'impatto ambientale. Conformemente all'allegato I della suddetta direttiva, una VIA è obbligatoria per prendere decisioni relative alle autostrade e superstrade. Relativamente ad altre strade, gli Stati membri devono, conformemente all'allegato II della direttiva, prendere in considera-

zione la necessità di una VIA sulla base delle loro caratteristiche specifiche. Tuttavia si deve tener conto del fatto che mentre ai sensi di questa direttiva gli interessi residenziali vengono presi in considerazione nel processo decisionale, nella decisione finale essi vengono soppesati parallelamente ad altri interessi. Ci sono due modi per ovviare ai problemi attuali relativi al rumore. Il primo dove la Comunità può intervenire consiste nel ridurre il rumore provocato dai singoli veicoli. La normativa comunitaria ne tiene conto specificando i limiti di rumore massimi ammessi per un'ampia gamma di veicoli stradali. Questa normativa viene costantemente rivista e i limiti ristretti per riflettere il progresso tecnico. Il secondo modo consiste nella realizzazione di barriere contro il rumore sulle strade e doppi vetri negli edifici. Queste misure sono esclusivamente di competenza delle autorità nazionali e locali.

l'esistente EFICS (sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale), e quali progetti-pilota per l'elaborazione dei sistemi d'informazione nazionale sopra citati (art. 5, comma 5) sono stati finora finanziati dalla Comunità.

(¹) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5.

(²) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 dicembre 1993)

Il regolamento (CEE) n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, è stato adottato dal Consiglio il 23 luglio 1992.

Il regolamento prevede la comunicazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi dei rispettivi territori classificati in zone ad alto rischio e a medio rischio di incendio. Il 24 giugno 1993 e il 24 settembre 1993 la Commissione ha approvato gli elenchi in questione per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

Esso prevede altresì la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei piani globali di protezione contro gli incendi per le zone boschive ad alto e a medio rischio. La Commissione sta attualmente esaminando questi piani ed ha, inoltre, espresso parere favorevole ad una serie di piani presentati dalla Francia.

Inoltre, per gli anni 1992 e 1993, un contributo di 21,5 Mio di ECU è stato concesso a 145 progetti di prevenzione presentati dagli Stati membri. Fra questi progetti, l'1 % dell'importo assegnato riguarda progetti per lo studio delle cause degli incendi, il 7 % è destinato a campagne di informazione, il 21 % a infrastrutture di prevenzione, il 17 % alla sorveglianza delle foreste, il 5 % a progetti di dimostrazione, l'1 % a studi analitici, il 3 % alla formazione di personale e il 45 % a progetti dedicati a molteplici obiettivi. Va osservato che il 95 % dell'importo è stato assegnato agli Stati membri dell'Europa meridionale.

L'azione è coordinata e seguita in stretta cooperazione con il gruppo «Incendi di foreste» del comitato permanente forestale. Nell'ambito di questo coordinamento è attualmente in corso un progetto pilota per l'elaborazione del sistema di informazione sugli incendi forestali, destinato in particolare a favorire gli scambi di dati sugli incendi di questo tipo, a valutare regolarmente l'impatto delle iniziative prese dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore, a valutare i periodi, l'entità e le cause di rischio e a creare strategie per la protezione delle foreste dagli incendi. Prossimamente, del resto, sarà presentato al Consiglio un regolamento d'applicazione nello stesso settore, onde definire gli indicatori da mettere in comune e le modalità di presentazione delle richieste di contributo finanziario comunitario per gli Stati membri che desiderano migliorare il proprio sistema nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2994/93

di Virginio Bettini (V)

alla Commissione

(25 ottobre 1993)

(94/C 255/78)

Oggetto: Bilancio dell'azione della Comunità per la protezione delle foreste contro gli incendi

Visto il regolamento (CEE) n. 3529/86 (¹), e successive modifiche, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro gli incendi;

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 (²);

considerando il grave incremento degli incendi estivi forestali, soprattutto in Italia;

considerando che la Commissione si è impegnata a coordinare e controllare l'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi (regolamento (CEE) n. 2158/92, parte 5);

Si chiede alla Commissione:

1. Di presentare al Parlamento europeo un bilancio parziale dei risultati ottenuti in questo primo periodo di applicazione del suddetto regolamento, analizzando ogni singola misura prevista all'articolo 1 dello stesso, Stato membro per Stato membro;
2. Con quali strumenti ed iniziative ha finora condotto la sua attività di coordinamento e di sorveglianza dell'azione disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2158/92;
3. Quale relazione esiste tra l'impegno comunitario ad elaborare sistemi d'informazione nazionale sugli incendi delle foreste (regolamento (CEE) n. 2158/92, art. 5) e

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 relativo all'EFICS (sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale) è scaduto il 31 dicembre 1992 e la Commissione ne proporrà prossimamente il rinnovo. È evidente che gli elementi comuni definiti nel quadro del sistema di informazione sugli incendi forestali saranno integrati nell'EFICS.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3012/93

di Anne André-Léonard (LDR)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/79)

Oggetto: Negoziati GATT nel settore audiovisivo

I negoziati per un'intesa generale sui servizi avviati nel 1986 includono nell'ambito dei servizi i programmi televisivi e le opere cinematografiche, catalogandoli come «servizi audiovisivi».

Tuttavia, consapevole delle caratteristiche assai particolari di questi servizi, la Commissione, durante i negoziati, si è sforzata di assegnare loro un regime particolare, operando una distinzione tra i servizi audiovisivi «commerciali» (quali gli spot pubblicitari) e i servizi audiovisivi «non commerciali» (quali le opere create da autori: film, serie televisive, documentari). Essa ha altresì tentato di inserire nel testo dell'accordo un riferimento alla cultura.

Il progetto di accordo globale preparato dall'amministrazione del GATT non ha ripreso nessuna delle proposte presentate dalla Comunità — che in numerosi Stati membri della comunità internazionale erano disposti ad avallare — allo scopo di conferire alle opere cinematografiche e televisive un regime adeguato nel commercio internazionale dei programmi audiovisivi, tenuto conto della loro spiccata specificità.

L'attuale mandato della Commissione è di negoziare, nell'accordo sui servizi, l'inserimento di una clausola culturale, le deroghe alle regole del GATT necessarie per la preservazione delle norme comunitarie in materia audiovisiva (direttiva Televisione senza frontiere, programma Media) e degli impegni sottoscritti dagli Stati membri in materia di coproduzioni internazionali.

Si chiede alla Commissione di presentare al Parlamento la sua analisi dei negoziati con riferimento ai servizi audiovisivi in seno al GATT. Può essa informare il Parlamento riguardo ai contenuti del mandato che intende propugnare in seno al GATT, nonché precisare le scadenze dei negoziati?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3013/93

di Michael Elliott (PSE), Léon Schwartzberg (PSE), Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), Roberto Barzanti (PSE), Gepa Maibaum (PSE), Lissy Gröner (PSE), Marie-José Denys (PSE), Ernest Glinne (PSE), Nora Mebrak-Zaidi (PSE), António Coimbra Martins (PSE), Marc Galle (PSE), Nereo Laroni (PSE), Ben Fayot (PSE), Juan de la Cámara Martínez (PSE), Janey Buchan (PSE), Achille Occhetto (PSE), Roberto Speciale (PSE), Carole Tongue (PSE), Giulio Fantuzzi (PSE), Frédéric Rosmini (PSE), Paraskevas Avgirinos (PSE), Artur da Cunha Oliveira (PSE), Bernard Frimat (PSE), Dimitrios Pagoropoulos (PSE), Andrea Raggio (PSE), Maurice Duverger (PSE), Claude Desama (PSE), Rinaldo Bontempi (PSE), Biagio De Giovanni (PSE), Renzo Trivelli (PSE), Anna Catasta (PSE), João Cravinho (PSE), Dieter Rogalla (PSE), Luigi Colajanni (PSE), Marie-Claude Vaysade (PSE), Josep Verde i Aldea (PSE), Arthur Newens (PSE), Martine Buron (PSE), Claude Delcroix (PSE), Raymonde Dury (PSE), Konstantinos Tsimas (PSE), Renzo Imbeni (PSE), Pasqualina Napoletano (PSE), Luis Planas Puchades (PSE), Barbara Schmidbauer (PSE), Christos Papoutsis (PSE), Jannis Sakellariou (PSE), Michel Hervé (PSE), Gérard Fuchs (PSE), Claude Cheysson (PSE), Jean-Paul Benoit (PSE), Gérard Caudron (PSE), Adriana Ceci (PSE), André Sainjon (ARE), Barbara Simons (PSE), Klaus Hänsch (PSE), Maria Santos (PSE), Carlos Bru Purón (PSE), Alain Bombard (PSE), Annemarie Goedmakers (PSE), Manuel Medina Ortega (PSE), Lode Van Outrive (PSE) e José Happart (PSE)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/80)

Oggetto: Inserimento di una clausola culturale negli accordi del GATT

In Europa il settore audiovisivo ha un contenuto economico e culturale e pertanto esige un approccio specifico nei negoziati GATT. La Commissione ha chiesto che il futuro accordo riconosca la specificità culturale del settore. Se essa non sarà accettata, la Comunità rischia una liberalizzazione totale del suo settore audiovisivo e verrebbero di conseguenza rimessi in discussione la direttiva sulla televisione senza frontiere, i programmi Media e Eurimages nonché gli accordi internazionali di coproduzione.

- 1) L'attuale mandato conferito alla Commissione comporta il riconoscimento esplicito di una clausola culturale all'interno dell'accordo GATT. A che punto sono le trattative e quale contenuto intende la Commissione attribuire a detta clausola?
- 2) La Commissione condivide la necessità di sollecitare esenzioni dettagliate onde salvaguardare l'attuazione della direttiva sulla televisione senza frontiere, i programmi Media e Eurimage nonché gli accordi internazionali di coproduzione conclusi dagli Stati membri. A che punto sono le trattative per far accettare tali deroghe?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3014/93

di Georgios Anastassopoulos (PPE), Doris Pack (PPE), Manuel García Amigo (PPE), Arie Oostlander (PPE), Nicole Fontaine (PPE), Karsten Hoppenstedt (PPE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/81)

Oggetto: Aspetti audiovisivi dei negoziati multilaterali del GATT

Nel quadro dell'Uruguay Round, avviato nel 1986, è stato presentato nel dicembre 1991 un progetto di compromesso globale. Uno degli aspetti di tale progetto mira a regolamentare il commercio dei servizi (accordo GATS) e comprende in particolare i servizi audiovisivi.

Riconoscendo che il settore audiovisivo prevede certamente una dimensione economica, ma anche una dimensione culturale, ed essendo consapevole che la rigida applicazione delle regole del GATT rimetterebbe in causa la politica audiovisiva europea, nel novembre 1992 la Commissione ha presentato, in conformità del mandato assegnatole dal Consiglio, una richiesta volta a inserire nell'accordo GATS una «clausola culturale» e domande di esenzione dalla clausola della nazione più favorita, onde riservare ai soli Stati europei i benefici derivanti dalla direttiva «Televisione senza frontiere» del 1989 e dal programma Media, e preservare gli ordinamenti approvati dagli Stati membri che favoriscono accordi di coproduzione con taluni paesi terzi.

Può la Commissione precisare la posizione da essa assunta in materia nel quadro dei negoziati GATT e comunicare quali siano state le reazioni delle altre parti impegnate nel negoziato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3015/93

di Yves Frémion (V), Eva-Maria Quistorp (V), Marco Taradash (NI) e Paul Staes (V)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/82)

Oggetto: I negoziati GATT e le necessità del settore audiovisivo europeo

Lo scambio di prodotti audiovisivi è un aspetto importante del commercio mondiale. La filosofia del libero scambio esente da restrizioni, tuttavia, non è applicabile al settore culturale. Il mantenimento e lo sviluppo della sua capacità di espressione e del suo potenziale creativo dipendono da una clausola culturale all'interno degli accordi del GATT, che dovrà tener conto delle necessità culturali, delle legislazioni e delle speciali misure come le quote minime di diffusione di opere europee e i programmi di Stato in appoggio alla produzione e alla diffusione delle opere audiovisive.

1. Qual è la posizione della Comunità, sostenuta dalla Commissione nei negoziati GATT?

2. Quali sono le posizioni delle altre parti impegnate nel negoziato, e quali divergenze e convergenze possono riscontrarsi?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3168/93

di Christian de la Malène (RDE) e Louis Lauga (RDE)

alla Commissione

(19 novembre 1993)

(94/C 255/83)

Oggetto: Negoziati del GATT nel settore degli audiovisivi e inclusione di una clausola culturale

I futuri accordi dell'Uruguay Round, seppure auspicabili per la trasparenza del commercio mondiale, presuppongono una liberalizzazione controllata, in particolare nel settore degli audiovisivi la cui produzione di programmi rappresenta una creazione artistica personale o collettiva che non andrebbe considerata come bene puramente commerciale.

Può indicare la Commissione in che fase sono i suoi negoziati volti all'inserimento di una clausola culturale nell'accordo GATT, clausola indispensabile alla salvaguardia dell'audiovisivo europeo e dell'identità culturale dell'Europa?

**Risposta comune data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte E-3012/93, E-3013/93, E-3014/93, E-3015/93 e E-3168/93

(15 aprile 1994)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 3533/93 dell'onorevole Kostopoulos ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3032/93

di Jean-Pierre Raffin (V)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/84)

Oggetto: Fondo di coesione

Potrebbe la Commissione fornire i dati comparativi relativi ai finanziamenti accordati alla Spagna, alla Grecia, all'Irlanda e al Portogallo in base al titolo 1° dei trasporti e al titolo 2° dell'ambiente nell'ambito del Fondo di coesione?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione**

(28 gennaio 1994)

In data 31 dicembre 1993 la ripartizione degli impegni concessi attraverso lo strumento finanziario di coesione ai quattro Stati membri beneficiari si presentava come segue:

Impegni per progetti degli Stati membri

(in ECU)

Stati membri	Ambiente		Trasporti		Totale
	Totale	%	Totale	%	
Grecia	175 222 400	62	105 141 600	38	280 364 000
Spagna	252 083 242	29	606 367 461	71	858 450 703
Irlanda	55 917 250	39	85 969 850	61	141 887 100
Portogallo	122 794 100	43	160 774 600	57	283 568 700
Totale	606 016 992	38,7	958 253 461	61,3	1 564 270 503

Va segnalato tuttavia che, a causa della procedura di approvazione attualmente in vigore, in base alla quale i progetti presentati vengono approvati in corso di realizzazione, si potrà formulare un giudizio definitivo sulla distribuzione dei progetti da finanziare nel settore delle infrastrutture dei trasporti e dell'ambiente soltanto quando tutte le risorse da assegnare saranno state impegnate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3034/93

di John Iversen (V)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/85)

Oggetto: Intensificazione dei controlli sul «turismo dei rifiuti»

La Commissione può far sapere la quantità di rifiuti pericolosi per l'ambiente provenienti dalla Germania che sono stati esportati legalmente e illegalmente verso altri paesi comunitari? La Commissione può far sapere come si intende procedere per intensificare i controlli sul cosiddetto «turismo dei rifiuti» dalla Germania tra l'altro verso la Danimarca?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 marzo 1994)

Per quanto riguarda la quantità di rifiuti pericolosi per l'ambiente che sarebbero stati esportati illegalmente, l'ono-

revole parlamentare capirà certamente che la Commissione non può fornire nessun dato. Per quanto riguarda invece la quantità di rifiuti che sono stati esportati legalmente, l'articolo 13 della direttiva 84/631/CEE ⁽¹⁾ richiede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sulla situazione in materia di spedizioni transfrontaliere che interessano i loro territori. I dati inviati dalla Germania, a norma della direttiva, che si riferiscono a particolari rifiuti ed altri rifiuti ancora quali i fanghi residui esportati verso altri Stati membri nel 1991, sono i seguenti:

(tonnellate)

Belgio	152 519
Danimarca	7 571
Francia	221 583
Paesi Bassi	67 012
Regno Unito	2 451

Questi dati devono essere considerati con attenzione. Così come l'onorevole parlamentare ben saprà, la nozione di rifiuti definita nelle direttive 75/442/CEE, 78/319/CEE e 84/631/CEE include sostanze e oggetti riciclabili (Corte di giustizia europea, decisione del 28 marzo 1990, causa C-206/88 e C-207/88) mentre la legge tedesca non si applica alle sostanze riciclabili. La Commissione ha dunque sottoposto la questione alla Corte di giustizia (caso 92/422).

La direttiva 84/631/CEE sarà sostituita il 6 maggio 1994 dal regolamento (CEE) n. 259/93 ⁽²⁾ relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il regolamento stabilisce norme più severe in virtù degli impegni presi in questo settore a livello internazionale (Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la decisione dell'OCSE C(92)39 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, IV Convenzioni di Lomé). Secondo le disposizioni di questo regolamento, le autorità degli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle norme relative alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti e dei controlli necessari.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3058/93

di François Musso (RDE)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 255/86)

Oggetto: Esecuzione del programma Leader in Corsica

La Commissione può far sapere a quale punto è giunta l'esecuzione del programma Leader nella regione corsa e, in

particolare, precisare l'importo totale delle somme previste per la realizzazione di questo programma, con riferimento alle cifre attuali relative agli stanziamenti di impegno e agli stanziamenti di pagamento?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(26 gennaio 1994)**

Le somme previste per la realizzazione del programma Leader in Corsica ammontano a 4,53 Mio di ECU, di cui 1,8 Mio sono erogati dalla Comunità, 1,983 Mio dallo Stato membro e 0,747 Mio dal settore privato.

Al 30 settembre 1993 gli impegni del gruppo d'azione locale corso erano pari a 20,032 Mio di FF e i pagamenti a 10,150 Mio di FF, somme che al tasso attuale dell'ECU rappresentano rispettivamente circa il 66 % e il 36 % del costo totale del progetto.

Secondo le previsioni relative al quarto trimestre del 1993 trasmesse dal gruppo in questione all'organismo intermedio, il programma sarà avviato nella sua globalità prima del 31 dicembre 1993 e sarà concluso nei termini prestabiliti.

Il gruppo d'azione locale corso è in grado di fornire ogni informazione supplementare. Ad ogni buon fine, si comunicano direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento i dati necessari per prendere contatto con il gruppo suddetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3063/93

**di Günter Lüttge (PSE)
alla Commissione
(5 novembre 1993)
(94/C 255/87)**

Oggetto: Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

1. Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1893/91 ⁽¹⁾ del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 ⁽²⁾, vi sono, oltre alla Repubblica federale di Germania, altri Stati membri che in via temporanea o permanente hanno fatto ricorso, ricorrono o intendono farlo alla possibilità di deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma e, in caso affermativo, di quali Stati si tratta?

2. Di quali informazioni dispone la Commissione in merito all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5 del suddetto regolamento negli Stati membri?

3. Risulta alla Commissione che siano stati conclusi contratti, conformemente all'articolo 14 del suddetto regolamento, tra le autorità competenti di uno Stato membro e vettori nel settore dei trasporti?

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(17 marzo 1994)**

L'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, esclude le imprese che effettuano principalmente trasporti a carattere locale o regionale. L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, stabilisce che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

Poiché i suddetti regolamenti comunitari non prevedono l'obbligo specifico per gli Stati membri di informare la Commissione sulle misure di attuazione che essi hanno messo in atto per conformarsi ai regolamenti stessi, la Commissione non è in grado di indicare gli Stati membri che hanno escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1893/91 le imprese che effettuano trasporti esclusivamente a livello urbano, extraurbano o regionale.

D'altra parte il regolamento (CEE) n. 1893/91 aveva l'obiettivo di definire norme generali da applicare ai contratti di servizio tra le autorità competenti degli Stati membri e imprese di trasporto private. Spetta dunque alle suddette autorità e agli enti ferroviari elaborare i contratti in conformità dei principi del diritto comunitario e di quello nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3085/93

**di Víctor Arbeloa Muru (PSE)
alla Commissione
(5 novembre 1993)
(94/C 255/88)**

Oggetto: Silenzio sui piani della Commissione

A che cosa si deve il fatto che per tutta l'estate, parlando della crisi economica e del sistema monetaria europeo, i

mezzi di comunicazione più seguiti dalla cittadinanza hanno ignorato le posizioni, le opinioni e le dichiarazioni della Commissione europea e del suo Presidente?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**
(3 febbraio 1994)

Sulla scia degli eventi monetari che avevano caratterizzato il precedente fine settimana, lunedì 2 agosto il vicepresidente della Commissione responsabile degli affari monetari dava una conferenza stampa.

Venerdì 6 agosto veniva organizzata una riunione straordinaria della Commissione a conclusione della quale veniva rilasciata una dichiarazione: entrambe ricevevano ampio eco sui giornali. Sia il Presidente che il vicepresidente responsabile degli affari monetari hanno tenuto informata la stampa nel corso dell'estate.

Il vicepresidente responsabile degli affari monetari forniva inoltre un'analisi approfondita della situazione alla sessione di settembre del Parlamento.

La Commissione sottolinea comunque che, poiché le questioni monetarie sono principalmente di competenza degli Stati membri, non sarebbe stato opportuno per la Commissione assumere una posizione di primo piano nel dibattito sugli eventi monetari della scorsa estate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3117/93
di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)
alla Commissione
(10 novembre 1993)
(94/C 255/89)

Oggetto: GEIE Promotive

Può la Commissione far sapere se conosce l'organizzazione GEIE Promotive?

Può indicare se ha mai affidato progetti a tale organizzazione e, in caso affermativo, quali e per quali importi? Se del caso, possono essere fornite informazioni sull'organizzazione/impresa in parola? Ha essa beneficiato di sovvenzioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**
(4 marzo 1994)

Il GEIE «Promolive» è costituito dai professionisti del mercato dell'olio di oliva.

Nel 1991 la Commissione ha affidato per contratto a tale organizzazione un'iniziativa promozionale nel settore dell'olio di oliva: la realizzazione, l'allestimento e la gestione del «Padiglione della gastronomia europea» per l'Esposizione universale di Siviglia.

Il contratto prevedeva un importo massimo di 8,250 milioni di ECU. La spesa effettiva è stata di 7,613 milioni di ECU.

In seguito il GEIE avrebbe dovuto essere disciolto, essendo stato costituito unicamente in funzione di questa iniziativa. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto l'atto ufficiale di scioglimento.

Il gruppo non ha beneficiato di sovvenzioni da parte della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3135/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(19 novembre 1993)
(94/C 255/90)

Oggetto: Assenza di un'organizzazione comune dei mercati per il settore per le verdure e gli ortaggi

Può la Commissione far sapere per quale motivo il settore delle verdure e degli ortaggi non è a tutt'oggi coperto da alcuna organizzazione comune dei mercati nell'ambito della PAC?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3136/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(19 novembre 1993)
(94/C 255/91)

Oggetto: Mancanza di un'organizzazione comune di mercato per i legumi

Può la Commissione far sapere per quale motivo i prodotti dei legumi non sono a tutt'oggi coperti da alcuna organizzazione comune di mercato nell'ambito della PAC?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3137/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione****(19 novembre 1993)****(94/C 255/92)**

Oggetto: Assenza di un'organizzazione comune dei mercati per il settore della frutta secca

Può la Commissione far sapere per quale motivo il settore della frutta secca non è a tutt'oggi coperto da alcuna organizzazione comune dei mercati nell'ambito della PAC?

Risposta comune data dal sig. Steichen**a nome della Commissione****alle interrogazioni scritte E-3135/93, E-3136/93 e E-3137/93****(11 febbraio 1994)**

L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽¹⁾, copre (salvo eccezioni) l'intero settore delle verdure e degli ortaggi. I prodotti interessati sono peraltro elencati dettagliatamente all'articolo 1 del regolamento in questione. Parimenti la maggior parte dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati disciplinata dal regolamento (CEE) n. 425/86 del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3148/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione****(19 novembre 1993)****(94/C 255/93)**

Oggetto: Approfondimento delle conoscenze del diritto comunitario

Può far sapere la Commissione se, per favorire la diffusione delle nuove normative comunitarie soprattutto ora dopo l'instaurazione del mercato unico europeo, ha adottato misure, e quali, per migliorare la conoscenza del diritto comunitario da parte dei cittadini europei e, soprattutto, dei giuristi?

Risposta data dal sig. Delors**a nome della Commissione****(28 febbraio 1994)**

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare circa la necessità di garantire un'ampia diffusione del diritto comunitario. In effetti la conoscenza da parte dei cittadini e degli operatori economici delle possibilità offerte dal diritto comunitario alimenta il successo economico del mercato unico. In quest'ottica la Commissione ha intrapreso alcune azioni di sensibilizzazione e di informazione degli ambienti interessati, fra cui quello dei giuristi.

Per incentivare la formazione nel campo del diritto comunitario la Commissione finanzia un numero notevole di seminari e di cicli di studi specializzati, organizzati da istituzioni universitarie. È anche incoraggiata la formazione permanente. Dal 1990 la Commissione accorda un importante sostegno finanziario e tecnico all'Accademia di diritto europeo di Treviri, che organizza seminari di perfezionamento in diritto comunitario per avvocati e magistrati. Inoltre ha finanziato un seminario sulla formazione dei giudici nel campo del diritto comunitario, organizzato nel marzo 1993 dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione (IEAP). La Commissione ha intenzione di dare lo stesso contributo anche nel 1994. Un sostegno analogo è stato dato per l'organizzazione di corsi universitari estivi sul diritto comunitario in materia di consumo.

Parallelamente la Commissione prosegue i suoi sforzi in vista di facilitare l'accesso alla legislazione comunitaria. Dal 1990 mette a disposizione del pubblico la base di dati «Info 92» che comprende compendi dei principali provvedimenti presi nell'ambito del programma del mercato interno, nonché riferimenti ai provvedimenti nazionali di applicazione. I testi integrali sono disponibili nella base dati CELEX aperta al pubblico nel 1981. Inoltre il lavoro di codificazione in corso permette di aumentare e di rendere più chiara la leggibilità della legislazione comunitaria. Un'informazione decentralizzata è offerta alle piccole e medie imprese grazie alle risorse dei Centri Euro Info.

La questione della diffusione del diritto comunitario è divenuta di recente oggetto di riflessione in sede di Commissione, portando all'apprestamento del programma strategico per il mercato interno. Le consultazioni intorno al Libro verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia dovrebbero favorire il ricorso più frequente al diritto comunitario da parte dei consumatori. Tuttavia, in conformità del principio di sussidiarietà, le azioni della Commissione in questo campo devono servire d'appoggio a quelle che incombono agli Stati membri e non sostituirsi ad esse.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3152/93**di Enrico Falqui (V)****alla Commissione***(19 novembre 1993)**(94/C 255/94)*

Oggetto: Ampliamento impianti di stoccaggio ed incenerimento rifiuti speciali e tossico-nocivi in località Pitelli (La Spezia — Italia)

Considerato che la regione Liguria nel 1988 ha autorizzato l'esercizio di due impianti di incenerimento per rifiuti speciali, inclusi i tossici e nocivi e degli impianti di stoccaggio ad essi collegati, dopo aver fissato i necessari obblighi di sicurezza e fissando a 3 400 t/anno il limite per il conferimento di rifiuti da smaltirvi;

che, a seguito della constatazione del non rispetto di alcune delle prescrizioni stabilite (tra cui il superamento del limite massimo previsto per l'emissione di polveri) e di una modifica impiantistica non autorizzata all'impianto denominato FC10, l'amministrazione regionale revocava nel 1989 l'autorizzazione alla gestione di quest'ultimo;

che nel settembre 1990 è stato approvato un progetto di modifica di uno dei due impianti (che vede tra l'altro triplicato il quantitativo di rifiuti ad esso conferibile) e di ristrutturazione completa dell'altro;

infine che tale progetto comporta operazioni per le quali la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, allegati 1 e 2, prevede l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale e che tale studio non è mai stato effettuato;

si chiede se la Commissione non ritenga opportuno intervenire presso le competenti autorità italiane per sollecitare il rispetto della direttiva CEE sopracitata con riguardo al caso di specie.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 dicembre 1993)

La Commissione sta esaminando la questione sollevata dall'onorevole parlamentare e, a questo proposito, interverrà presso le autorità italiane.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3207/93**di Winifred Ewing (ARE)****alla Commissione***(23 novembre 1993)**(94/C 255/95)*

Oggetto: Inquinamento del Mare del Nord

Può la Commissione comunicare il numero dei casi di inquinamento nel Mare del Nord notificati nel quadro del sistema di informazione POLREP istituito dall'accordo di Bonn sull'inquinamento del Mare del Nord del 1983?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(13 gennaio 1994)

Il sistema d'informazione POLREP è in vigore dal 1° gennaio 1985 ed operante in modo positivo. Viene utilizzato dalle parti contraenti nei casi di serio inquinamento o minaccia di inquinamento del Mare del Nord.

Il segretariato dell'accordo di Bonn ha ricevuto fino ad oggi relazioni POLREP su 29 incidenti diversi nel Mare del Nord (arenamenti, collisioni, slittamenti ecc).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3233/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(23 novembre 1993)**(94/C 255/96)*

Oggetto: Sufficienza delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali

Può la Commissione riferire se nell'immediato futuro intende riesaminare la sufficienza delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE ⁽¹⁾ relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e in particolare esaminare

l'eventualità di limitare il numero dei mammiferi primati destinati ai laboratori degli Stati membri della Comunità?

(¹) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(2 marzo 1994)**

La Commissione presenterà entro breve termine una relazione al Consiglio e al Parlamento, sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Il numero di primati utilizzati vi è menzionato. È peraltro intenzione della Commissione fare, in collaborazione e in accordo con gli Stati membri, un «policy statement» che presenti la posizione comunitaria in materia di utilizzazione dei primati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3266/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 255/97)**

Oggetto: Adozione del regolamento concernente la tutela della patata

Può far sapere la Commissione le ragioni del ritardo che si registra nell'adozione del regolamento comunitario concernente la protezione della patata?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(18 gennaio 1994)**

Il 25 novembre 1992 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate. In seguito ai lavori intrapresi nei mesi di aprile e maggio 1993 dal comitato speciale per l'agricoltura e tenuto conto degli emendamenti del Parlamento, la Commissione ha presentato, in maggio, due emendamenti alla sua proposta iniziale riguardanti, rispettivamente, le misure di commercializzazione e la proroga della campagna di commercializzazione per le patate novelle.

Da allora la pratica è all'esame del Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3282/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 255/98)**

Oggetto: Igrotopo di Alikí nell'isola di Cos

Alikí di Cos è l'unico igrotopo dell'Egeo sudorientale dove trovano rifugio stormi di uccelli migratori protetti da diverse convenzioni internazionali; in base alla direttiva 92/43/CEE (¹) è stato proposto di inserire questo biotopo tra quelli aventi un'importanza europea. Ciò malgrado, è stata concessa, secondo quanto denunciano talune organizzazioni ecologiche di Cos, la licenza n. 467/92 che autorizza opere di edilizia privata in uno spazio di circa tre ettari all'interno dell'igrotopo e, fra questo e il mare, anche la costruzione di un negozio.

Intende la Commissione intervenire per proteggere l'igrotopo di Alikí di Cos?

(¹) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(25 febbraio 1994)**

Il biotopo umido in questione non è stato classificato dalle autorità greche come zona di protezione speciale in virtù della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹).

Esso non figura nemmeno sull'inventario delle zone di grande interesse per la conservazione degli uccelli selvatici nella Comunità.

La Commissione non intende intervenire in merito a questa zona.

(¹) GU n. L 103 del 2. 4. 1979.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3409/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(2 dicembre 1993)
(94/C 255/99)**

Oggetto: Mercato unico anche per le estradizioni dei criminali

Consapevole che l'abolizione delle frontiere interne crea problemi per il contenimento della criminalità e che è necessario stabilire regole comuni per l'estradizione dei criminali, può la Commissione riferire se sono stati compiuti passi avanti nel settore della cooperazione in questa materia tra i dodici Stati membri?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(28 febbraio 1994)

L'extradizione è indiscutibilmente una delle maggiori preoccupazioni degli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale quale risulta dal capitolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Dopo la riunione informale che i ministri della Giustizia hanno tenuto a Funchal nel maggio del 1992, sono ripresi i lavori in vista di un miglioramento dell'efficienza degli strumenti internazionali vigenti. L'entrata in vigore del Trattato dovrebbe offrire un contesto propizio per la rapida conclusione dei lavori, come testimoniano gli sviluppi più recenti.

In risposta alla richiesta del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 di preparare un preciso piano d'azione in materia di giustizia e affari interni riguardante fra l'altro l'intensificazione della cooperazione giudiziaria, in particolare nel campo dell'extradizione, il Consiglio ha adottato, in occasione della riunione del 29 e 30 novembre 1993, una dichiarazione relativa all'esame della possibilità di rendere meno rigide le norme in materia di estradizione e di snellirne le procedure. In tale occasione ha preso nota di un rapporto interinale sui lavori in corso e ha chiesto di ricevere il rapporto definitivo prima della fine del 1994. Inoltre il Consiglio europeo che si è tenuto a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 ha aderito al piano d'azione proposto, considerando che tra le principali priorità in esso accolte figura l'intensificazione della cooperazione giudiziaria soprattutto con riguardo all'extradizione.

Trattandosi di un problema che rientra sotto il disposto dell'articolo K.1.7 del TUE per il quale la Commissione non detiene il potere di iniziativa, l'onorevole parlamentare potrà ugualmente rivolgersi al Consiglio per ottenere più ampie informazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3533/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 255/100)

Oggetto: Esclusione del settore cinematografico e della televisione dal GATT

I registi europei chiedono che il settore cinematografico e televisivo venga escluso dall'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, perché, a loro giudizio, se prevalessero condizioni di pura concorrenza la produzione europea soccomberebbe di fronte alle iperproduzioni hollywoodiane.

Può la Commissione informare come vanno evolvendosi i negoziati finora portati avanti dall'Unione al riguardo?

Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione

(18 marzo 1994)

Conformemente alla posizione costante della Comunità, nel testo dell'accordo quadro del GATS (General Agreement on Trade and Services) la Commissione ha mantenuto una posizione molto ferma sul principio della garanzia della specificità culturale del settore audiovisivo, specificità intesa come opposta al principio della liberalizzazione incondizionata di questo settore, dal momento che una siffatta liberalizzazione contrasterebbe gli obiettivi legittimi di politica culturale. Il mantenimento e lo sviluppo di un'industria europea audiovisiva costituiscono infatti una condizione indispensabile al perseguimento di questi obiettivi.

La Commissione riteneva inoltre che, per gli stessi motivi di carattere culturale, fosse necessario proteggere, mediante deroghe alla clausola della nazione più favorita, il trattamento preferenziale concesso alle opere audiovisive di alcuni paesi terzi rispetto ad altre, derivante da talune disposizioni quali gli accordi bilaterali di co-produzione.

La Commissione riteneva infine possibile concepire impegni accuratamente limitati, a tutela delle condizioni attuali o future di realizzazione di una politica comunitaria dell'audiovisivo, tra le quali figura in primo piano la direttiva «Televisione senza frontiere». In tale prospettiva gli impegni assunti nel quadro del GATS non avrebbero compromesso l'inquadramento regolamentare futuro, necessario allo sviluppo armonioso delle nuove tecnologie audiovisive, nel rispetto dei condizionamenti posti dagli obiettivi di politica culturale.

Questa posizione non dovrebbe essere comparata ai termini negoziati dagli Stati Uniti con i suoi partner del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano), in quanto tale accordo, malgrado la presenza di una «eccezione culturale», consente agli Stati Uniti di ricorrere legalmente a misure unilaterali, inaccettabili per la Commissione nel quadro del GATS. Al contrario, la Commissione ha sempre ritenuto che solo un'inclusione del settore nel quadro di norme multilaterali accettate potrebbe conferire a tale settore una migliore tutela giuridica contro gli attacchi commerciali, ingiustificati rispetto alla grande apertura effettiva del mercato europeo.

Malgrado il carattere misurato ed equilibrato di queste posizioni, fondate essenzialmente sulla ricerca della sicurezza e della prevedibilità, non è stato possibile trovare un terreno d'intesa su queste basi con tutti i partner in merito all'inclusione di un riferimento esplicito alla specificità culturale del settore nel testo stesso dell'accordo.

Pertanto non era più possibile garantire la tutela di questa specificità se non attraverso l'assenza di qualsiasi forma d'impegno relativo all'accesso al mercato e al trattamento nazionale, nonché tramite un complesso di riserve alla clausola della nazione più favorita. Tale risultato, negoziato e accettato da tutti i partner, riduce gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di commercio

dei servizi audiovisivi al solo dovere di garantire la trasparenza della politica perseguita e delle misure adottate per la sua applicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3567/93

di Manuel Medina Ortega (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 255/101)

Oggetto: Programma «Giovani» nella comunità autonoma delle Canarie

Può la Commissione indicare lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma «Giovani» nella comunità autonoma delle Canarie nel periodo 1990-1993?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(9 marzo 1994)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le informazioni di cui essa dispone.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3622/93

di Karl-Heinz Florenz (PPE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 255/102)

Oggetto: Prevista modifica della direttiva CEE sui preparati

Sulla base di quale calendario dovrà aver luogo la prevista modifica della direttiva CEE sui preparati 88/379/CEE ⁽¹⁾?

Per i preparati confezionati in fusti, destinati al consumo da parte dei cittadini privati, come i prodotti per la manutenzione e la pulizia domestica, si intende scegliere indicazioni utili al consumatore in sostituzione di quelle attualmente riportate prese a prestito dalla normativa sui prodotti chimici e le sostanze con cui vengono a contatto i lavoratori che rispettino i criteri per le indicazioni figuranti sull'etichetta fissati dalla Commissione CE:

— comprensibilità,

— chiarezza,

— pertinenza,

— trasparenza,

— verificabilità,

— attuabilità?

Si intende inoltre evitare l'utilizzazione eccessiva del simbolo di pericolo raffigurante la croce di Sant'Andrea per i prodotti di manutenzione e pulizia della casa classificati come «irritanti» sulla base di un metodo di valutazione formalistico, quando si tratta di prodotti che non possiedono alcuna azione irritante per gli animali e gli uomini?

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(25 febbraio 1994)

La Commissione ha già iniziato il lavoro di preparazione per la revisione della direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Si prevede che questa proposta sarà presentata al Consiglio nel settembre 1994.

L'obiettivo primordiale di questa revisione è di introdurre criteri di classificazione dei preparati pericolosi per l'ambiente. Non è intenzione della Commissione proporre un qualsiasi cambiamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda l'etichettatura di alcune categorie di preparati venduti alla popolazione (prodotti di manutenzione e pulizia della casa) se tali preparati sono da classificarsi tra quelli pericolosi secondo le definizioni riportate nella direttiva.

Se un preparato pericoloso è fornito in un contenitore il contenitore deve essere etichettato secondo le disposizioni della normativa stabilita nella direttiva. L'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale col quale chiunque adoperi l'imballaggio o usi il preparato è informato dei rischi potenziali e riceve un breve avviso riguardante le precauzioni da prendere. In questo modo si garantisce un elevato livello di protezione della salute umana.

Inoltre, se un preparato è classificato come irritante sia che si usi i test specificati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE (riguardante le sostanze pericolose) oppure si utilizzi il metodo di calcolo convenzionale descritto nella direttiva 88/379/CEE, la cosiddetta «croce di Sant'Andrea» è usata insieme all'indicazione di pericolo «irritante». L'uso del simbolo in questo caso è obbligatorio per dare un'avvertenza immediata dei pericoli possibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3388/93**di Pedro Canavarro (ARC)****alla Commissione***(26 novembre 1993)**(94/C 255/103)*

Oggetto: Interpretazione simultanea durante le riunioni di esperti nazionali

La Commissione incontra difficoltà sempre crescenti nel far fronte alle richieste dei suoi servizi di usufruire dell'interpretazione simultanea nelle riunioni di esperti nazionali. Ne consegue che in molti casi le riunioni vengono rinviate o annullate e spesso sostituite con riunioni che si svolgono peraltro in una sola lingua.

Tutto ciò influisce negativamente sul normale svolgimento dei lavori dei servizi della Commissione primo tra tutti la consultazione degli ambienti interessati degli Stati membri, sia a livello di elaborazione delle proposte che a livello di gestione. Infatti gli esperti nazionali devono poter partecipare ai lavori su basi di parità, senza che l'appartenenza ad un determinato gruppo linguistico costituisca un limite o un ostacolo.

1. Considerando che in passato la Commissione ha saputo garantire la diversità linguistica in questo tipo di lavori sviluppando un servizio di interpretazione unico al mondo per dimensioni e qualità, può essa spiegare a che cosa è dovuta l'attuale situazione che, venutasi a creare negli ultimi anni, tende oggi ad aggravarsi?
2. Se il problema risiede nella mancanza di interpreti, forse solo per alcune lingue, quali ne sono i motivi e quali misure intende prendere la Commissione per porvi rimedio?
3. Se il problema è causato invece dalla penuria di sale attrezzate per l'interpretazione, quali soluzioni sono state previste in considerazione del fatto che, in attesa che si rendano disponibili locali dell'istituzione, si potrebbe ricorrere nell'immediato futuro all'affitto di sale in altri locali di Bruxelles?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3706/93**di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)****alla Commissione***(3 gennaio 1994)**(94/C 255/104)*

Oggetto: Interpretazione simultanea durante le riunioni di esperti nazionali

La Commissione trova sempre più difficile soddisfare le richieste dei suoi servizi di poter disporre di interpreti simultanei durante le riunioni di esperti nazionali. La

conseguenza è sovente il rinvio o l'annullamento di riunioni oppure, se si intende rispettare il calendario fissato, lo svolgimento di riunioni senza interpretazione e quindi in una sola lingua.

Le conseguenze di tale stato di cose sono estremamente negative, in quanto gli esperti nazionali devono avere la possibilità di esprimere il loro punto di vista nel modo migliore, al fine di partecipare ai lavori su un piano di eguaglianza, senza limiti o ostacoli dovuti alla loro appartenenza linguistica.

1. La Commissione, che in passato ha saputo garantire la pluralità linguistica di questo tipo di lavori grazie alla messa a punto di un servizio di interpretazione unico al mondo per dimensioni e qualità, può far sapere per quale motivo negli ultimi anni si è venuta a creare tale situazione, che tende a peggiorare?
2. Se il problema consiste nella mancanza di interpreti, forse soltanto per talune lingue, quali ne sono le cause e quali misure conta di prendere la Commissione per rimediare? Quali sono le lingue in questione?
3. Se il problema è dovuto alla mancanza di sale di riunione attrezzate per il servizio di interpretazione, quali soluzioni sono programmate, nell'immediato mediante eventuale ricorso all'affitto di sale in altri locali a Bruxelles e, a medio termine, nei locali dell'istituzione?

Risposta comune data dal sig. Delors

a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-3388/93 e E-3706/93

(7 febbraio 1994)

1. Da parecchi anni la richiesta di riunioni supera regolarmente le disponibilità di interpreti e di sale. Per garantire l'assegnazione ottimale degli interpreti, fin dal 1984 la Commissione ha invitato i suoi servizi a determinare, caso per caso, in modo preciso, le reali necessità linguistiche, cercando di limitarle al minimo indispensabile. Ha anche instaurato un sistema di arbitrato.

2. Occorre constatare che la penuria di interpreti di conferenza qualificati di cui soffrono le organizzazioni internazionali non risparmia la Commissione. Per far fronte all'offerta limitata, soprattutto in alcune lingue, la Commissione, dal 1964, forma giovani universitari all'interpretazione di conferenza. La metà dell'attuale personale del Servizio comune interpretazione conferenze proviene da questa formazione. Inoltre essa incoraggia gli Stati membri che non dispongono di una formazione a livello adeguato a realizzarla con la sua assistenza tecnica e finanziaria.

3. La Commissione utilizza interamente le sale di riunioni disponibili e, in caso di necessità, si rivolge alle altre istituzioni, oltre che al settore privato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3918/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(24 gennaio 1994)**(94/C 255/105)*

Oggetto: Protezione delle industrie che producono merci autentiche (non contraffatte)

Il traffico di prodotti contraffatti si diffonde a macchia d'olio in tutto il mondo e interessa i più svariati settori: dall'abbigliamento ai profumi, dalle automobili ai titoli di proprietà, dai libri ai medicinali e ai gioielli. I mezzi tradizionali adoperati per arginare questo traffico che frutta 21 000 miliardi di DRA l'anno sono chiaramente insufficienti.

In che modo pensa la Commissione di intervenire per debellare questo flagello che affligge l'Europa e proteggere le industrie europee che producono merci autentiche (non contraffatte) e che oggi subiscono enormi danni?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(2 marzo 1994)

La Commissione è pienamente consapevole del pregiudizio causato all'industria comunitaria dal traffico di prodotti contraffatti e usurpativi. Per rimediare, la Commissione ritiene che si debbano adottare iniziative sia in ambito comunitario che a livello internazionale.

Per quanto riguarda la Comunità, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3842/86 per controllare l'importazione di merci contraffatte⁽¹⁾. Attualmente è in via di adozione un regolamento che estende il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86 che non riguarderà le sole contraffazioni ma anche le merci che violano i diritti sui brevetti, i diritti d'autore e i diritti annessi. Inoltre l'armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) agevolerà notevolmente i titolari comunitari di diritti, consentendo il pieno esercizio e la valorizzazione dei loro diritti e consolidandone la valenza in tutta la Comunità. La normativa in vigore e quella proposta riguardano, tra l'altro, i marchi e i brevetti industriali comunitari, i programmi informatici, le topografie dei prodotti semiconduttori e l'armonizzazione dei brevetti industriali nazionali, la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti annessi, la concessione di licenze sui diritti d'autore nelle trasmissioni via satellite e via cavo. Infine, la normativa comunitaria sarà integrata in molti settori dalla normativa in vigore negli Stati membri.

A livello internazionale, la recente conclusione dei negoziati Uruguay Round del GATT, che comporta l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP), fornirà la base per regolamentare più rigorosamente la tutela dei DPI e il suo efficace consolidamento, includendo

disposizioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di merci contraffatte e usurpative.

Inoltre la Comunità include da qualche tempo in tutti gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi concrete disposizioni che impongono un alto livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Un esempio è costituito dagli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale che prevedono un sensibile rafforzamento della protezione dei DPI in tali paesi.

La Commissione ritiene che tutte queste misure contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di debellare il fenomeno dell'usurpazione e della contraffazione sia a livello comunitario che internazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4012/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1994)**(94/C 255/106)*

Oggetto: Programmi di vaccinazione contro l'epatite B

L'Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato a tutti i paesi di includere nei programmi sanitari da attuare entro il 1997 la vaccinazione dell'intera popolazione contro l'epatite B, il cui virus è stato definito come il più «tenace» e cento volte più inquinante dell'HIV, il virus che provoca l'AIDS.

Visto quanto precede in che modo la Commissione tratterà la questione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 marzo 1994)

Spetta agli Stati membri, che fanno tutti parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità, decidere i propri programmi di vaccinazioni per la popolazione in generale. Peraltro, ai sensi della direttiva 93/88/CEE del Consiglio⁽¹⁾, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici sul posto di lavoro, il virus dell'epatite B è classificato nel gruppo 3, nota «V», e ciò vuol dire che la vaccinazione contro tale virus è raccomandata per tutti i lavoratori ad esso esposti.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 29. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-38/94**di Emmanouil Karellis (PSE)****alla Commissione***(9 febbraio 1994)**(94/C 255/107)***Oggetto:** Direttiva relativa ai viaggi organizzati

La direttiva relativa ai viaggi organizzati non è stata ancora applicata in Grecia, mentre la maggior parte delle agenzie di viaggio ne ignorano l'esistenza, il che comporta un aggravio delle spese sostenute dai consumatori.

In che modo intende la Commissione far sì che detta proposta venga immediatamente applicata in Grecia?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(24 marzo 1994)

La direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» ⁽¹⁾ è entrata in vigore il 31 dicembre 1992.

Finora la Commissione ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti di attuazione nazionali da parte di cinque Stati membri: Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

Per quanto riguarda gli altri Stati membri che non hanno ancora dato comunicazione delle rispettive misure nazionali di recepimento, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE.

Tenendo inoltre conto del suo secondo piano d'azione triennale 1993-1995 sulla Politica dei consumatori ⁽²⁾, la Commissione rivolge la massima attenzione ad una strettissima sorveglianza del recepimento e dell'attuazione della normativa comunitaria, quale strumento per fornire ai consumatori un'efficace tutela.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 378 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-203/94**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(22 febbraio 1994)**(94/C 255/108)*

Oggetto: Elaborazione di uno speciale programma che assicuri la protezione delle isole dell'Unione europea

Intende la Commissione provvedere all'elaborazione di uno speciale programma che assicuri la protezione delle isole dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(12 aprile 1994)

La Commissione si prega rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 2677/93 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-442/94**di Winifred Ewing (ARE)****alla Commissione***(3 marzo 1994)**(94/C 255/109)*

Oggetto: Sistema di informazioni POLREP sull'inquinamento

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 3207/93 ⁽¹⁾ relativa al numero di sinistri da inquinamento notificati nel Mare del Nord mediante il sistema POLREP sono stato informato dal commissario Paoeokrassas che sono stati denunciati 29 diversi incidenti. Può la Commissione per cortesia fornire dettagli in merito a questi 29 incidenti?

⁽¹⁾ Vedi pagina 49 della presenta Gazzetta ufficiale.

**Risposta data dal sig. Paoeokrassas
a nome della Commissione**

(8 aprile 1994)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-683/94**di Raphaël Chanterrie (PPE)****alla Commissione***(22 febbraio 1994)**(94/C 255/110)*

Oggetto: Direttiva concernente informazioni nutrizionali nel settore dei prodotti alimentari

Nell'ottica della protezione dei consumatori la Commissione europea intende proporre, a integrazione della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾, una direttiva concernente le informazioni nutrizionali o «food claims» nel settore dei prodotti alimentari. Nell'attesa di un'armonizzazione europea vari Stati membri hanno rinunciato ad adottare una propria normativa in materia. Dopo più di tre anni di preparazione e

a più di un anno dalla realizzazione del mercato interno la Commissione europea non ha ancora adottato la proposta di direttiva.

Può far sapere la Commissione:

- per quali motivi si è accumulato tanto ritardo;
- se ha ancora l'intenzione di adottare la proposta di direttiva;
- in caso affermativo, per quando si può prevedere l'adozione?

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(24 marzo 1994)

La Commissione ha senz'altro l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di armonizzazione dell'utilizzazione delle informazioni relative ai generi alimentari.

È già stata avviata un'ampia consultazione di tutte le parti interessate in merito al progetto di proposta elaborato dalla Commissione. Al termine di tale consultazione, un orientamento definitivo del contenuto del progetto potrebbe essere deciso entro la fine del primo semestre del 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-684/94

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(24 febbraio 1994)

(94/C 255/111)

Oggetto: Lavoratori anziani nel mercato del lavoro

Il commissario Flynn ha segnalato che in futuro i lavoratori anziani potrebbero costituire un gruppo prioritario nell'ambito di un programma dell'UE relativo appunto agli anziani. In vista dell'invecchiamento della forza lavoro all'interno

dell'Unione previsto per i prossimi due decenni, tale iniziativa va accolta con favore.

Può indicare la Commissione quali azioni e quali progetti a favore dei lavoratori anziani essa sosterrà ovvero avvierà in relazione a tale programma? Tali azioni costituiranno una priorità sia per l'unità della DG V relativa al mercato del lavoro che per l'unità competente per le questioni concernenti gli anziani?

I lavoratori anziani costituiranno un gruppo prioritario specifico in rapporto all'obiettivo 3 delle nuove misure relative al Fondo sociale europeo, intese a contrastare l'esclusione dal mercato del lavoro? L'FSE finanzia progetti specificamente finalizzati alla reintegrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(24 marzo 1994)

La Commissione intende finanziare studi e progetti di azioni pratiche relative ai problemi dei lavoratori anziani, in consultazione con gli esperti nazionali, esperti indipendenti e organizzazioni non governative.

Nell'ambito della riforma dei fondi strutturali, il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato due proposte di iniziative comunitarie sull'occupazione.

La componente Horizon dell'iniziativa sull'«occupazione e sullo sviluppo delle risorse umane» consoliderà in particolare i provvedimenti dell'obiettivo 3 intesi a combattere l'esclusione dal mercato del lavoro. Affronterà in particolare i problemi dei portatori di handicap e di altri gruppi svantaggiati, che possono ricomprendere anche i disoccupati anziani.

L'iniziativa Adapt su «occupazione e trasformazioni industriali» intende svolgere un importante programma d'azione transnazionale legato al nuovo obiettivo 4, al fine di aiutare i lavoratori ad adattarsi alle trasformazioni industriali e a quelle dei sistemi di produzione.

I lavoratori anziani, ed in particolare quelli minacciati di disoccupazione a seguito delle trasformazioni industriali, possono essere aiutati ad adattarsi ai cambiamenti sempre più rapidi nell'organizzazione e nella struttura dell'occupazione migliorando le proprie qualifiche.